CNG Fiber Trade Europe

CNG FIBER TRADE EUROPE S.r.l.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231 E S.M.I.

PARTE GENERALE

Versione	Data approvazione CdA
1 – prima emissione	20/10/2020
2 - anno 2022	03/03/2023
3 – anno 2023	28/02/2024
4 – anno 2024	11/03/2025
5 – anno 2025	12/03/2026

INDICE PARTE GENERALE

1. INTRODUZIONE: STRUTTURA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI CNG FIBER TRADE EUROPE S.R.L 4
1.1. La struttura del Modello di Organizzazione e Gestione della società 5
1.2. Adozione, aggiornamento e gestione del Modello 5
1.3. Modifiche ed integrazioni del Modello 5
1.4. Le novità legislative… 5
2. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01.QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO... 18
2.1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche..... 18
2.2. Requisiti per l'insorgenza della responsabilità amministrativa degli Enti..... 20
2.3 I reati presupposto 22
2.4. I destinatari..... 31
2.5. La disciplina del tentativo… 31
2.6 Le Sanzioni previste dal D.Lgs 231/01. 31
2.7. Esonero della responsabilità amministrativa a carico degli Enti 35
2.8. Autonomia della responsabilità dell'Ente… 37
2.9. Ulteriori finalità del Modello… 37
2.10 Le Linee Guida di Confindustria del 2014…..... 38
2.11 Le nuove Linee Guida di Confindustria del 2021……38
3. IL MODELLO DI GOVERNANCE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DI CNG FIBER TRADE EUROPE SRL 39
3.1 La società e Oggetto sociale… 39
3.2. Modello di governance di CNG FIBER TRADE EUROPE S.R.L. 39
3.3. Assoggettamento all'altrui attività di direzione e coordinamento..... 43
3.4. Assetto organizzativo di CNG FIBER TRADE EUROPE S.R.L. 42
3.5. Il sistema di deleghe e procure procedure 43
3.6. Prassi, procedure e certificazioni 43
4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE 44
4.1 Obiettivi e finalità perseguite da CNG TRADE EUROPE con l'adozione del Mog…..... 44
4.2. Regole per l'adozione e l'efficace attuazione del Modello all'interno della Società…..... 45
4.3. Aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione della Società… 46
4.3.1. Approccio metodologico…..... 48
4.3.2 Analisi dei rischi: individuazione dei processi e delle attività a rischio reato 231…..... 48
4.3.3. Illeciti rilevanti per la Società… 48
4.3.4. Mappatura delle aree di attività in relazione ai reati presupposto del Decreto..... 48
5. STRUTTURA DEI CONTROLLI: LE COMPONENTI DEL SISTEMA DI CONTROLLO PREVENTIVO 49
5.1. Principi di controllo interno nelle potenziali aree di attività a rischio…..... 49
6. IL CODICE ETICO DELLA CNG FIBER TRADE EUROPE S.R.L..... 51
6.1 Il Codice Etico…..... 51
6.2. Relazione tra Modello e Codice Etico..... 52
6.3. Contenuti minimi del Codice Etico in relazione ai reati dolosi..... 52
6.4. Contenuti minimi del Codice Etico in relazione ai reati colposi 53
7. SISTEMA DISCIPLINARE 54

7.1. Principi generali 54
7.2. Criteri di valutazione delle violazioni del Modello 231… 54
7.3. Violazione del Modello e Codice Sanzionatorio… 55
8. L'ORGANISMO DI VIGILANZA 56
8.1. IDENTIFICAZIIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 56
8.2. Requisiti dell'Organismo di Vigilanza 56
8.3. Cause di ineleggibilità quale membro dell'OdV 57
8.4. La composizione dell'OdV e le novità normative 57
8.5. Durata in carica, revoca e rinnovo 58
8.6. Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza… 58
8.7. Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi della Società 59
8.8. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza… 60
8.8.1 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi 60
8.8.2 Whistleblowing. 61
8.9 Statuto e Regolamento dell'OdV 67
9. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE 67
9.1. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE IN MATERIA DI D.LGS 231/01. 67
9.2. LA COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE 68
9.3. FORMAZIONE IN MATERIA DI D.LGS 231/01 68
10. CONFERMA, APPLICAZIONE E ADEGUATEZZA DEL MODELLO 69

ALTRI DOCUMENTI (ALLEGATI O RICHIAMATI) E/O PARTI DEL MODELLO:

PARTI SPECIALI (A-R)
CODICE ETICO
SISTEMA DISCIPLINARE
TABELLA/CATALOGO REATI PRESUPPOSTO
PROCEDURE E PROTOCOLLI DI CONTROLLO DEL MOG
DOCUMENTI ANALISI DEI RISCHI 231 E GAP ANALYSIS

PARTE GENERALE

1. INTRODUZIONE: LA STRUTTURA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI CNG FIBER TRADE EUROPE S.R.L.

1. La struttura del Modello di Organizzazione e Gestione della Società

Il presente Modello Organizzativo è costituito da:

- **Una Parte Generale**

Nella Parte Generale viene svolta una breve ma necessaria illustrazione della *ratio* e dei principi del Decreto e vengono descritte le parti che compongono il Modello della Società.

- Il sistema organizzativo;
- Il sistema di controllo di gestione;
- Le sanzioni previste dal D.lgs 231/01;
- Il Codice Etico;
- Il Sistema Disciplinare;
- La comunicazione e la formazione sul Modello;
- Le funzioni ed il ruolo dell'OdV.

- **Le Parti Speciali**

Descrivono le diverse tipologie di reato-presupposto previste dal Decreto ed il cui rischio potenziale di commissione per la Società è stato valutato come "rilevante" a seguito dell'attività di *risk assessment*.

Le Parti Speciali del Modello della Società sono le seguenti:

- Parte Speciale A: "Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro".
- Parte Speciale B: "Reati ambientali".
- Parte Speciale C: "Reati contro la P.A".
- Parte Speciale D: "Reati Societari".
- Parte Speciale E: "Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio".
- Parte Speciale F: "Reati tributari".
- Parte Speciale G : "Delitti contro l'industria ed il commercio".
- Parte Speciale H: "Delitti in materia di contraffazione".
- Parte Speciale I: "Delitti informatici".
- Parte Speciale L: " Violazione diritti d'autore".
- Parte Speciale M: "Delitti di criminalità organizzata".
- Parte Speciale N: "Impiego di cittadini il cui permesso è irregolare".
- Parte Speciale O: "Induzione a non dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria".
- Parte Speciale P: "Contrabbando";
- Parte Speciale Q: "Strumenti di pagamento diversi dai contanti"
- Parte Speciale R: "reati in materia di violazione di misure restrittive dell'unione europea".

<u>Le Parti Speciali sono composte come segue:</u>

- Quadro normativo di riferimento;
- La descrizione dei reati e delle modalità con cui i reati risultano astrattamente perpetrabili;
- Le aree ritenute "a rischio reato" ed i processi "sensibili'';
- I principi generali di comportamento da rispettare al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati;
- I presidi specifici per mitigare il rischio di commissione dei reati

- I flussi informativi verso l'OdV.

Il Modello è, inoltre, costituito dai seguenti documenti:

- **Codice Etico;**
- **Codice Sanzionatorio**;
- **Protocolli Operativi di controllo**;
- **Catalogo reati presupposto**.

Preliminarmente al Modello sono stati redatti i documenti **"Analisi dei rischi" e "Gap Analysis**".

Si rinvia, inoltre, alle altre procedure ed istruzioni adottate dalla Società in materia di D.Lgs. 231/01 (in particolare, alla "***Procedura Flussi Informativi all'OdV"*** **ed alla "*Procedura whistleblowing")***.

Con l'entrata in vigore del D.lgs. 24/2023 è stato introdotto un nuovo documento denominato "**WHISTLEBLOWING POLICY -** PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE E LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE E RELATIVE FORME DI TUTELA"

1.2 Adozione del Modello di Organizzazione e Gestione 231

Il CdA adotta il Modello di Organizzazione e Gestione e nomina un Organismo di Vigilanza.

Il presente documento rappresenta, quindi, il Modello di Organizzazione e Gestione, ai sensi dell'art 6 del D.lgs. 231/01 (come novellato dalla Legge n. 179/2017).

L'Organismo di Vigilanza, tra i vari compiti che svolge, verifica anche che:

1. Il Modello adottato sia aggiornato rispetto alle modifiche ed integrazioni del D.lgs. n. 231/01;
2. Il Modello adottato sia aggiornato rispetto alle modifiche dell'assetto organizzativo della Società.

1.3 Modifiche ed integrazioni del Modello

Poiché il contesto normativo/aziendale è in continua evoluzione, anche il grado di esposizione della Società alle conseguenze giuridiche di cui al Decreto Legislativo 231 può variare nel tempo.

Di conseguenza, la ricognizione e la mappatura dei rischi dovranno essere periodicamente monitorate ed aggiornate. Nel procedere alla redazione del presente Modello si è tenuto conto di fattori quali, a titolo esemplificativo:

- L'entrata in vigore di nuove leggi e normative che incidano sull'operatività dell'Ente;
- Gli interlocutori esterni;
- Il sistema interno di organizzazione, gestione e controllo.

Il periodico aggiornamento del Modello è "stimolato" dall'Organismo di Vigilanza ed effettuato dall'organo amministrativo.

L'Organismo di Vigilanza opera sulla base delle "mappa dei rischi" in essere, rileva la situazione effettiva, misurai *gap* esistenti e richiede l'aggiornamento delle valutazioni del potenziale rischio. Su tali attività di monitoraggioe proposizione e sul loro andamento ed esito, l'Organismo di Vigilanza relaziona all'Organo di Amministrazione almeno una volta l'anno.

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a del Decreto) la sua adozione, così come le successive modifiche e integrazioni, sono rimesse alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione di CNG FIBER TRADE EUROPE S.R.L.

In particolare, è demandato al CdA di integrare il presente Modello con ulteriori Parti Speciali relative ad eventuali nuovi reati-presupposto che verranno introdotti nel Decreto n. 231/2001 (ritenuti, a seguito di specifica analisi dei rischi, rilevanti per la Società).

1.4. Le novità legislative

L'elenco dei reati presupposto previsto dal D.lgs. n. 231/01 è in continuo aggiornamento e negli ultimi anni sono stati inseriti nuovi reati presupposto.

1. **Nel corso del 2017 ci sono stati i seguenti aggiornamenti:**

- In data 7 gennaio 2017, è entrata in vigore la **L. n. 236/2016** "*Modifiche al codice penale e alla legge 1 aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto e alla legge 26 giugno 1967 n. 458, in materia di trapianto di rene tra viventi".* Tale legge ha introdotto nel codice penale l'art **601 bis** - "**Traffico di organi prelevati da persona vivente"** – che punisce con la reclusione da 3 a 12 anni e con la multa da 50.000 a 300.000 euro chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero in qualsiasi modo ed a qualsiasi titolo procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente. L'art 2 della legge ha inoltre integrato tale reato al comma 6 dell'art 416 c.p. (associazione per delinquere). Alla nuova fattispecie è stata quindi estesa la disciplina dell'art 416, co. 6, c.p. che in materia di D.Lgs 231/01 (tramite il richiamo operato dall'art 24 ter del Decreto all'art 416, co. 6 c.p.) prevede a carico dell'ente responsabile la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote e sanzioni interdittive non inferiori ad un anno.

- Dal 14 aprile 2017 è entrato in vigore il **D.lgs. 15.03.2017 n. 38** (Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consigliodel 22.07.2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato).

Con tale Decreto è stato revisionato l'art 25 ter del Decreto (sostituita la lettera s-bis); in particolare è stato revisionato l'art. 2635 c.c. ("***Corruzione tra privati***") ed è stato introdotto il nuovo reato presupposto di cui all'**art. 2635-*bis* c.c.** ("***Istigazione alla corruzione tra privati***").

E' prevista l'applicabilità per entrambe le fattispecie anche delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9 co. 2 del D.lgs. 231/2001, per una durata compresa tra 3 mesi e 2 anni.

- Il 30 novembre 2017 è stata approvata la **L. n. 179/2017** *"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato",* che ha esteso il campo di applicazione della disciplina pubblicistica del "**whistleblowing"** (letteralmente, "fischiatore", cioè un regime di tutela del dipendente/collaboratore che segnala illeciti), anche al settore privato (in vigore dal 29.12.2017).

In particolare all'art 6 del D.lgs. 231/01 sono stati inseriti i seguenti tre nuovi commi (comma 2 bis, 2 ter e 2 quater):

"… **Comma 2-*bis:*** *I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono: a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lett. a e b, di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione; b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante; c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lett. e, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.*

- Comma 2-*ter*: *L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2 bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche all'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.*

- Comma 2-*quater*: *Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni del lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa…".*

- In data 19 novembre 2017 è entrata in vigore la **L. 161/2017 (c.d. "Codice Antimafia")** la principale novità in materia di responsabilità amministrativa degli enti consiste nell'integrazione di due nuove fattispecie all'art. 25 *duodecies* ("Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare") del D.Lgs 231/2001 e, in particolare:

- **art. 12, co. 3, 3 bis, 3 ter del D.Lgs. 286/1998**, vale a dire la condotta di chi "*promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello stato, ovvero di altro stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanere",* ivi comprese le relative aggravanti. Per tale condotta si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote;

- art. 12, co. 5 del D.Lgs. 286/1998, vale a dire la condotta di chi *"al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato."* Per tale condotta si applica all'ente la sanzione pecuniaria da

100 a 200 quote.

Oltre alle sanzioni pecuniarie, nei casi di condanna per i delitti di cui ai due punti sopra riportati, sono previste anche le sanzioni interdittive (ex art. 9) per una durata non inferiore ad un anno.

Inoltre, il nuovo Codice Antimafia, nell'ambito della disciplina del "*Controllo giudiziario delle aziende"* (art. 34 – bis), prevede che il tribunale possa imporre all'amministratore giudiziario di enti per i quali si identifichi un pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività di adottare e attuare efficacemente misure organizzative, anche ai sensi degli artt. 6,7 e 24 ter del D.Lgs 231/01, vale a dire, in particolare, di dotare gli enti stessi di un modello organizzativo.

- Legge n. 167 del 20.11.2017: inserito nuovo articolo 25 *terdecies* nel D.Lgs 231/01

Inserimento nel decreto legislativo 8 Giugno 2001, n. 231, del nuovo articolo **art. 25 *terdecies* "Razzismo e xenofobia"** previsto dall'Art.5 della L. n.167 del 20 Novembre 2017 per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI (Giustizia e Affari interni) del Consiglio della Comunità Europea sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale.

Il nuovo articolo 25 *terdecies* D.lgs 231/01 così recita:

"*… 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'art 3, comma 3 bis, della Legge 13 ottobre 1975, n. 654 (richiamo da intendersi riferito all'art 604 bis c.p. ai sensi dell'art. 7 del D.lgs 1 marzo 2018 n. 21) si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote.*

2. Nei casi di condanna per I delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art 9, comma 2, per una durata non inferiore ad 1 anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicate nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitive dall'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art 16, comma 3 …".

2. <u>Nel corso del 2018 ci sono stati i seguenti aggiornamenti:</u>

Il D.lgs. 21/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68/2018 ed entrato in vigore lo scorso 6 aprile 2018, contiene «*Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103*». Il Decreto interviene in più ambiti (tutela della persona, dell'ambiente, del sistema finanziario, reati di associazione di tipo mafioso e con finalità di terrorismo), abrogando disposizioni esterne al Codice penale e introducendone altre al suo interno. In riferimento alla responsabilità degli enti, le novità riguardano la soppressione dell'articolo 3 della Legge 654/1975 (richiamato nell'articolo 25-terdecies del Decreto 231, "Razzismo e xenofobia") e dell'articolo 260 del D.lgs. 152/2006 (richiamato invece nell'articolo 25 *undecies*, "Reati ambientali"). Le disposizioni abrogate non rimangono tuttavia prive di rilievo penale, poiché le medesime fattispecie vengono ora disciplinate all'interno del Codice: rispettivamente previste dai nuovi articoli 604-bis ("Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa") e 452 *quaterdecies* ("Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti").

3. <u>Nel corso del 2019 ci sono stati i seguenti aggiornamenti:</u>

- La **Legge 9 gennaio 2019, n. 3 "***Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e dei movimenti politici"* ha apportato modificazioni al D.Lgs. n. 231/01; in particolare sono stati modificati i seguenti articoli:
 - Art 13 (Sanzioni interdittive);
 - Art 25 (è stato inserito tra i reati presupposto il nuovo reato di **Traffico di influenze illecite (art 346 bis c.p.)**; è stato inserito nell'art 25 il **nuovo comma 5 *bis*:** "*… Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'art 13, comma 2…".*
- La **Legge 3 maggio 2019, n. 39** - che ha dato attuazione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive del settembre 2014 - ha introdotto il **nuovo articolo 25 *quaterdecies*** nel D.lgs 231/01, intitolato "***Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati***". Tale legge ricalca le linee del legislatore nazionale tracciate con la legge n. 401/89.

- Il D.L. n. 124/2019, convertito in **L. n. 157/2019** pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24/12/2019, ha esteso la responsabilità amministrativa delle società, degli enti e delle associazioni anche prive di personalità giuridica alla commissione di determinati reati tributari.

In particolare, l'art. 39, co. 2, del citato Decreto ha ampliato, con efficacia dalla data di pubblicazione in GazzettaUfficiale della Legge di conversione dello stesso, la portata dell'art. **25 *quinquiesdecies* del D.lgs. n. 231/2001**, rubricato "**Reati tributari**", introducendo nel catalogo dei reati presupposto alcune tra le fattispecie più gravi di reati tributari disciplinati dal D.lgs. n. 74/2000.

4. Nel corso del 2020 ci sono stati i seguenti aggiornamenti:

Con l'entrata in vigore del **Decreto legislativo 14 luglio 2020 n. 75** sono state apportate le seguenti modifiche aldecreto legislativo n. 231/01:

- E' **stato modificato l'articolo 24 del Decreto**, al fine di comprendere tra i reati presupposti anche il delittodi frode nelle pubbliche forniture (art 356 c.p.) ed il reato di frode in agricoltura (articolo 2 della Legge 898del 1986).
- E' stato **modificato l'art 25 del Decreto**, includendovi il delitto di peculato (art 314 c.p.) e di peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.) nonché il delitto di abuso d'ufficio (323 c.p.).
- E' stato **modificato l'art 25 *quinquiesdecies* D.lgs. 231/01** ("Reati tributari"), con l'**introduzione del nuovocomma 1-*bis*;** quest'ultimo comma ha esteso la responsabilità degli enti anche ai delitti di "**dichiarazione infedele**" (art 4 D.lgs. 74/2000), di "**omessa dichiarazione"** (art 5 D.lgs. 74/2000**)** e di "**indebita compensazione"** (art 10-*quater* D.lgs. 74/2000), ma solo se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri ed al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiorea dieci milioni di euro;
- E' stato inserito nel Decreto 231 il **nuovo articolo 25 *sexiesdecies*,** rubricato **"*Contrabbando*".**

5. Nel corso del 2021 ci sono stati i seguenti aggiornamenti:

- **Il D.Lgs. n. 195 dell'8 Novembre 2021** in attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 relativa alla lotta al riciclaggio mediante diritto penale, con l'Art.1 ha apportato modifiche al codice penale che hanno riguardato i "Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio" contemplati dall'Art. 25-octies del D.Lgs.n.231/01 – Ricettazione, riciclaggio, impiego di denari, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, che ha subito, quindi, parziali modifiche.
- **Il D.Lgs. n. 184 dell'8 Novembre 2021** in attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti ha ampliato i reati previsti dal D.Lgs. 231/01 con l'inserimento, dopo l'articolo 25-octies, del nuovo Art. 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti) - ha modificato la rubrica e i commi dell'Art. 493-ter del codice penale, ha inserito nel codice penale l'Art. 493-quater (Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti) e ha ampliato i reati previsti dal D.Lgs. 231/01 con l'inserimento, dopo l'articolo 25-octies, del nuovo Art. 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti). Il nuovo Art.25-octies.1 contempla i seguenti reati: Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Articolo 493-ter codice penale), Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (Articolo 493-quater inserito da D.Lgs. n. 184 del 8 novembre 2021) e Frode informatica (Articolo 640-ter c.p.).
- **La Legge n. 238 del 23 dicembre 2021 (c.d. Legge Europea)** – entrata in vigore in data 1° febbraio 2022 – recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, ha apportato – tra le altre – alcune modifiche al c.d. Catalogo dei Reati 231. Di seguito si riportano le principali novità: **1)** modifica di alcuni delitti informatici e trattamento illecito di dati richiamati dall' 24-bis D.Lgs. 231/2001 ed in particolare, ampliamento della descrizione delle condotte dei reati di: i) detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.); ii) detenzione, diffusione e installazione abusiva diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615 quinquies c.p.) e di iii) detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.) e conseguente modifica

della rubrica delle norme; aumento di pena per il reato di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.); **2)** modifica di alcuni dei delitti contro la personalità individuale ex 25-quinquies D.Lgs. 231/2001 ed in particolare, estensione della condotta del reato di detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.) anche all' accesso intenzionale; introduzione di aggravanti specifiche al reato di adescamento di minorenni (Art. 609 – undecies c.p.); **3)** modifica dei reati di *market abuse* richiamati dall' 25-sexies D.Lgs. 231/2001, ossia del reato di cui all'art. 184 TUF (ora rubricato "abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate") e del reato di manipolazione del mercato di cui all'art. 185 TUF. A tale proposito si precisa che la Legge in esame ha altresì ampliato l'ambito di applicazione dei predetti reati mediante la modifica del testo dell'art. 182 del TUF.

6. **Nel corso del 2022 ci sono stati i seguenti aggiornamenti:**

- **Il 25 febbraio 2022** è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **decreto-legge n. 13/2022, recante «*Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili*» (c.d. Decreto Frodi),** volto a rafforzare il contrasto alle frodi in materia di erogazioni pubbliche, alla luce delle recenti notizie di operazioni illecite aventi ad oggetto le agevolazioni fiscali note come "*superbonus*". L'art. 2 del decreto, recante "*Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche*", ha modificato in senso ampliativo la rubrica ed il testo degli artt. 240-*bis*, 316-*bis* e 316-*ter* del codice penale. Ed invero:
 - all'articolo 240-bis, primo comma, dopo le parole: «629,» sono inserite le seguenti: «640, secondo comma, n. 1, con l'esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, 640-bis,». Viene quindi esteso il numero dei reati per i quali può essere disposta la c.d. confisca in casi particolari;
 - all'articolo 316-bis c.p.: nella rubrica, le parole «a danno dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «di erogazioni pubbliche»; al primo comma, le parole da «o finanziamenti» a «finalità» sono sostituite dalle seguenti: «, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste»;
 - all'articolo 316-ter: nella rubrica, le parole «a danno dello Stato» sono sostituite dalla seguente: «pubbliche»; al primo comma, dopo la parola: «contributi,» è inserita la seguente: «sovvenzioni,»;
 - all'articolo 640-bis, dopo la parola: «contributi,» è inserita la seguente: «sovvenzioni,».

 Seppur indirettamente, il decreto in esame incide anche sul catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti, in ragione della modifica dei reati di cui agli arti. 316 bis, 316 ter e 640 bis c.p. richiamati dall'art. 24 del D. Lgs. 231/2001.

- **Il 22 marzo 2022** è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.68 **la Legge 9 marzo 2022 n. 22 recante disposizioni in materia contro il patrimonio culturale**. Si tratta di una riorganizzazione sistematica, nonché un'integrazione all'interno del Codice Penale, delle norme penali contenute nel D. Lgs. n. 42/2004 ("*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*"), attraverso l'inserimento del titolo VIII-*bis*, rubricato "*Dei delitti contro il patrimonio culturale*", e composto da 17 nuovi articoli (da 518- a 518-*undevicies*); con ampliamento dell'ambito di applicazione della confisca e l'inserimento di alcuni delitti contro il patrimonio culturale tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. Ed è, l'art. 3 della Legge introduce all'interno del D. Lgs. n. 231/2001 il **nuovo art. 25-*septiesdecies* "*Delitti contro il patrimonio culturale*"**, che amplia il catalogo dei reati presupposto con l'aggiunta dei seguenti reati, di cui al nuovo titolo VIII-*bis* del Codice Penale e precisamente:
 - Furto di beni culturali (art. 518-*bis* p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
 - Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-*ter* p.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
 - Ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
 - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-*octies* p.), punito con sanzione

pecuniaria da 400 a 900 quote;

- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-*novies*p.), punito con sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote;
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies*p.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-*undecies*p.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies* p.), punito con sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote;
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-*quaterdecies* p.), punito con sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote.

In caso di commissione dei suddetti delitti sono applicabili all'ente le sanzioni interdittive previste *ex* art. 9, co. 2, D. Lgs. n. 231/2001, per una durata non superiore a due anni.

Viene introdotto anche il nuovo **art. 25-*duodevicies* "*Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*",** che amplia il catalogo dei reati presupposto con l'aggiunta delle ulteriori fattispecie di:

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies*p.), punito con sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote;
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*terdecies* p.), punito con sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote.

Nel caso delle sopraesposte fattispecie, qualora l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la loro commissione , è prevista l'applicazione della sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, co. 3, D. Lgs. n. 231/2001,

Infine, la norma in esame prevede l'estensione della confisca allargata anche per i reati di *(i)* ricettazione di beni culturali, di *(ii)* impiego di beni culturali provenienti da delitto, di *(iii)* riciclaggio di beni culturali, di *(iv)* autoriciclaggio di beni culturali e di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali

- Con il **Decreto legislativo n.156 del 4 ottobre 2022** si è voluto assolvere da parte del Governo Italiano agli impegni di quanto prescritto nell'Art.3 "Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale". Gli interventi per il raggiungimento dei suddetti impegni hanno interessato il D.Lgs nei seguenti articoli:
 - Art. 25 con l'inserimento dell'abuso d'ufficio nella rubrica dell'Art. 322-bis c.p. e nel testo del primo comma dell'Art. 323 c.p. (Abuso d'ufficio). Si è inteso così estendere i reati già contemplati nell'Art.25 (peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione), anche all'abuso di ufficio
 - Art. 25-sexiesdecies con la modifica dell'Art.301 del DPR n.43/1973 (Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca) per cui è ordinata la confisca di somme di danaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona se non è possibile la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto
 - Art. 24 con l'aggiunta del comma 3-bis all'Art.2 L.898 23 dicembre 1986 (frode in agricoltura) viene fatto riferimento agli articoli di Codice penale 240-bis e 322-ter in tema di confisca
 - Art. 25-quinquiesdecies con la modifica nel testo del comma 1-bis dei reati tributari riguardanti sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto.
- Con il **D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022**, "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari", ha introdotto alcune modifiche:

- all'art. 640 c.p. – richiamato dall'Art. 24 del D.Lgs. 231/2001 "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture"; e
- all'Art. 640-ter c.p. – richiamato dall'Art. 24 "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture" del D.Lgs. 231/2001, e dall'Art. 25-octies.1 "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti" del D.Lgs. 231/2001.

7. <u>Nel corso del 2023 ci sono stati i seguenti aggiornamenti:</u>

- Con il **decreto del Ministero dell'interno del 3 febbraio 2023** "Determinazione del costo medio del rimpatrio, per l'anno 2023" dei cittadini il cui soggiorno è irregolare, è stato determinato il costo per il rimpatrio per l'anno 2023 che ha inciso sull'art. 25-duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".
- Con il **D.lgs. 24/2023** "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" ha previsto:
 - L'attivazione della procedura di Whistleblowing in tutti i settori pubblici e privati indipendentemente dall'adozione di un Modello 231/01, sono state introdotte nuovi canali e modalità di segnalazione della violazione, definito il ruolo dell'ANAC e sono state estese le tutele per il segnalante.
- Con il **decreto 59 del 4 aprile 2023** recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo n.152/2006" il legislatore ha regolamentato la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti, che si compone delle procedure e degli adempimenti di cui agli articoli 189,190 e 193 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) istituito ai sensi dell'Art. 6 del Decreto Legge n. 135/2018 convertito con modificazioni dalla dell'undici febbraio 2019, n.12
- Con la **legge n. 50 del 5 maggio 2023** di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. n. 20/2023 (c.d. "decreto Cutrò"), recante "disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" ha introdotto alcune modifiche che hanno interessato, tra l'altro, alcuni articoli del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" (T.U. Immigrazione) richiamati nell'art. 25-duodecies del D.lgs. 231/2001 "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare":
 - l'art. 8 del D.L. 10 marzo 2023, n. 20 e s.m.i., ha modificato l'art. 12 c. 1 e c. 3 (quest'ultimo richiamato dal D.lgs. 231/01) del T.U. Immigrazione innalzando di un anno i rispettivi limiti minimi e massimi di pena detentiva per i delitti concernenti l'immigrazione clandestina ed ha introdotto l'art. 12 bis, "morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina".
 - L'art. 2 del Decreto, invece, introduce all'art. 22 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) del citato T.U., modifiche relative alle procedure per il rilascio di nulla osta al lavoro per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, e agli effetti del medesimo nulla osta.
- Con la **legge 60 del 24 maggio 2023** recante "Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza" che con le modifiche apportate in materia di procedibilità d'ufficio all'articolo 270-bis. 1 c.p. ha interessato l'Art.25-quater del D.Lgs 231/01 (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico) e con le modifiche apportate sempre in materia di procedibilità d'ufficio all'articolo 416-bis.1 c.p. ha interessato l'Art. 24-ter del D.Lgs231/01 (Delitti di criminalità organizzata) e la fattispecie dei reati della sezione "Reati transnazionali".
- Con la **legge 93 del 14 luglio 2023** contenente "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione*

elettronica", che è andata ad incidere, ampliandola, la responsabilità amministrativa degli enti per i delitti in materia di violazione dei diritti d'autore di cui all'art. 25-novies del D.lgs. n. 231/2001 e in particolare la legge:

- estende la portata del **delitto di cui al comma 1 dell'articolo 171 -ter della legge 22 aprile 1941, n. 633** aggiungendo una nuova lettera h -bis) che punisce "chiunque abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85 -bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita";
- interviene sulla disciplina della **norma incriminatrice di cui all'articolo 174 -***ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633 apportando le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) dopo la parola: «duplica,» sono inserite le seguenti: «mette a disposizione,»; 2) dopo la parola: «supporti» sono inserite le seguenti: «o servizi»; b) al comma 2: 1) dopo la parola: «noleggiate» sono inserite le seguenti: «o per la quantità di opere o materiali protetti resi potenzialmente accessibili in maniera abusiva attraverso gli strumenti di cui al comma 1»; 2) le parole: «euro 1032,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 5.000».

- Con il **D.L. 105/2023 coordinato con la Legge di conversione n. 137 del 9 ottobre 2023** recante "Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché' in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione" ha introdotto le seguenti modifiche:
 - Modifica il testo dell'Art.24 D.Lgs231/01 e inserimento al suo interno delle fattispecie dei reati di Turbata libertà degli incanti (Art.353 c.p.) e di Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Art.353-bis c.p.);
 - Modifica la rubrica ed il testo dell'Art.25-octies.1 D.Lgs231/01 e inserimento al suo interno dalla fattispecie del reato di Trasferimento fraudolento di valori (Art.512-bis c.p.);
 - Inserimento nell'Art.25-undecies D.Lgs231/01 dell'Art.255 D.Lgs152/2006 (Abbandono rifiuti) e modifica dell'Art. 452-bis c.p. (Inquinamento ambientale) e Art 452-quater c.p. (Disastro ambientale).

8. Nel c**orso dell'anno 2024** sono intervenuti i seguenti aggiornamenti normativi:

- la **legge n. 6/2024**, entrata in vigore il giorno 8 febbraio 2024, recante «Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del Codice Penale" il legislatore è intervenuto per rafforzare la tutela del patrimonio culturale, aggiungendo alla disciplina penale già introdotta dalla Legge 22/2022, che aveva anche ampliato il Catalogo dei Reati presupposto, un **ulteriore apparato di sanzioni per condotte lesive dei beni culturali**.

 Con tale intervento il legislatore ha modificato l'art. 25 septiedecies, D.lgs. 231/2001, rubricato "disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in materia di delitti contro il patrimonio culturale", che viene incrementato di un nuovo "reato presupposto", nello specifico della fattispecie di reato di cui all'art. 518 duodecies c.p. "Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici". Tale fattispecie di reato sanziona la condotta di: (i) "*chiunque distrugge disperde deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui"; (ii) "chiunque fuori dei casi di cui al primo comma deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità*". Va specificato che per la fattispecie di reato presupposto in questione si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote per un valore di un minimo di € 77.469,00 e un valore massimo di € 1.084.559,00.

- Con il comma 9 del Decreto-legge **n. 19/2024**, entrato in vigore il **2 marzo 2024**, relativo alle "*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza* (PNRR)", il legislatore è intervenuto modificando l'art. **512-bis c.p**., rubricato "trasferimento fraudolento di valori", recentemente inserito all' interno dell'art. **25 *octies*.1 del D. Lgs.231/2001**.

 Con tale intervento il legislatore ha di fatto, seppur indirettamente, modificato il D.lgs. 231/2001

aggiungendo una nuova condotta penalmente rilevante alla fattispecie di reato presupposto *ex*. art. 512 *bis c.p.*. In particolare, il legislatore ha aggiunto la seguente disposizione: «*La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni*».

Va specificato che per la fattispecie di reato presupposto in questione si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote per un valore di un minimo di € 64.557,50 e un valore massimo di € 929.622,00 nonché l'applicazione di tutte le misure interdittive di cui all'art. 9, comma 2, quali: (i) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; (ii) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni; (iii) licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; (iv) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; (v) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi; (vi) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- In data 29 giugno 2024 è entrato in vigore il **D. Lgs. 14 giugno 2024 n. 87** che in attuazione della delega per la riforma fiscale (articolo 20, Legge 9 agosto 2023, n. 111), ha ampiamente revisionato il D.lgs. 74/2000. Lato penale, le innovazioni apportate dal Decreto riguardano:
 - la distinzione tra crediti inesistenti e crediti non spettanti, ai fini della applicazione delle fattispecie di indebita compensazione (articolo 10-quater D. Lgs. n. 74/2000) - inserito il comma 2-bis che prevede una specifica causa di non punibilità riguardante la sola fattispecie dell'indebita compensazione di crediti non spettanti;
 - la riformulazione delle fattispecie di omesso versamento di ritenute certificate (articolo 10-bis D. Lgs. n. 74/2000) e di omesso versamento dell'IVA (articolo 10-ter D. Lgs. n. 74/2000);
 - il sequestro dei beni finalizzato alla confisca (articolo 12-bis D.Lgs. n. 74/2000);
 - le cause di non punibilità previste dall'articolo 13 D. Lgs. n. 74/2000;
 - la modifica dell'art. 13-bis D. Lgs. n. 74/2000 in materia di circostanze attenuanti;
 - l'introduzione di nuove disposizioni per coordinare il rapporto tra processo penale e giudizio tributario.
- Con la **Legge n. 90 del 28 Giugno 2024** "disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici" (c.d. "*legge sulla cybersicurezza*"), in generale, mira ad aumentate la sicurezza informatica per **difendersi dai cyber-attacchi**, aumentando le **sanzioni previste per i c.d. "*computer crimes*"**. In particolare, la L. 90/2024 introduce **modifiche sostanziali e procedurali riguardanti i reati informatici**: prevede un **innalzamento delle pene**, **estende i confini del dolo specifico**, introduce **nuove circostanze aggravanti** e/o **vieta le attenuanti** per diversi reati che siano stati commessi tramite l'utilizzo di **apparecchiature informatiche** al fine di ottenere **indebiti vantaggi con danno altrui**, o per **accedere abusivamente a sistemi informatici** e/o per **intercettare o interrompere comunicazioni informatiche e telematiche,** introduce nuovi reati come l'estorsione mediante reati informatici di cui al novellato articolo 629 c.p. 3° comma.

 La legge sulla cybersicurezza ha altresì **notevoli impatti in materia di responsabilità amministrativa degli ex D.lgs. n. 231/2001** (di seguito " **Decreto 231** "), alla luce delle modifiche apportate al **reato presupposto** previsto e punito dall'art. 24-bis del Decreto 231 " **Delitti informatici e trattamento illecito di dati** ":
 - l'art. 20 della L. 90/2024, ha stabilito un generale innalzamento delle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente (da 200 a 700 quote) in relazione alla commissione dei reati informatici contemplati nell'art. 24-bis (art. 615-ter, 617- quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del Codice penale);
 - introduzione all'art. 24-bis del Decreto del nuovo comma 1-bis che richiama il nuovo reato di "estorsione informatica" ex art. 629, terzo comma, del codice penale ai sensi del quale "chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona

incapace per età o per infermità".

- Il nuovo reato di estorsione prevede, pertanto, pene specifiche per le condotte estorsive realizzate tramite mezzi informatici o telematici, con possibile incriminazione dell'ente nel caso in cui vi sia interesse o vantaggio per lo stesso (con sanzioni pecuniarie da trecento a ottocento quote e interdittive per una durata non inferiore a due anni);
- rimozione dal comma 2 dell'art. 24-bis del Decreto dei riferimenti all'art. 615-quinquies c.p., abrogato dalla L. 90/2024, e sostituzione con l'articolo 635-quater.1 ("Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico"2), i cui contenuti sono sovrapponibili, seppur inaspriti dalla previsione di due nuove circostanze aggravanti e sanzioni pecuniare sino a quattrocento quote.
- All'art. 640 c.p. è stato inserito il comma 2-ter che prevede "se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione".

- Con il **Decreto Legge n. 92 del 4 luglio 2024** "Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia" poi convertito e modificato dalla Legge n. 112 dell'8 agosto 2024 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia" sono stati introdotti il primo comma e secondo comma dell'art.314-bis c.p. (Indebita destinazione di denaro o cose mobili) ribattezzato "peculato per distrazione" e modificato l'Art. 322-bis c.p.. In particolare:
 - All'articolo 322-bis del codice penale è inserita la seguente: «, 314-bis» e, alla rubrica, dopo la parola: «Peculato» sono inserite le seguenti: «,indebita destinazione di denaro o cose mobili».
 - All'articolo 323-bis, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «314» e' inserita la seguente: «, 314-bis».
 - E, quindi, all'articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al comma 1, secondo periodo, le parole: «articoli 314, primo comma, 316 e 323» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 314, primo comma, 314-bis e 316» e, alla rubrica, dopo la parola: «Peculato» sono inserite le seguenti: «, indebita destinazione di denaro o cose mobili» e le parole: «e abuso d'ufficio» sono soppresse.))
- In data 25 agosto 2024, **la Legge 9 agosto 2024, n. 114** (c.d. "Legge Nordio"), recante "Modifiche al Codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare", pubblicata nella G.U. n. 187 del 10 agosto 2024 con la quale:
 - è stato abrogato il reato di **"abuso d'ufficio" (art. 323 c.p**.), richiamato, tra i reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti *ex* **art. 25 del D.Lgs. 231/2001**, *"Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio"*, che costituisce una modifica discussa e impattante sull'ordinamento vigente;
 - inserito nell'art. 323-ter c.p. (cause di non punibilità) l'art. 346 bis c.p.
 - sostituito il testo dell'art. 346 bis c.p.
 - eliminati i riferimenti all'art. 323 c.p. (abrogato) dagli artt. 322 bis, 323 bis e 323 ter c.p.
- Il 3 ottobre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il **decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141** contenente le "*Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi*" che è entrato in vigore dal 4 ottobre 2024, e con il quale viene abrogato il Testo Unico, 23 gennaio 1973, n. 43, ossia il "*Testo unico delle disposizioni in materia doganale*" (TULD), che aveva rappresentato fino a oggi il quadro normativo di riferimento in materia doganale. Il TULD è ora sostituito da una normativa più moderna, allineata alle disposizioni unionali.

 La riforma prevede un importante snellimento, poiché i 352 articoli del TULD (la maggior parte dei quali, però, era inapplicata sin dall'entrata in vigore del Codice Doganale dell'Unione) sono ora sostituiti dai 122 articoli dell'attuale Decreto, che contiene la raccolta delle disposizioni complementari al codice doganale dell'Unione e la revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette.

 Tra le principali novità:

- la semplificazione delle procedure di accertamento, riscossione e liquidazione e il rafforzamento dello Sportello Unico Doganale, punto di accesso telematico che mira a centralizzare le verifiche necessarie (ad esempio: controlli sanitari, fitosanitari, di sicurezza) per l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, riducendo tempi e costi per gli operatori;
- la sostanziale revisione delle disposizioni in materia di controllo e accertamento doganale per le merci in entrata e in uscita da e verso i Paesi terzi, con la definitiva abrogazione dell'istituto della controversia doganale e l'introduzione dei diritti previsti dallo Statuto dei diritti del contribuente (rafforzamento del diritto di difesa, riconoscimento del contraddittorio come diritto fondamentale degli operatori e l'obbligo di motivazione rafforzata dell'accertamento in caso di presentazione di osservazioni difensive);
- l'inclusione dell'IVA e di altri tributi nazionali tra i diritti di confine;
- la revisione del contrabbando e delle sanzioni amministrative

Con il D.Lgs. 141/2024 si estende anche **il raggio di azione della responsabilità amministrativa da reato delle Società** che nell'elenco degli illeciti, a partire dal 2020 (art. 25-sexdecies D.Lgs. 231/2001), conteneva già i reati di contrabbando.

L'intervento del Legislatore ha portato innanzitutto **all'ampiamento delle misure interdittive applicabili** all'ente. Nelle ipotesi di contrabbando con omesso versamento di imposte o diritti di confine, infatti, oltre alle misure già previste, come il divieto di pubblicizzare beni o servizi, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, sono ora introdotte anche **l'interdizione dall'esercizio dell'attività e la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito**.

Il "nuovo Tuld", inoltre, ha un impatto in materia di **violazioni contemplate dal Testo unico accise (D.Lgs. 504/1995, TUA)**, **le quali sono ora inserite tra i reati presupposto del D.Lgs. 231/2001**, causando inevitabili ripercussioni sulle imprese che importano e commerciano merci soggette ad accise (tabacchi, alcolici e prodotti energetici) che rischiano di incorrere in pesanti sanzioni.

L'art. 4 del d.lgs. n. 141 del 2024, in particolare, è intervenuto in relazione a tale materia giuridica, stabilendo quanto segue: "*1. All'articolo 25-sexiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43» sono sostituite dalle seguenti: «dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504»; b) al comma 2, le parole: «i diritti di confine» sono sostituite dalle seguenti: «le imposte o i diritti di confine»; c) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b)»*".

Ebbene, fermo restando che tali modifiche sono state così concepite in "attuazione dei criteri di delega", con il comma primo, il rinvio ai reati previsti dal testo unico di cui al d.P.R. 43/1973 (…) è sostituito dal rinvio ai reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari di cui all'allegato 1 dello schema di decreto in esame"[117] mentre, da un lato, "*al comma 2, viene inserito il riferimento, oltre che ai diritti di confine, anche alle imposte*", dall'altro, al "*comma 3, viene ampliato il novero delle sanzioni interdittive applicabili, includendovi anche, limitatamente alla fattispecie di cui al comma 2, l'interdizione dall'esercizio dell'attività (art. 9, comma 2, lett. a) e la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito (art. 9, comma 2, lett. b)*".

- La Legge n.187 del 9 dicembre 2024 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali" ha:
 - Modificato il testo dell'Art.18-ter D. Lgs.286/1998 (Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), e modificato l'Art.22 D. Lgs.286/1998 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) facenti parte dell'Art. 25-duodecies del D. Lgs 231/01 (Reati di impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno)
- La Legge di conversione n. 166 del 14 novembre 2024 "Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano" ha comportato

- Inserimento e modifica dell'Art. 181-bis L.633/1941 (Legge sulla protezione del diritto d'autore) – Modifica al testo degli Artt. di codice penale 171-bis, 171-ter, 171-septies L.633/1941 (Legge sulla protezione del diritto d'autore)

Entrambi facenti parte dell'Art. 25-novies del D. Lgs 231/01 (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)

9. **Nel corso dell'anno 2025** sono intervenuti i seguenti aggiornamenti normativi:

- **Con il provvedimento L. n.80 del 9 giugno 2025** che ha convertito il D. L. n. 48 dell'11 aprile 2025 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché' di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario" è stato:
 - Introdotto l'art. 270-quinquies.3 c.p. (Detenzione di materiale con finalità di terrorismo);
 - Introdotto e modificato l'Art. 435 c.p. (Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti)

 Entrambi facenti parte dell'Art. 25-quater del D. Lgs 231/01
 - Modificato l'Art. 640 c.p. (Truffa) facente parte dell'Art. 24 del D. Lgs 231/01
- Il **D.Lgs n.81 del 12 giugno 2025** "Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie" ha apportato:
 - Modifiche testo Art. 88 (Circostanze aggravanti del contrabbando) del D.Lgs n.141 del 26 settembre 2024 facente parte dell'Art. 25-sexiesdecies del D.Lgs 231/01 (Contrabbando)
- La **Legge n.82 del 6 giugno 2025** "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali" che ha:
 - Inserito tra i reati presupposto del D.Lgs 231/01, l'Art.25-undevicies "Delitti contro gli animali";
 - Modificato il testo e introdotto l'Art.544- bis c.p. (Uccisione di animali), Art.544-ter c.p. (Maltrattamento di animali), Art. 544-quater c.p. (Spettacoli o manifestazioni vietati), Art.544-quinquies c.p. (Divieto di combattimenti tra animali), introdotto l'Art. 544-septies (Circostanze aggravanti);
 - Sostituito e introdotto l'Art. 638 c.p. (Uccisione o danneggiamento di animali altrui) Modificato il testo dell'Art. 727-bis c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) e Art. 733-bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'intero di un sito protetto) facenti parte dell'Art. 25-undecies del D. Lgs 231/01 (Reati ambientali)
- Il **Decreto-legge n.116 dell'8 agosto 2025** "Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché' in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi" ha provveduto ad un generale aumento delle quote relative alle sanzioni pecuniarie, modifiche e nuove introduzioni di reati contemplati sia dal D.Lgs n.152/2006 (Norme in materia ambientale) che dal Codice Penale in materia di bonifiche e contrasto all'inquinamento e al disastro ambientale)e, in particolare, ha introdotto e modificato:
 - articolo 452-septies c.p. (Impedimento del controllo);
 - articolo 452-terdecies c.p. (Omessa bonifica);
 - articolo 452-quaterdecies c.p. (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), norma peraltro già riferibile in precedenza al reato presupposto dell'articolo 260 del d.lgs. n. 152/2006;
 - articolo 255-bis d.lgs. n. 152/2006 (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari), reato introdotto dallo stesso decreto-legge 8 agosto 2025 n. 116;
 - articolo 255-ter d.lgs. n. 152/2006 (Abbandono di rifiuti pericolosi), reato introdotto dallo stesso decreto-legge 8 agosto 2025 n. 116;
 - articolo 256 d.lgs. n. 152/2006 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata), norma anche modificata dallo stesso decreto-legge 8 agosto 2025 n. 116;
 - articolo 256-bis d.lgs. n. 152/2006 (Combustione illecita di rifiuti), norma anche modificata dallo stesso decreto-legge agosto 2025 n. 116;

- articolo 259-ter d.lgs. n. 152/2006 (Delitti colposi in materia di rifiuti), norma introdotta dallo stesso decreto-legge 8 agosto 2025 n. 116 che prevede la punibilità dei fatti di cui agli articoli 255-bis (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari), 255-ter (Abbandono di rifiuti pericolosi), 256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) e 259 (Spedizione illegale di rifiuti) d.lgs. n. 152/2006 anche se commessi per colpa
- ha Inserito l'Art.212 comma 19-ter (Albo nazionale gestori ambientali)
- esteso quanto previsto per le operazioni sotto copertura, già contemplate dai reati transnazionali, anche ai reati ambientali con la modifica dell'Art.9 comma 1 lettera a) Legge n.146 del 16 marzo 2006.

- La **legge n.132 del 23 settembre 2025 "**Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale" ha
 - Modificato l'Art. 2637 c.c. (Aggiotaggio) facente parte dei Reati societari Art.25-ter D.Lgs231/01
 - Modificato l'Art. 171 Legge 633/41 del 22/04/1941 (Legge sulla protezione del diritto d'autore) facente parte dei "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore" Art.25-novies D.Lgs231/01
 - Modificato l'Art. 185 TUF (Manipolazione del mercato) facente parte dei "Reati di abuso di mercato" Art.25-sexies D.Lgs231/01.
- La **legge n.147 del 3 ottobre 2025** "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi*" ha modificato l'Art. 25-undecies D.Lgs. 231/01(Reati ambientali)

 Del Codice Penale ha:
 - Modificato gli Art.452-quaterdecies (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), 452-sexies (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività), 452-septies (Impedimento del controllo),452-terdecies (Omessa bonifica)

 Del D.Lgs. n.152/2006:
 - Modificati gli Artt.212 (Albo nazionale gestori ambientali), 255 (Abbandono di rifiuti non pericolosi),256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata),258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari); 255-bis (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari), 255-ter (Abbandono di rifiuti pericolosi), 256-bis (Combustione illecita di rifiuti), Art. 259 (Spedizione illegale di rifiuti), 259-bis (Aggravante dell'attività d'impresa), 259-ter (Delitti colposi in materia di rifiuti)
- Il **D.L. n.146 del 3 Ottobre 2025** coordinato con la Legge di conversione n.179 del 1° dicembre 2025, "Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio" ha:
 - Modificato l'Art.22 D. Lgs. n.286/98 "Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato "con l'inserimento dei commi 2-bis.1 e 2-bis.2
- Il D**.Lgs. n. 211 del 30 Dicembre 2025** "*Attuazione della direttiva 2024/1226/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673*" ha comportato:
 - Introduzione del nuovo **Art. 25-octies.2** del D.Lgs. 231/2001 "Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea "che inserisce nel catalogo dei reati presupposto le fattispecie previste dal codice penale nel nuovo capo I-bis (del Libro II – Titolo I) i seguenti articoli di Codice Penale: Art. 275-bis (Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea); Art. 275-ter (Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea); Art. 275-quater (Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività); Art. 275-quinques (Violazione colposa di misure restrittive dell'Unione europea); Art. 275-sexies (Circostanze aggravanti); Art. 275-septies (Circostanze attenuanti); Art. 275-octies (Confisca obbligatoria); Art. 275-novies (Pubblicazione della sentenza di condanna); Art. 275-decies (Giurisdizione)
 - Modificato l'Art.12 D.Lgs n.286 /1998 "Disposizioni contro le immigrazioni clandestine" con l'aggiunta del comma 1-bis che prende in considerazione i fatti di cui al comma 1 qualora siano commessi in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea.

- Modificato gli Artt. 10 (prevede che per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applichi sempre una sanzione pecuniaria, determinata per quote (da 100 a 1.000), con importo variabile tra 258 e 1.549 euro, salvo i casi in cui la legge stabilisce il calcolo in percentuale sul fatturato globale dell'ente. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta) e 13 (concernente le sanzioni interdittive, queste si applicano esclusivamente ai reati per i quali sono espressamente previste, in presenza di profitto rilevante, gravi carenze organizzative o reiterazione degli illeciti, con durata compresa tra tre mesi e due anni, salvo le esclusioni di legge. Le sanzioni interdittive hanno una durata compresa tra tre mesi e due anni, fatti salvi i casi disciplinati dagli articoli 25, comma 5, e 25-octies.2, comma 3, e non trovano applicazione nelle ipotesi previste dall'articolo 12, comma 1) del D.Lgs 231/01 in merito alla sanzione amministrativa pecuniaria ed alle sanzioni interdittive
- Modificato l'Art. 1 del D.Lgs n. 24/2023 mediante l'introduzione del comma 1-bis ad opera dell'Art. 7 del D.Lgs n. 211/2025, con estensione dell'ambito di applicazione oggettivo della tutela alle persone che segnalano violazioni delle misure restrittive dell'Unione europea
-

2. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

2.1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 (di seguito il "Decreto") e successive modifiche e/o integrazioni,che introduce la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità d'impresa ad alcune convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia, tra cui la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella repressione di alcuni illeciti penali il patrimonio degli Enti (ed, in definitiva, gli interessi economici dei soci) che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato o nel cui interesse il reato sia stato commesso. Fino all'entrata in vigore del Decreto, infatti, il principio della "personalità" della responsabilità penale (art. 27, comma 1, Costituzione) lasciava gli Enti indenni da conseguenze sanzionatorie, diverse dall'eventuale risarcimento del danno, se ed in quanto esistente. La normativa in genere rappresenta dunque "l'epilogo di un lungo cammino volto a contrastare il fenomeno della criminalità d'impresa attraverso il superamento del principio, insito nella tradizione giuridica nazionale, *societas delinquere non potest*e nella prospettiva di omogeneizzare la normativa interna a quella internazionale di matrice prevalentemente anglosassone, ispirata al c.d. pragmatismo giuridico" (*cfr. Cassazione Penale Sez. Unite Penali, 2/7/2008, n. 26654*). Sebbene non si possa parlare di responsabilità penale in senso stretto, per non contraddire il dettato costituzionale, si tratta comunque di una responsabilità da reato che comporta sanzioni economiche e misure interdittive che sono afflittive tanto quanto quelle penali.

Si tratta, secondo l'inquadramento della Suprema Corte (*ex plurimis* cfr. Cassazione Penale, Sez. VI, 17/09/2009, n. 36083), di un *tertium genus* di responsabilità.

Tali misure sanzionatorie – che verranno più analiticamente descritte in seguito, vedasi paragrafo 2.6 - comprendono anzitutto sanzioni pecuniarie, che si basano sul sistema delle quote, il cui numero oscilla per ciascun reato presupposto tra un minimo e un massimo edittale, ed anche l'importo delle singole quote oscilla tra un minimo di circa 258 Euro ed un massimo di circa 1.549 Euro.

La determinazione del numero di quote da parte del giudice è commisurata alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'ente, all'attività eventualmente svolta per riparare le conseguenze dell'illecito commesso e per prevenirne altri. L'importo delle singole quote è invece fissato in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente al fine di garantire l'effettività della sanzione.

Le altre sanzioni previste sono la confisca, anche per equivalente, del prezzo o del profitto del reato, e le sanzioni interdittive, che, sulla base della tipologia del reato presupposto e sulla base dei principi di adeguatezza, proporzionalità e sussidiarietà, possono consistere nell'interdizione dall'esercizio dell'attività, nella sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito,

nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi, nel divieto di pubblicizzare beni o servizi, il tutto riferito alo specifico settore di attività dell'ente in cui è stato realizzato l'illecito.

La L. 3/2019 "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" ha introdotto una disciplina specifica per l'applicazione delle sanzioni interdittive ad alcuni reati contro la pubblica amministrazione (concussione, corruzione propria semplice e aggravata dal rilevante profitto conseguito dall'ente, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, dazione o promessa al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità da parte del corruttore, istigazione alla corruzione) disponendo un inasprimento (maggiore durata) del trattamento sanzionatorio; e disponendo altresì l'applicazione delle sanzioni interdittive nella durata originaria qualora l'ente prima della sentenza di primo grado si sia adoperato per evitare ulteriori conseguenze del reato e abbia collaborato con l'autorità giudiziaria per assicurare le prove dell'illecito, per individuarne i responsabili e abbia attuato modelli organizzativi idonei a prevenire nuovi illeciti e ad evitare le carenze organizzative che li hanno determinati.

Se il giudice applica sanzioni interdittive può anche disporre la pubblicazione della sentenza di condanna, in uno o più giornali, per estratto o per intero, misura potenzialmente idonea a recare grave impatto sull'immagine dell'ente.

Ciò posto, va anzitutto osservato che tale normativa si applica agli enti e società fornite di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica, ma non si applica allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

L'interpretazione giurisprudenziale ha ritenuto applicabile la normativa anche alle società di diritto privato esercitanti un pubblico servizio e alle società controllate da pubbliche amministrazioni, in particolare quelle a partecipazione mista pubblico-privata quali enti a carattere economico che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

La giurisprudenza di legittimità ha altresì confermato che il Decreto 231 può applicarsi esclusivamente ai soggetti collettivi, non potendosi pertanto includere le imprese individuali tra i destinatari della disciplina della responsabilità da reato degli enti.

Quanto al confine territoriale di applicazione della responsabilità da reato, l'art. 4 del Decreto 231 prevede che gli enti aventi la sede principale – ossia la sede effettiva ove si svolgono le attività amministrative e di direzione - nel territorio dello Stato rispondono anche in relazione a reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto e vi sia, anche relativamente all'ente medesimo, la richiesta del Ministro della Giustizia cui sia eventualmente subordinata la punibilità.

E' inoltre soggetto alla normativa italiana – quindi anche al Decreto 231 – ogni ente costituito all'estero che abbia però in Italia la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale, il che fa sorgere la questione del riconoscimento da parte dell'ordinamento italiano dell'efficacia esimente dei modelli organizzativi adottati in base a normative straniere, che potranno ritenersi idonei a spiegare efficacia esimente laddove rispondano ai requisiti previsti dal Decreto 231 e risultino efficacemente attuati.

Infine, la L. 146/2006, che ha ratificato la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea Generale il 15/11/2000 ed il 31/5/2021 ha previsto all'art. 10 la responsabilità degli enti per alcuni reati aventi carattere transnazionale, quali l'associazione per delinquere anche di tipo mafioso, l'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, il traffico di migranti.

La responsabilità dell'ente può altresì sussistere anche laddove l'autore dell'illecito abbia concorso nella sua realizzazione con soggetti terzi, estranei all'organizzazione dell'ente medesimo.

Il Decreto ha inteso costruire un modello di responsabilità dell'Ente in funzione preventiva: attraverso la previsione di una responsabilità da fatto illecito direttamente in capo alla Società si vuole sollecitare quest'ultima a organizzare le proprie strutture e attività in modo da assicurare adeguate condizioni di salvaguardia degli interessi penalmente protetti.

L'eventuale colpa dell'impresa, per un reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, è una colpa di carattere organizzativo: l'azienda viene dichiarata responsabile perché non si è saputa concretamente

organizzare per prevenire quel particolare tipo di reato (ad esempio, non ha saputo organizzare un efficace sistema di procedure e di protocolli comportamentali).

La responsabilità dell'Ente si pone parallela a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito, quando questo avviene a "vantaggio dell'ente" o anche solamente "nell'interesse dell'ente" (art 5, comma1, Decreto); dunque, non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimonialeo meno, all'Ente, bensì anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto illecito trovi ragione nell'interesse dell'Ente.

Il Decreto Legislativo n. 231/01 - come meglio descritto al par. 1.5. - all'art 6 ha previsto però un meccanismo diesonero dalla responsabilità amministrativa per le Società e per gli Enti che abbiano adottato ed efficacemente attuato un **"**Modello di organizzazione, gestione e controllo" (MOG) idoneo a prevenire i reati e gli illeciti amministrativi previsti dal Decreto. Tale documento "fotografa" l'intera organizzazione aziendale, dall'area amministrativa fino all'area tecnico-operativa; in ciascun settore dell'azienda vengono individuati i rischi concreti di commissione dei vari reati-presupposto (c.d. "*Analisi dei rischi*") ed elaborate le procedure di prevenzione deireati che dovranno essere rispettate da tutti i dipendenti della Società (Parti speciali del MOG).

L'efficace attuazione del modello richiede una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando emergono significative violazioni delle prescrizioni o intervengono mutamenti nell'organizzazione dell'ente o nell'attività dello stesso; un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello; adeguate iniziative di formazione e informazione del personale.

è stato elaborato un "*Codice Etico*" di comportamento ed un sistema disciplinare interno al fine di rendereeffettivo il rispetto delle suddette procedure, prevedendo sanzioni in caso di mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

In conclusione, l'adozione ed efficace attuazione di un "Modello di Organizzazione e Gestione", (tramite la creazione di idonee procedure e di un sistemadisciplinare, la nomina di un Organismo di Vigilanza che verifichi sul costante rispetto del MOG da parte di tuttii componenti della Società la formazione del personale e degli altri destinatari sul D.lgs 231/01, l'adozione di sistemi di gestione certificabili, e magari certificati, *audit* periodici), sarà idoneo a prevenire i reati–presupposto previsti dal Decreto e permetterà alla Società di essere esonerata da responsabilità per eventuali reati commessi da un Suo organo ovvero da un suo dipendente.

2.2. Requisiti per l'insorgenza della responsabilità amministrativa degli enti

La Società risponde in via amministrativa della commissione dei reati analiticamente indicati dal Legislatore nelDecreto in commento, qualora sussista il contemporaneo c concretizzarsi di tre requisiti:

Requisito soggettivo

In base all'art 5 del D.Lgs. n. 231/01, l'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unitàorganizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso - c.d. "**Soggetti apicali**" - come ad esempio, il Consiglio di Amministrazione,i consiglieri di amministrazione con poteri gestionali, il Direttore Generale, i liquidatori;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente - c.d. "**Soggetti subordinati**" - come ad esempio, i lavoratori subordinati, occasionali od autonomi, i consulenti aziendali, gli appaltatori di attività e servizi.

Non è, invece, configurabile una responsabilità dell'Ente nel caso in cui l'autore del reato o dell'illecito amministrativo abbia agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi.

La distinzione tra le categorie di soggetti, apicali e sottoposti, riveste indubbia rilevanza, in quanto ne deriva - come meglio esplicato *infra* – una diversa graduazione di responsabilità dell'Ente.

- Se il reato è commesso da un "soggetto apicale", la colpa dell'azienda è presunta, poiché si ritiene che l'organizzazione aziendale non abbia funzionato adeguatamente: sarà quindi onere della Società dover dimostraredi aver fatto tutto il possibile per evitare quel reato, e che quindi l'apicale, ha agito in modo

fraudolento rispetto al Modello organizzativo aziendale (art 6, comma 1, D.lgs n. 231/01).

- Se il reato è commesso da un "soggetto sottoposto", la colpa organizzativa dell'azienda si traduce invece nel non aver saputo dirigere e vigilare adeguatamente sull'operato di chi è sottoposto agli ordini degli apicali (art 7, comma 1, D.lgs. n. 231/01). In tal caso la colpa dell'azienda non è presunta e sarà la Pubblica Accusa a dover provare in giudizio che l'Ente, prima della commissione del reato, non aveva attuato un'efficace politica organizzativa idonea a prevenire quello specifico reato.

A questo riguardo, è importante ricordare che negli ultimi anni tra i reati presupposto sono stati inseriti anche l'omicidio e le lesioni colpose in violazione della normativa sugli infortuni del lavoro (art. 25 *septies*) ed i reati ambientali (art. 25 *undecies*); trattandosi di reati punibili anche per colpa, si capirà che la possibilità di coinvolgerela responsabilità amministrativa dell'ente è oggi divenuta estremamente attuale.

Nell'ottica della realizzazione di un programma d'interventi sistemici e razionali per l'adeguamento della Società alla normativa in materia, mediante la realizzazione di un Modello di Organizzazione e Gestione, devono essere considerate tutte le unità produttive ed ogni ambito aziendale.

In primis, sarà necessario identificare i soggetti dalla cui condotta illecita può derivare la responsabilità della Società. Sarà necessario analizzare e ben valutare l'organigramma e le *job description* aziendali.

Con riferimento alla sussistenza dei presupposti soggettivi per l'applicazione della norma in oggetto nei confrontidi soggetti estranei all'organizzazione aziendale, ma con cui la Società intrattiene rapporti stabili e continuativi, si è reso opportuno verificare la concreta esistenza nei confronti di tali soggetti di:

- poteri di indirizzo, vale a dire la facoltà della Società di impartire ordini e direttive specifiche e vincolantiriguardanti l'esecuzione dell'incarico conferito e le modalità di attuazione;
- poteri di controllo delle diverse fasi di espletamento della prestazione lavorativa;
- potere disciplinare e di censura.

L'analisi del rischio di reato ha quindi riguardato diverse figure di interlocutori (*outsourcer,* professionisti, consulenti, fornitori, appaltatori) i quali svolgono comunque funzioni comprese nel ciclo operativo dell'impresa,in stretto coordinamento con la Società ai fini del perseguimento di un Delegato disegno imprenditoriale. Peraltro,si ritiene che il loro inserimento nell'ambito dell'analisi debba essere limitato esclusivamente alla ricostruzione delle relazioni tra la Società e i predetti interlocutori, al fine di valutare la possibilità di commissione dei reati peril tramite o in concorso con soggetti esterni alla Società. Tali soggetti sono quindi da considerare Destinatari del MOG.

Requisito finalistico

Al fine di poter configurare la responsabilità amministrativa dell'Ente, **il reato deve essere commesso dai soggetti "apicali" o "sottoposti" nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.**

Conseguentemente, laddove la persona fisica abbia commesso il reato nell'esclusivo interesse proprio o di terzi, deve ritenersi esclusa la responsabilità dell'Ente, posto che l'assenza del criterio oggettivo dell'"interesse" o del "vantaggio" è indice della mancanza di collegamento finalistico dell'azione della persona fisica con l'organizzazione d'impresa.

Come chiarito dalla Relazione accompagnatoria al Decreto, il termine "**interesse**" assume una valenza "soggettiva", riferita cioè alla volontà dell'autore (persona fisica) materiale del reato (questi deve essersi attivatoavendo come fine della sua azione la realizzazione di uno specifico interesse dell'Ente), mentre il termine "**vantaggio"** assume una valenza di tipo "oggettivo" riferita ai risultati effettivi della condotta posta in essere dall'autore (il riferimento è ai casi in cui l'autore del reato, pur non avendo quale obiettivo un interesse dell'ente,realizza comunque un vantaggio in suo favore). Inoltre, mentre l'indagine sulla sussistenza del primo requisito (l'interesse) richiede una verifica "*ex ante*", viceversa quella sul "vantaggio" deve essere condotta necessariamente "*ex post*" dovendosi valutare solo il risultato della condotta criminosa.

Per quanto riguarda la natura di entrambi i requisiti, non è necessario che l'interesse o il vantaggio abbiano un contenuto economico.

La giurisprudenza di legittimità ha altresì precisato che il vantaggio si caratterizza come complesso dei benefici – soprattutto di carattere patrimoniale – tratti dal reato, che può valutarsi successivamente alla commissione di quest'ultimo anche in termini di risparmio di spesa (Cfr. Cass. Pen. Sentenza n.

3731/2020).

Il comma 2 dell'art. 5 del D.lgs. n. 231 sopra citato, delimita il tipo di responsabilità escludendo i casi nei quali ilreato è stato commesso dal soggetto perseguendo esclusivamente il proprio interesse o quello di soggetti terzi.

La norma va letta in combinazione con quella dell'art. 12, primo comma, lett. a), ove si stabilisce un'attenuazionedella sanzione pecuniaria per il caso in cui "*l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprioo di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricevuto vantaggio minimo*".

Se, quindi, il soggetto ha agito perseguendo sia l'interesse proprio che quello dell'ente, l'Ente sarà passibile di sanzione (a tal fine è dunque necessario che l'interesse personale del soggetto agente sia almeno in parte coincidente con quello dell'impresa) . Ove risulti prevalente l'interesse dell'agente rispetto a quello dell'Ente, sarà possibile un'attenuazione della sanzione stessa a condizione, però, che l'Ente non abbia tratto vantaggio o abbia tratto vantaggio minimodalla commissione dell'illecito.

Occorre peraltro osservare che, essendo stato esteso il catalogo dei reati presupposto a reati colposi (si pensi ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ai reati ambientali), si è posto il problema della compatibilità del criterio dell'interesse/vantaggio con tale tipologia di reati, ed al riguardo non vi è univocità nelle decisioni giurisprudenziali che in alcuni casi riferiscono l'interesse o il vantaggio alla condotta inosservante delle norme cautelari in forza di un giudizio ex ante (ad esempio risparmio di costi per la sicurezza o incremento della produttività a scapito della adozione di presidi antinfortunistici, cfr. Cass. Pen. n. 3731/2020), ed in altri casi intendono il criterio dell'interesse in chiave oggettiva, ossia ala tendenza obiettiva del reato a realizzare un interesse dell'ente).

Requisito oggettivo: le fattispecie di reato e di illecito

La responsabilità amministrativa dell'Ente sussiste esclusivamente nel caso in cui vengano commessi uno o più reati specificamente contemplati nel capo I, sezione III, agli articoli 24, 24-*bis*, 24-ter, 25, 25-bis, 25-bis1, 25-*ter*,25-*quater,* 25-*quate*r1, 25-*quinques*, 25-*sexies,* 25-*septies,* 25-*octies, 25 octies1* 25-*novies,* 25-*decies*, 25-*undecies*, 25- *duodecies*, 25-*terdecies*, 25-*quaterdecies, 25-quinquiesdecies, 25 sexiesdecies 25 septiesdecies e 25 duodevicies* del Decreto, nonché in caso di commissione di uno dei reati transnazionali di cui agli art. 3 e 10 della L. 146/2006 (cosiddetti "reati–presupposto").

2.3. I reati-presupposto

L'elenco dei reati presupposto previsto dal D.Lgs. n. 231/01 è in continuo ampliamento e negli ultimi anni sonostati inserite varie nuove fattispecie.

Attualmente i reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, previsti dal D.lgs. n. 231/2001,sono i seguenti:

- **Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea oper il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture** [art. 24 D.lgs. n. 231/01]:

 I delitti richiamati da tale articolo sono i seguenti:

 - Malversazione di erogazioni pubbliche (art 316 *bis* c.p.);
 - Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art 316 *ter* c.p.);
 - Frode nelle pubbliche forniture (art 356 c.p.);
 - Truffa in danno dello stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art 640, co. 2, n.1 c.p.);
 - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640 *bis* c.p.);
 - Frode informatica in danno allo stato o di altro ente pubblico (art 640 *ter* c.p.);
 - Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art 2 Legge n. 898/1986);
 - Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p. inserito da dl 105/23 coordinato con l. 137/2023);
 - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p. inserito da dl 105/23 coordinato con l. 137/2023).

- **Delitti informatici e trattamento illecito di dati** [art. 24 *bis* D.lgs. n. 231/01] – inseriti dalla L.

18.03.2008 n.48.

I delitti richiamati da tale articolo sono i seguenti:

- Falsità riguardanti documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
- ~~Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere unsistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.)~~ abrogato;
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (Art. 617 bis);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche otelematiche (art. 617 *quinquies* c.p.);
- Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 sexsies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635 *ter* c.p.);
- Danneggiamento dì sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 625 quater 1 c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635 *quinquies* c.p.);
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.);
- Estorsione (Art. 629 co. III c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

- **Delitti di criminalità organizzata** [art 24 *ter* D.lgs. 231/01] – inseriti dalla L. n. 94/2009.I delitti richiamati da tale articolo sono i seguenti:

 Associazione per delinquere (art 416 c.p.);
 - Associazione di tipo mafioso anche straniere (art 416 *bis* c.p.);
 - Scambio elettorale politico-mafioso (art 416 *ter* c.p.)
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art 74 DPR n. 309/90)
 - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art 630 c.p.)
 - Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestinenonché di più armi comuni da sparo (art 407, comma 2, lett. a, n.5, c.p.p.).
 - Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall´art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)

- **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio** [art 25 D.lgs. 231/01]

 I delitti richiamati da tale articolo sono i seguenti:

- Peculato (art 314 c.p.) limitatamente al primo comma;
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (Art. 314 bis c.p.)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art 316 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art 319 *quater* c.p.);
- Corruzione di persona incaricato di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- ~~Abuso d'ufficio (art 323 c.p.)~~ Abrogato;
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzionedi membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di stati esteri (art. 322 *bis* c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art 346 bis c.p.).

- **Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo, e in strumenti o segni di riconoscimento** [art 25 *bis* D.lgs. n. 231/01] – delitti legati alla contraffazione, inseriti dal DL n. 350/2001 e modificati dalla L. n. 99/2009.

 I delitti richiamati da tale articolo sono i seguenti:

 - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art 453c.p.);
 - Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valoridi bollo falsificati (art 459 c.p.);
 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo(art 460 c.p.);
 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bolloo di carta filigranata (461 c.p.);
 - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art 464 c.p.);
 - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art 473c.p.);
 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art 474 c.p.).

- **Delitti contro l'industria e il commercio** [art 25 *bis*.1 D.lgs. n. 231/01] I delitti richiamati da tale articolo sono i seguenti:

 - Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
 - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (513 bis c.p.);
 - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
 - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
 - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.);
 - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.).

- **Reati societari** [art 25 *ter* D.Lgs. 231/01]

 I delitti richiamati da tale articolo sono i seguenti:

 - False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
 - Fatti di lieve entità (art 2621 bis c.c.);
 - False comunicazioni sociali delle società quotate (art 2622 c.c.);

- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629- bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art 2635 bis c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

- **Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico -** [art. 25 *quater* D.lgs 231/01]I delitti richiamati da tale articolo sono i seguenti:

 - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico(art. 270-bis c.p.);
 - Circostanze aggravanti e attenuanti (art 270-bis 1 c.p.);
 - Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
 - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
 - Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art 270 quater2 c.p.);
 - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
 - Condotte con finalità di terrorismo (art 270 *sexies* c.p.);
 - Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
 - Attentato di terrorismo con ordigni micidiali od esplosivi (art 280 bis c.p.);
 - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 *bis* c.p.);
 - Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);
 - Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.);
 - Banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt.306 e 307 c.p.);
 - Reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: si ricordano, a tale proposito, le leggi emanate dallo Statoitaliano negli anni '70 e '80, al fine di combattere il terrorismo;
 - Reati diversi da quelli sopra indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazionedell'art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999.

- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** [art. 25 *quater.1* D.lgs n. 231/01] – inseriti con leggen. 7 del 09.01.2006.

 Il delitto richiamato da tale articolo è il seguente:

 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.).

- **Delitti contro la personalità individuale** [art. 25 *quinquies* D.lgs. 231/01] – inseriti con L. del 11.08.2003 n.228 e modificati dalla L. n. 38/2006 e dal D.lgs. n. 39/2014.

 I delitti richiamati da tale articolo sono i seguenti:

 - Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);

- Prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.);
- Pornografia virtuale (art 600 quater.1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art 603 bis c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.).

- **Abusi di mercato** [art. 25 *sexies* D.lgs 231/01] – inseriti dalla L. del 18.04.2005 n. 62.Artt. 184, 185, 187 bis, 187 *ter* D.Lgs. n. 58/1998:
 - Abuso di informazioni privilegiate (art 184 TUF);
 - Manipolazione del mercato (art 185 TUF).

- **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro** [art. 25 s*epties* D.lgs 231/01] – inseriti con legge del 03.08.2007 n. 123, e modificati dal D.lgs n. 81/2008 e s.m.i.

 I delitti richiamati da tale articolo sono i seguenti:
 - Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
 - Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.)

 entrambi commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

- **Ricettazione, riciclaggio impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio [art 25 *octies* D.lgs 231/01]**

 I delitti richiamati da tale articolo sono i seguenti:
 - Ricettazione (art 648 c.p.);
 - Riciclaggio (art 648-*bis* c.p.);
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art 648-*ter* c.p.);
 - Autoriciclaggio (art 648 *ter*1. c.p.).

- **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021**]
 - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
 - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
 - Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.);
 - Trasferimento fraudolento di valori (Art. 512-bis c.p. inserito da dl 105/23 coordinato con l. 137/2023).

- **Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea** (Art. 25-octies.2 del D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 211 del 30 Dicembre 2025] che inserisce nel catalogo dei reati presupposto le fattispecie previste dal codice penale nel nuovo capo I-bis (del Libro II – Titolo I) i seguenti articoli di Codice Penale:
 - Art. 275-bis (Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea);

- Art. 275-ter (Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea);
- Art. 275-quater (Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività);
- Art. 275-quinques (Violazione colposa di misure restrittive dell'Unione europea);
- Art. 275-sexies (Circostanze aggravanti);
- Art. 275-septies (Circostanze attenuanti);
- Art. 275-octies (Confisca obbligatoria);
- Art. 275-novies (Pubblicazione della sentenza di condanna);
- Art. 275-decies (Giurisdizione)

- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore** [art. 25 *novies* D.Lgs 231/01] – inseriti dalla Legge del23.07.2009 n. 99.
 I delitti richiamati da tale articolo sono i seguenti:
 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio:
 - Art.171 (1 comma, lett a) bis e 3 comma) L. 22 aprile 1941 n. 633;
 - Art 171 *bis* L. n. 633/1941;
 - Art 171 *ter* L. n. 633/1941;
 - Art 171 *septies* L. n. 633/1941;
 - Art 171 *octies* L. n. 633/1941
 - Art 174 *quinquies* L. n. 633/1941

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** [art. 25 ***decies*] – inserito con il D.Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011.**
 Il delitto richiamato da tale articolo è quello previsto dall'art 377 *bis* c.p.

- **Reati ambientali** [art 25 *undecies* D.lgs. 231/01] – inserito dall'art 2, co. 2, D.l.vo 7 luglio 2011, n. 121.
 - Nuovi Ecoreati introdotti da L. n. 68/2015:
 - Inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.);
 - Disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.);
 - Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinquies* c.p.);
 - Art. 452-septies (Impedimento del controllo);
 - Delitti associativi aggravati ai sensi dell'art 452 *octies* c.p.;
 - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.);
 - Art. 452-terdecies (Omessa bonifica)

 - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvaticheprotette (art. 727-bis c.p.);
 - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).
 - Reati previsti dal D.lgs. n. 152/06 (Codice dell'ambiente):

 Inquinamento idrico:

 ▪ Scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione (rispettivamente art. 137, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 152/06);

 ▪ Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5, primo e secondo periodo,D.Lgs. n. 152/06);

 ▪ Violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, comma 11, D.Lgs.n. 152/06);

 ▪ Scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 137,

comma 13,Dlgs. n. 152/06);

Rifiuti

▪ Abbandono di rifiuti non pericolosi (Art. 255 d.lgs n. 152/06, inserito nel dlgs 231/02 dal dl 105/23 coordinato con l. 137/2023; modificato dal Decreto Legge n.116 dell'8 agosto 2025)

▪ Art.255-bis (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari inserito dal Decreto Legge n.116 dell'8 agosto 2025)

▪ Art.255-ter (Abbandono di rifiuti pericolosi, inserito dal Decreto Legge n.116 dell'8 agosto 2025) Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. n. 152/06);

▪ Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo e secondo periodo, D.Lgs.n. 152/06);

▪ Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attivitàconcernenti i rifiuti (art. 256, comma 4, D.Lgs. n. 152/06);

▪ Miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5, D.Lgs. n. 152/06);

▪ Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, D.Lgs. n.152/06);

▪ Art.256-bis (Combustione illecita di rifiuti, inserito dal Decreto Legge n.116 dell'8 agosto 2025)

▪ Predisposizione od uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4 e art. 260-bis, commi 6 e7, D.Lgs. n. 152/06);

▪ Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.Lgs. n. 152/06);

▪ Art.259-bis (Aggravante dell'attività di impresa, inserito dal Decreto Legge n.116 dell'8 agosto 2025)

▪ Art.259-ter (Delitti colposi in materia di rifiuti, inserito dal Decreto Legge n.116 dell'8 agosto 2025)

▪ Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.Lgs. n. 152/06, ora Art. 452 *quaterdecies* c.p.);

▪ Sistema Informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 8, D.lgs. n. 152/06).

Bonifica siti inquinati:

▪ Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ed omissione dellarelativa comunicazione agli enti competenti (art. 257, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 152/06);

Inquinamento atmosferico:

▪ superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (art. 279, comma 5, D.Lgs.n. 152/06);

▪ commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Convenzione di a Washingtondel 3 marzo 1973);

▪ importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotteartificialmente (art.1, commi 1 e 2 e art. 2, commi 1 e 2, Legge n. 150/92);

▪ falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o alterati perl'importazione di animali (art. 3-bis, Legge n. 150/92).

Ozono:

- violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6, Leggen. 549/93).

Inquinamento navi:

- sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 202/07);
- sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 202/07).

- **Delitti contro gli animali [art. 25 undevicies introdotto con L. 82/2025]**
 - Art.544- bis c.p. (Uccisione di animali)
 - Art.544-ter c.p. (Maltrattamento di animali)

- Art. 544-quater c.p. (Spettacoli o manifestazioni vietati)
- Art.544-quinquies c.p. (Divieto di combattimenti tra animali)
- Art. 544-septies (Circostanze aggravanti)
- Art. 638 c.p. (Uccisione o danneggiamento di animali altrui)

- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** [art. 25-*duodecies* D.lgs. 231/01] – inseritocon il D.lgs. n. 109 del 16 luglio 2012.

 Si tratta dei reati previsti in relazione alla commissione del delitto di cui all'art 22, comma 12-*bis*, del D.Lgs. 25luglio 1998, n. 286: occupazione alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiornoprevisto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini dilegge, il rinnovo, revocato o annullato (art. 22, comma 12-bis, D.lgs. n. 286/98); art 12, co. 3, 3 bis, e 3 ter del Testo Unico di cui al d.lgs. 25 luglio 1998 n 286; art. 12, comma 5, Testo Unico di cui al decreto legislativo 25luglio 1998 n. 286; art. 12 bis morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina, introdotto dal D.l. 20/2023.

- **Razzismo e xenofobia [art. 25-*terdecies* D.lgs. 231/01].** Tale articolo richiama i delitti di cui all'art 3, comma3 bis, della Legge 13 ottobre 1975, n. 654 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 604 *bis* c.p. *"Propagandaed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa*".

- **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati [art. 25-*quaterdecies* D.lgs. 231/01]:**
 - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)
 - Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)

- **Reati tributari [art. 25-*quinquiesdecies* D.lgs. 231/01].** Tale articolo richiama i seguenti delitti di cui al **D.lgs.n. 74/2000:**
 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art 2, co. 1 eco. 1 bis);
 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri mezzi fraudolenti (art. 3);
 - Dichiarazione infedele (art 4);
 - Omessa dichiarazione (art 5);
 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1 e co. 2 bis);
 - Occultamento o distruzione dei documenti contabili al fine di evadere le imposte (art. 10);
 - Indebita compensazione" (art 10-*quater);*
 - Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11).

- **Contrabbando [art. 25-*sexiesdecies D*.lgs. 231/01].** Tale articolo richiama i delitti di cui al **D.lgs 141/2024 che ha abrogato il D.P.R. n. 43/1973:**
 - Contrabbando per omessa dichiarazione (Art. 78 D.lgs. 141/2024)
 - Contrabbando per dichiarazione infedele (Art. 79 D.lgs. 141/2024)
 - Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.lgs. 141/2024)
 - Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.lgs. 141/2024)
 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.lgs. 141/2024)
 - Contrabbando nell' esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.lgs. 141/2024)
 - Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.lgs. 141/2024)
 - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art.85 D.lgs. 141/2024)
 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.lgs.

141/2024)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.lgs. 141/2024);
- Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca (Art. 94 D.lgs. 141/2024)

- **Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]**
 - Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
 - Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
 - Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
 - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
 - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
 - Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
 - Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
 - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
 - Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

- **Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]**
 - Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
 - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

- **Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell´ambito della filiera degli oli vergini di oliva]**
 - Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
 - Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
 - Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
 - Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell´ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
 - Frode nell´esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
 - Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

- **Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]**
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
 - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
 - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
 - Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).

2.4. I DESTINATARI

Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione,

amministrazione, direzione o controllo in CNG FIBER TRADE EUROPE S.R.L., ai dipendenti, nonché a coloroi quali, pur non appartenendo all'Ente, operano su mandato della medesima o sono legati alla Società da rapporticontrattuali, non di lavoro dipendente.

CNG FIBER TRADE EUROPE S.R.L. adotta il presente Modello attraverso modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati, effettuando altresì periodiche adeguate iniziative di formazione e informazione del personale.

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

CNG FIBER TRADE EUROPE S.R.L. condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalleprevisioni del Modello e del Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecare a essa un vantaggio.

Fermo restando il dettato normativo di cui all'art. 5 del Decreto e la relativa prassi applicativa, i criteri che nella CNG FIBER TRADE EUROPE S.R.L. consentono di individuare e di identificare i soggetti in posizione apicalepossono essere così sintetizzati:

- Collocazione gerarchica al vertice dell'Ente;
- Assegnazione di poteri di spesa e di procura che consentono di svolgere talune attività, anche verso l'esterno,con un certo margine di autonomia.

È possibile identificare i soggetti apicali avvalendosi dell'organigramma aziendale, accessibile a tutti i dipendenti di "CNG FIBER TRADE EUROPE S.R.L.".

I soggetti destinatari del Modello sono specificamente i "Soggetti Apicali", i dipendenti di CNG FIBER TRADE EUROPE S.R.L., nonché i terzi che intrattengono rapporti d'affari con la Società.

Nello specifico i "Soggetti Apicali" sono stati individuati negli Amministratori (CdA) mentre i soggetti sottoposti all'altrui direzione sono stati individuati nei dipendenti di CNG FIBER TRADE EUROPE S.R.L. e nei soggetti terzi (collaboratori, consulenti e procuratori, pur tutelando la loro autonomia professionale previstadalla normativa sul diritto del lavoro).

Tutti i destinatari del Modello sopra citati devono comportarsi in conformità alle previsioni contenute nel CodiceEtico e nelle Parti Speciali del MOG.

2.5. La disciplina del tentativo

La responsabilità amministrativa dell'Ente può sussistere anche se il delitto presupposto si configura nella forma del tentativo, ossia quando il soggetto agente compie atti idonei in modo non equivoco a commettere un delitto e l'azione non si compie o l'evento non si verifica (art. 56 c.p.).

Rilevato che il tentativo è ontologicamente incompatibile con le contravvenzioni, **L'art 26** del Decreto 231 stabilisce che, in presenza di un delitto tentato, le sanzioni pecuniarie e interdittiveapplicabili all'Ente sono ridotte da un terzo alla metà.

Nel tentativo il bene protetto dalla norma viene posto in pericolo: di conseguenza, l'Ente che volontariamente impedisce l'azione o la realizzazione dell'evento compie un'inequivocabile scelta di campo in favore della legalità, eliminando la fonte di rischio o comunque impedendo che la stessa sprigioni definitivamente i suoi effetti dannosi.

Per tale ragione, il secondo comma dell'art 26 del Decreto stabilisce che l'Ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

2.6 Le sanzioni previste dal D.lgs. 231/01

Il quadro sanzionatorio delineato dalla sezione II del D.lgs. n. 231/01, all'art. 9 e seguenti, detta la disciplina generale delle sanzioni applicabili agli Enti.

In particolare, le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

a) Sanzione pecuniaria

Tale sanzione costituisce la sanzione "principale di base", di necessaria applicazione, del cui pagamento

risponde l'Ente con il proprio patrimonio o fondo comune.

L'art. 10 prevede che "*1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria. 2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille. 3. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni. 3-bis. Nei casi previsti dalla legge, la sanzione pecuniaria e' determinata in relazione alla specifica percentuale, indicata per ciascun illecito, del fatturato globale totale dell'ente relativo all'esercizio finanziario precedente quello in cui e' stato commesso il reato o, se inferiore, all'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria. Quando non e' possibile accertate il fatturato globale totale dell'ente, la sanzione pecuniaria e' applicata nell'importo determinato in relazione a ciascun illecito. 4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta*."

La sanzione pecuniaria viene determinata dal Giudice Penale secondo i parametri dettati dall'art 11 della l. 689/1981, integrati dal riferimento all'entità dei proventi ricavati dal reato e, soprattutto, dalla capacità economica/patrimoniale dell'Ente.

La sanzione è strutturata su un sistema per "quote": l'importo della quota può variare da un minimo di € 258 euro ad un massimo di € 1.549. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

In linea generale, quindi, fatti salvi i distinguo da fare rispetto ai vari reati contemplati dal Decreto, la sanzioneminima applicabile all'Ente è di € 25.800,00 mentre la sanzione massima è di € 1.549.370,70.

Per la determinazione del numero di quote il Giudice terrà conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'Ente;
- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione diulteriori illeciti.

La seconda operazione del Giudice sarà quella di determinare, all'interno dei valori predeterminati sopra indicati, il valore della singola quota sulla base delle condizioni economiche dell'Ente, allo scopo di assicurarel'efficacia della sanzione.

Casi di riduzione della sanzione pecuniaria

La sanzione pecuniaria, ai sensi **dell'art 12** del Decreto, è ridotta della metà e non può comunque essere superioread euro 103.291 se:

- *l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavatovantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo*.

Questa prima ipotesi di "fatto tenue" coinvolge lo spessore lesivo dell'illecito amministrativo dell'ente.

La particolare tenuità non ha ad oggetto il reato (che potrebbe essere tutt'altro che lieve) ma l'illecito dell'ente,il suo grado di coinvolgimento nell'illecito.

- *Il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.*

Tale riduzione trova la propria legittimazione sul versante criminologico, atteso che i reati che danno vita allaresponsabilità amministrativa dell'ente affondano le loro radici nel profitto.

Un'ulteriore ipotesi di riduzione della sanzione pecuniaria è disciplinata dal secondo comma dell'art 12 ed èlegata a condotte riparatorie.

La riduzione della pena pecuniaria va da un terzo alla metà se l'Ente, prima dell'apertura del dibattimento diprimo grado, dimostra:

- di aver risarcito integralmente il danno e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato oche comunque si è efficacemente adoperato in tal senso;

- di aver adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quelloverificatosi.

Ricorrendo entrambe le condizioni previste dall'art 12 del Decreto la sanzione è ridotta dalla metà a due terzi.In ogni caso la sanzione pecuniaria non può essere inferiore ad euro 10.329.

b) <u>Sanzioni interdittive</u>

Tali sanzioni, disciplinate dall'art 13 del D.lgs 231/01, si applicano solo in relazione ai reati per i quali sonoespressamente previste (reati di particolare gravità). L'Articolo prevede "*1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:*

a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b) in caso di reiterazione degli illeciti.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 e 25-octies.2 comma 3, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1"

Le sanzioni interdittive, elencate nell'art 9, comma 2, del Decreto, sono le seguenti:

1. interdizione dall'esercizio dell'attività;
2. sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
3. divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblicoservizio;
4. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
5. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Tali sanzioni, in grado di paralizzare lo svolgimento dell'attività dell'ente e di limitarne la capacità giuridica,hanno una funzione essenzialmente preventiva.

Per la loro applicazione, in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, è necessario che ricorraalmeno una delle condizioni previste dal primo comma del suddetto articolo 13:

a) *L'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è determinata o agevolata da gravi carenze organizzative*.

Tale condizione si fonda sul notevole disvalore del reato e dell'illecito amministrativo che accede.

Se il reato è commesso da soggetti che si trovano al vertice dell'azienda, questo evidenzia la propensione dell'ente stesso al conseguimento di illeciti profitti; se l'illecito è invece commesso dai dipendenti, si rileva l'esistenza di gravi carenze organizzative all'interno dell'ente, che vanno a giustificare un trattamento sanzionatorio più gravoso.

b) *In caso di reiterazione degli illeciti* (commissione di un illecito dipendente da reato nei cinque anni dalla sentenza definitiva di condanna per un altro precedente).

Tale condizione presenta analogie con l'istituto penale della recidiva infraquinquennale e mira a stigmatizzare la ricaduta dell'ente nell'illecito, sintomo della sua maggiore propensione alla criminalità legata al profitto.

Anche in tal caso la ricaduta nell'illecito potrebbe dipendere da gravi carenze organizzative dell'ente, tali da agevolare la reiterazione di reati.

La Legge n. 3/2019, come già osservato, ha modificato il secondo comma dell'art 13 prevedendo che "… *Fermo restando quanto previsto dall'art 25, comma 5, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiorea due anni …".*

A seguito della Legge 3/2019 la **sanzione interdittiva** prevista per i reati di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 25 D.lgs.231/01 è stata inasprita: se ante riforma era prevista una durata non inferiore ad un anno, con il Decreto spazza-corrotti il nuovo comma 5 dell'art 25 prevede che la sanzione interdittiva avrà durata ***"non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni***" ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero durata **"*non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni*"** se il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale.

Nell'art 25 è stato inserito, inoltre, **il nuovo comma 5 *bis*,** che introduce una sanzione interdittiva attenuata ("non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni") nel caso in cui prima della sentenza di primo grado l'Ente si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Le misure interdittive – qualora sussistano gravi indizi di responsabilità dell'Ente e vi siano fondati e specifici elementi che rendano concreto il pericolo di un'eventuale commissione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede – possono essere applicate, ex art. 45, su richiesta del Pubblico Ministero, anche in via cautelare, già nella fase delle indagini.

Inoltre, al verificarsi delle specifiche condizioni di seguito esposte, il Giudice – in sede di applicazione di una sanzione interdittiva che determinerebbe l'interruzione dell'attività dell'Ente – ha la facoltà di nominare un commissario con il compito di vigilare sulla prosecuzione dell'attività stessa, per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

Tali condizioni, previste dall'art 15 del D.lgs. 231/01, sono le seguenti:

- l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Il commissario curerà l'adozione e l'efficace attuazione di modelli di organizzazione e controllo idonei a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi e non potrà compiere atti di straordinaria amministrazionesenza l'autorizzazione del giudice.

Preme evidenziare che al punto 4 dell'art 15 del Decreto si dice che "… *il profitto derivante dalla prosecuzionedell'attività da parte del commissario giudiziale viene confiscato …".*

Appare chiaro il collegamento con la natura sanzionatoria del provvedimento adottato dal giudice: la confisca del profitto ha la funzione di enfatizzare questo aspetto nel senso che la prosecuzione dell'attività è pur sempre legata alla sostituzione di una sanzione e l'ente non deve essere messo nelle condizioni di ricavare alcun profittodalla mancata interruzione dell'attività.

L'art 16 del Decreto prevede anche <u>sanzioni interdittive definitive:</u> "… *può essere disposta l'interruzione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, all'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.".*

Tale interruzione definitiva dall'esercizio dell'attività è sempre disposta, e non si applicano le disposizioni di cui all'art 17 ("Riparazione delle conseguenze del reato") se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazioneai quali è prevista la sua responsabilità. Anche le sanzioni del "divieto di contrarre con la P.A." e "divieto di pubblicare beni e servizi" possono essere applicate dal giudice in via definitiva, qualora l'ente sia già stato condannato alle stesse sanzioni almeno tre volte negli ultimi sette anni.

c) <u>La confisca</u>

La confisca consiste nell'acquisizione coattiva da parte dello stato, del prezzo o del profitto del reato, salvo cheper la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede (art 19, comma 1, Decreto).

<u>*Prezzo*</u> del reato→ è costituito dalle cose, denaro o altra utilità, date o promesse per determinare o istigare alla commissione del reato;

<u>*Profitto*</u> del reato→ da intendersi come una conseguenza economica immediata ricavata dal fatto di reato.

Tale sanzione è sempre disposta con la sentenza di condanna ed assume il carattere di sanzione principale ed obbligatoria.

Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1 dell'art 19, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (c.d. "confisca per equivalente").

d) La pubblicazione della sentenza di condanna

Tale sanzione può essere applicata dal giudice quando l'ente soggiace all'irrogazione di una sanzione interdittiva: si tratta quindi delle ipotesi più gravi per le quali il Legislatore ha ritenuto legittimo la conoscenza della condanna a tutela dell'interesse pubblico.

La pubblicazione è eseguita a spese dell'Ente nei cui confronti è stata applicata la sanzione, in uno o più giornaliindicati dal Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'Azienda ha la sede principale.

- La struttura del sistema sanzionatorio previsto dal D.lgs. n. 231/01 è completata da una serie di disposizioni riferite alla reiterazione (art 20), alla pluralità di illeciti (art 21), alla prescrizione (art 22) e all'inosservanza dellesanzioni interdittive (art 23).

2.7. L'esonero della responsabilità amministrativa a carico degli Enti

Gli art. 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa degli Enti per i reati commessi, nell'interesse o a vantaggio dello stesso, sia da soggetti apicali sia da dipendenti. Si analizzano, nel proseguo, i suddetti articoli.

Soggetti apicali

In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale, **l'art. 6 del Decreto** prevede l'esoneroda responsabilità qualora la Società dimostri che:

a) *L'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dell'illecito, i modelli diorganizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito il "Modello");*
b) *Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporne e curarne l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;*
c) *Le persone hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente i Modelli di organizzazione e gestione;*
d) *Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di cui alla lettera b).*

L'esonero dalle responsabilità dell'Ente passa attraverso il giudizio di idoneità del sistema interno aziendale (organizzazione e controlli) che il giudice penale è chiamato a formulare in occasione dell'eventuale procedimento penale a carico dell'autore materiale del fatto illecito.

Il Decreto prevede, inoltre, all'art 6, comma 2, che il Modello debba rispondere alle seguenti esigenze:

a) *individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;*
b) *prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;*
c) *individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;*
d) *prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;*
e) *introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nelModello.*

L'art 6, comma 2 *bis,* D.lgs. 231/01 così recita:
I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:
a) uno o più canali che consentano ai ***soggetti indicati nell'articolo 5****, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di* ***condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto*** *e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di* ***violazioni del modello di organizzazione e gestione*** *dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono lariservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;*
b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, ***con modalità informatiche****, la riservatezzadell'identità del segnalante;*

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), ***sanzioni nei confronti di chi viola le misuredi tutela del segnalante****, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate."*

Soggetti sottoposti all'altrui direzione

Per quanto concerne i reati commessi da "soggetti sottoposti" (persone sottoposte alla direzione o alla vigilanzadegli apicali), **l'art 7 del Decreto** dispone che l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

L'art 7, comma 2, prevede però, anche in tal caso, un meccanismo di esonero da responsabilità per l'Ente nel caso in cui lo stesso abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello di organizzazione gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In base a tale norma, "… *il Modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione aziendale nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.*

L'efficace attuazione del Modello richiede inoltre:

- *Una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delleprescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;*
- *Un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello…".*

Ai fini di un'efficace attuazione del Modello, il dettato normativo e le Linee Guida Confindustria (revisionate nel 2014 e ulteriormente aggiornate nel giugno 2021) fanno riferimento al c.d. "sistema di gestione dei rischi" noto anche come *risk management*.

Tale processo si articola nelle seguenti fasi:

a) Mappatura delle aree/processi aziendali a rischio di reato e delle modalità attraverso cui possono verificarsieventi potenzialmente a rischio di commissione dei reati previsti nel Decreto;

b) Analisi dei sistemi di controllo e prevenzione già presenti: questa fase consente di determinare il "rischioresiduo";

c) Individuazione ed implementazione di sistemi di controllo più idonei per ridurre i rischi residui cosìidentificati e non coperti dai controlli preventivi esistenti.

Per poter procedere alla mappatura delle aree di rischio è necessario definire preliminarmente i concetti di "rischio 231" e di "rischio accettabile".

Con il termine "*rischio 231*" si intende la possibilità di verificazione di uno dei reati presupposto previsti dal D.lgs. 231/01. Lo stesso concetto di rischio risulta caratterizzato da due elementi fondamentali che sarà necessario considerare in un'ottica di riduzione dello stesso: la *probabilità,* intesa come frequenza delle condizioni in cui possano attuarsi le condotte criminose indicate nel Decreto e l'*impatto* che le sanzioni in essopreviste possono avere sull'azienda.

Nella mappatura delle aree di rischio dovrà quantificarsi, in termini numerici, la percentuale di rischio attribuibile a ciascun settore/attività, tenendo anche conto dell'esistenza di eventuali procedure di controllo e prevenzione già adottate dall'Ente. In base al dettato normativo sopra citato, l'"*accettabilità*" di un sistema di controllo preventivo dipende dal fatto che lo stesso sia strutturato in modo da non poter essere aggirato, se nonfraudolentemente, non essendo infatti possibile eliminare totalmente il rischio di commissione di un reato.

Quanto appena detto vale per i reato dolosi, mentre per i reati colposi (omicidio colposo e lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, reati ambientali punibili per colpa), apparendo incompatibile con l'elemento soggettivo dei reati colposi l'elusione fraudolenta dei modelli organizzativi, la soglia di rischio accettabile è rappresentata dalla realizzazione di una condotta in violazione del modello organizzativo di prevenzione e/o degli adempimenti obbligatori prescritti dalle norme prevenzionistiche, nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal decreto 231 da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Il rischio-reato può quindi essere gestito in modo da non compromettere l'operatività aziendale

attraverso la determinazione di un livello di rischio considerato "*accettabile*", da mantenere tale attraverso azioni mirate di *risk management*. Pertanto la Società, nella fase di individuazione dei propri obiettivi, deve anche tener conto di quali siano i rischi che ne minacciano il raggiungimento.

Diventa opportuna l'adozione di una metodologia sistematica di valutazione del rischio: *in primis*, dovranno individuarsi le attività maggiormente interessate (i processi più sensibili e/o le attività lavorative più frequenti per la Società), per le quali si rende necessaria la presenza di meccanismi di controllo adeguati. L'identificazionee l'analisi dei rischi risulta un processo in continua evoluzione: il livello di rischio, infatti, può crescere o diminuire in presenza di cambiamenti sia interni che esterni all'ente, incidenti sul contesto nel quale la Società opera e sulle sue modalità di gestione ed organizzazione del lavoro.

Tanto premesso, la Società ha adottato un Modello Organizzativo, tenendo in considerazione anche i mutamentinormativi verificatisi negli ultimi anni.

Nel corso dell'esposizione, si cercherà quindi di attribuire a questa metodologia di realizzazione di un "sistemadi gestione del rischio" una valenza di carattere generale tale da renderla applicabile alle diverse tipologie di rischio rinvenibili all'interno dell'Ente, dovendo tuttavia evidenziare che sarà compito dei "soggetti apicali" dell'Ente dare concreta attuazione alla suddetta metodologia, puramente esemplificativa, calandola nel propriocontesto tipico di una Società.

2.8. Autonomia della responsabilità dell'Ente

L'art 8 del Decreto chiarisce che quello dell'Ente è un titolo autonomo di responsabilità, anche se presuppone comunque la commissione di un reato.
Tale articolo afferma che la responsabilità dell'Ente sussiste anche quando:
a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.
Se infatti il meccanismo punitivo è stato congegnato per in modo tale da rendere le vicende processuali delle persone fisiche e quelle dell'Ente tra loro strettamente correlate, ciò non toglie che in talune limitate ipotesi, l'inscindibilità tra le due possa venir meno.

Ciò accade, ad esempio, quando le persone - fisica e giuridica - adottino diverse strategie processuali; oppure, avendo riguardo alla nascita del procedimento, il comma 1 dell'art 8 lascia sussistere la responsabilità dell'Enteanche quando l'autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile.

La responsabilità dell'Ente resta ferma anche nel caso in cui il reato sussista ma subisca una vicenda estintiva. Si pensi all'utile decorso del termine di sospensione condizionale della pena ovvero alla morte del reo prima della condanna. L'unica eccezione meritevole è stata rinvenuta nell'amnistia, in presenza della quale, dunque, non potrà procedersi neanche nei confronti dell'Ente.

2.9 Ulteriori finalità perseguite dal Modello

Il Modello Organizzativo, oltre alla suddetta efficacia esimente la responsabilità amministrativa degli Enti, si propone anche le seguenti finalità:

- Promuovere e valorizzare una cultura etica all'interno della Società in un'ottica di correttezza e trasparenza della conduzione delle attività;

- Migliorare il sistema di *Corporate Governance;*

- Predisporre un sistema organico e strutturato di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale;

- Informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo, in nome e per conto, o comunque nell'interesse della Società che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni.

L'adozione ed efficace attuazione di un Modello, pertanto, non solo consente alla Società di beneficiare dell'esimente prevista dal Decreto 231 - evitando gravose sanzioni - ma contribuisce anche a migliorare la *governance* aziendale, limitando il rischio di commissione dei reati.

2.10 Le Linee Guida di Confindustria del 2014

La predisposizione del presente Modello è ispirata anche alle Linee Guida approvate da Confindustria nel marzo 2002, aggiornate nel corso del 2014 e nuovamente aggiornate nel giugno 2021.
Il Ministero della Giustizia, il 21 Luglio 2014, ha approvato le nuove Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6, comma 3) del D.lgs. n. 231/01 - aggiornate al mese di Marzo del 2014 - recanti una serie di adeguamenti alle novità legislative intercorse dal 2008, con l'introduzione di ulteriori fattispecie di reati presupposto nonché in aderenza all'orientamento giurisprudenziale ed alla prassi applicativa in materia. Tra le principali modifiche ed integrazioni intervenute nella parte generale delle Linee Guida, si segnala, in primis, un importante intervento di adeguamento e di rivisitazione del sistema delle deleghe di funzioni all'interno dell'azienda, volto a dare un'efficace attuazione alla prevenzione dei reati ed una più ampia sensibilizzazione alle tematiche di compliance.
L'iter da queste indicato per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:
a) individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quali aree/settori aziendali sia possibile la realizzazione dei reati;
b) predisposizione di un sistema di controllo preventivo in grado di ridurre i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. A supporto di ciò soccorre l'insieme coordinato di strutture organizzative, attività e regole operative applicate — su indicazione del vertice apicale — dal management e dal personale aziendale.
Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto da Confindustria sono:
- Codice Etico;
- Sistema organizzativo;
- Procedure manuali ed informatiche;
- Poteri autorizzativi e di firma;
- Sistemi di controllo di gestione;
- Comunicazione al personale e sua formazione.
- Flussi informativi all'ODV

Le componenti sopra descritte devono integrarsi organicamente in un'architettura del sistema che rispetti una serie di principi di controllo, fra cui:
- Verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- Separazione delle funzioni;
- Documentazione dei controlli.

c) Introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal Modello;
d) Individuazione di un Organismo di Vigilanza ("OdV") i cui principali requisiti siano:
- autonomia ed indipendenza,
- professionalità ed onorabilità,
- continuità di azione.

e) Obbligo da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di quelle individuate come maggiormente "a rischio", di fornire, in attuazione del Modello stesso, informazioni all'OdV su base strutturata attraverso l'informativa periodica nonchè per segnalare anomalie e atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (in quest'ultimo caso l'obbligo è esteso a tutti i dipendenti senza seguire linee gerarchiche).

2.11 Le ultime Linee Guida di Confindustria (2021)

Come detto, le Linee Guida sono state nuovamente aggiornate nel mese di giugno 2021, recependo le più recenti evoluzioni legislative e giurisprudenziali in materia, e ciò al fine di ispirare le imprese nella costruzione del proprio modello valorizzando i costi e gli sforzi organizzativi sostenuti per allinearsi alle prescrizioni del Decreto 231.
In particolare, le modifiche/integrazioni hanno riguardato:
-introduzione, relativamente all'individuazione dei rischi, di un nuovo paragrafo denominato "Sistema integrato di gestione dei rischi", verà grande novità delle Linee Guida revisionate nel 2021.
Viene suggerito, nell'attività di gestione dei rischi di impresa e in contesti imprenditoriali sempre più internazionali, l'abbandono dell'approccio tradizionale in favore di una gestione integrata della compliance, al fine di sviluppare sistemi di controllo e procedure tra loro armonizzate.
Il passaggio ad una compliance integrata potrebbe permettere agli enti di razionalizzare le attività, migliorare l'efficacia ed efficienza dele attività di compliance, facilitare la condivisione delle informazioni attraverso

una visione integrata delle diverse esigenze di compliance, anche attraverso l'esecuzione di risk assessment congiunti, e la manutenzione periodica dei programmi di compliance (ivi incluse le modalità di gestione dele risorse finanziarie), in quanto rilevanti ed idonee ad impedire la commissione di molti dei reati espressamente previsti come fondanti la responsabilità degli enti.
Relativamente ai rischi connessi ai reati di natura fiscale, le Linee Guida sottolineano l'opportunità di definire una compliance fiscale ispirata al Tax Control Framework, nell'ottica di un approccio integrato di gestione del rischio.
-viene posta estrema attenzione al fenomeno del whistleblowing (su cui vedi ampiamente infra, pag. 52), ossia delle segnalazioni delle violazioni del Modello 231 o di condotte illecite, sottolineandone l'importanza strategica ai fini della prevenzione dei reati commessi anche al di fuori del territorio italiano;
-definizione più precisa del concetto di "interesse" e di "vantaggio" che l'ente può trarre dalla commissione di un reato presupposto alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali (Cass. Pen. n. 3731/2020), osservando come tali concetti possono realizzarsi anche in un risparmio di costi per la sicurezza o un incremento della produttività a fronte di condotte inosservanti delle norme cautelari: il risparmio rappresenta il beneficio per l'ente, e al tempo stesso diventa un criterio oggettivo di imputazione;
-affermazione del principio di tassatività dei reati che possono comportare la responsabilità dell'ente;
-viene posta l'attenzione, ai fini dell'efficace attuazione del modello, circa l'effettuazione di adeguate iniziative di formazione e informazione del personale;
-riferimenti alle normative sopravvenute e ai nuovi reati presupposti introdotti

3. IL MODELLO DI GOVERNANCE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DI CNG FIBER TRADE EUROPE S.R.L.

3.1 La società e l'oggetto sociale

La società ha sede legale a Lucca (LU); via Carlo Piaggia 382, cap. 55100, frazione San Filippo:

CNG FIBER TRADE EUROPE S.R.L. commercializza cellulosa, carta, cartone, carta da macero e di giornale;acquista i prodotti presso gli stabilimenti di produzione e li rivende, organizzando il trasporto.

Effettua, quindi, esclusivamente attività di gestione della logistica.

La società non effettua attività di produzione, trasformazione e trasporto. Tali attività sono affidate a fornitori esterni all'organizzazione aziendale.

La società ha il seguente **oggetto sociale**: "… *commercio all'ingrosso ed al dettaglio, l'importazione e l'esportazione, la rappresentanza, con o senza deposito ed interemediazione in genere di:*

- carta da macero, cellulose, prodotti di carta, macchinari ed attrezzature per l'industria cartaria ed accessori,prodotti chimici e legnami per l'industria cartaria;

- materie prime metalliche, materie plastiche, vetro e legname di recupero nonchè legname per l'edilizia;

- le attività connesse con quelle di cui all'oggetto sociale potranno essere esercitate, qualora operativamente compatibili, sia attraverso i canali e con gli strumenti tradizionali che attraverso il commercio elettronico, reti internet e nei modi con i mezzi che la tecnologia nel tempo metterà a disposizione agli utilizzatori.

La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finananziarie che saranno ritenute utili dall'organo amministrativo, assumere partecipazioni in alter società od enti ed esercitare, non nei confronti del pubblico, l'attività di concessione di finanziamenti in qualsiasi forma e di garanzie, il tutto nel rispetto dei limiti stability dale norme in vigore…".

3.2. MODELLO DI GOVERNANCE DI CNG FIBER TRADE EUROPE S.R.L.

CNG FIBER TRADE EUROPE S.R.L. è una società a responsabilità limitata a socio unico che presenta la seguente ripartizione organica:

Assemblea dei soci

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie riservate ad essa dalla legge e dallo Statuto. Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- L'approvazione del bilancio;

- La nomina e revoca degli amministratori;
- La nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e quando previsto del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- La determinazione del compenso di amministratori e sindaci;
- La deliberazione sulla responsabilità di amministratori e sindaci.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dallo statuto nonché sugli argomentiche uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sottopongono alla loroapprovazione.

L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché in Italia o nell'ambito del territorio di Stato appartenente alla Unione Europea.

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con interventi dislocati in più luoghi, congiunti o distanti, audio/video collegati, secondo le condizioni previste dallo statuto (art 16.3).

L'Assemblea viene convocata con avviso trasmesso con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenutoricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 51 % del capitale sociale.

L'assemblea regolarmente costituita come sopra, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentinoalmeno il 51 % del capitale, salvo che nei casi previsti dai punti 4) e 5) dell'art 2479 c.c. nel quale è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 75% del capitale sociale.

Sistema di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da quattro membri: un Presidente, un Vice Presidente, un Amministratore Delegato ed un Consigliere.

All'organo amministrativo è affidata la gestione della società: a tal fine l'organo amministrativo potrà compiere tutti gli atti e le operazioni ad essa relativi, con la sola esclusione di quegli atti e di quelle operazioniche la legge e lo statuto riservano espressamente ai soci.

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarieper l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei richiesti dallalegge.

Sono attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- L'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- Il trasferimento della sede sociale in altro comune nel territorio nazionale;
- La riduzione di capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale.

Il CdA, come previsto da Statuto, ha delegato parte delle proprie attribuzioni, nei limiti di cui all'art 2381 c.c.,all'Amministratore Delegato, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

La rappresentanza della società spetta al Presidente del CdA (o in caso di assenza o impedimento di questi al Vice Presidente) ed all'Amministratore Delegato, nei limiti della delega.

Società di Revisione

L'Assemblea ha nominato una Società di Revisione (*PWC di Firenze).*

La società, incaricata del controllo contabile, verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; verifica se il bilancio corrisponda alle risultanze contabili e degli accertamenti eseguiti e se non conformi alle norme che li disciplinano.

3.3. ASSOGGETTAMENTO ALL'ALTRUI ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

Dalla visura camerale emerge che la società dichiara di essere sottoposta "all'altrui attività di direzione ecoordinamento", ai sensi dell'art 2497 bis del c.c.

La tematica è rilevante ai fini della responsabilità sociale d'Impresa, a livello di Gruppo, disciplinata dal D.lgs.n. 231/01 (cfr. *Cassazione pen., sez. V, 17.11.2010, dep. 20.6.2011, n. 24583*).

- Il D.lgs. 231/2001 non affronta espressamente gli aspetti connessi alla responsabilità dell'ente appartenente aun gruppo di imprese.

Le "*Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo*" di Confindustria revisionate nel 2014 ed il successivo aggiornamento del giugno 2021 (che sul punto non presenta modifiche) dedicano, invece, un intero capitolo (cap. V) alla "**responsabilità da reato nei gruppi di imprese";** quest'ultimo evidenzia che nel nostro ordinamento, benché manchi una "disciplina generale del gruppo", esistono tuttavia "alcuni indici normativi, quali il controllo e il collegamento (art. 2359 c.c.) e la direzione e coordinamento (art. 2497 c.c.) di società, che confermano la rilevanza del fenomeno delle imprese organizzate in forma di gruppo ... Ma l'ordinamento giuridico considera unitariamente il gruppo solo nella prospettiva economica. Nella prospettiva del diritto, esso risulta privo di autonoma capacità giuridica e costituisce un raggruppamento di enti dotati di singole e distinte soggettività giuridiche".

Dunque, un gruppo "*non può considerarsi diretto centro di imputazione della responsabilità da reato e non è inquadrabile tra i soggetti indicati dell'art. 1 del decreto 231*: *non si può dunque in alcun modo affermare unaresponsabilità diretta del gruppo ai sensi del decreto 231*".

Tuttavia, gli enti che compongono il gruppo possono rispondere in dipendenza dei reati commessi nello svolgimento dell'attività di impresa.

È dunque più corretto interrogarsi sulla "responsabilità da reato nel gruppo". Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (v.d. **Cass. Pen, VI Sez pen., sent. n. 2658 del 2014**), "… *non è possibile desumerela responsabilità delle società controllate dalla mera esistenza del rapporto di controllo o di collegamento all'interno di un gruppo di società. Il giudice deve esplicitamente individuare e motivare la sussistenza dei criteri di imputazione della responsabilità da reato anche in capo alle controllate…*".

È dunque necessario chiarire "quali accorgimenti organizzativi possono essere adottati dalle imprese organizzatein forma di gruppo - in primo luogo la holding - per non incorrere in responsabilità a seguito del reato commessodagli esponenti di un'altra società del gruppo".

Il documento sopra richiamato affronta direttamente anche il tema della responsabilità della holding per il reatocommesso nella controllata.

La giurisprudenza di legittimità (cfr. **Cass., V Sez. pen., sent. n. 24583 del 2011**) indica che "… *non si può, con un inaccettabile automatismo, ritenere che l'appartenenza della società a un gruppo di per sé implichi chele scelte compiute, ad esempio, dalla controllata perseguano un interesse che trascende quello proprio, essendo piuttosto imputabile all'intero raggruppamento o alla sua controllante o capogruppo…*".

E dunque perché anche un'altra società del gruppo sia ritenuta responsabile da reato "*occorre che l'illecito commesso nella controllata abbia recato una specifica e concreta utilità - effettiva o potenziale e nonnecessariamente di carattere patrimoniale - alla controllante o a un'altra società del gruppo*".

Dunque, la holding/controllante potrà essere ritenuta "responsabile per il reato commesso nell'attività della controllata qualora:

- sia stato commesso un reato presupposto nell'interesse o vantaggio immediato e diretto, oltre che della controllata, anche della controllante;
- persone fisiche collegate in via funzionale alla controllante abbiano partecipato alla commissione del reato presupposto recando un contributo causalmente rilevante (*Cass., V sez. pen., sent. n. 24583 del 2011*), provato in maniera concreta e specifica".

Infine, le linee guida si soffermano sull'adozione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati-presupposto della responsabilità da reato nel contesto dei gruppi.

Il documento indica che per bilanciare l'autonomia delle singole società e la promozione di una politica di gruppo nella lotta alla criminalità di impresa, è opportuno che "l'attività di organizzazione per prevenire reati- presupposto della responsabilità da reato degli enti tenga conto di alcuni accorgimenti".

In primis, viene sottolineato che ogni società del gruppo è "chiamata a svolgere autonomamente l'attività

di predisposizione e revisione del proprio Modello organizzativo".
E se questa attività può essere condotta "anche in base a indicazioni e modalità attuative previste da parte dellaholding in funzione dell'assetto organizzativo e operativo di gruppo", queste indicazioni non dovranno determinare una "limitazione di autonomia" da parte delle società controllate nell'adozione del Modello organizzativo.
In particolare "l'adozione da parte di ogni società del gruppo di un proprio autonomo Modello determina due fondamentali conseguenze:
- consente di elaborare un modello realmente calibrato sulla realtà organizzativa della singola impresa. Infatti, solo quest'ultima può realizzare la puntuale ed efficace ricognizione e gestione dei rischi di reato, necessaria affinché al modello sia riconosciuta l'efficacia esimente di cui all'articolo 6 del decreto 231;
- conferma l'autonomia della singola unità operativa del gruppo e, perciò, ridimensiona il rischio di una risalitadella responsabilità in capo alla controllante".
È opportuno che ogni società del gruppo "nomini un proprio Organismo di vigilanza, distinto anche nella sceltadei singoli componenti. Non è infatti raccomandabile l'identificazione, nell'ambito del Gruppo, di Organismi divigilanza composti dai medesimi soggetti. Solo un Organismo di vigilanza costituito nell'ambito del singolo ente può infatti dirsi '*organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo*' (art. 6, comma 1,lett. b, decreto 231)".
Nell'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento la controllante può, ad esempio, "sollecitare l'adozione ed efficace attuazione da parte di tutte le società del gruppo di propri modelli organizzativi".
E la capogruppo potrà indicare anche "una struttura del codice di comportamento, principi comuni del sistema disciplinare e deiprotocolli attuativi.
Queste componenti del modello dovranno, tuttavia, come nel caso *de quo,* essere autonomamente implementatedalle singole società del gruppo e calate nelle specifiche realtà aziendali.

3.4 ASSETTO ORGANIZZATIVO DI CNG FIBER TRADE EUROPE S.R.L.

La struttura organizzativa della Società è funzionale al fine di rendere immediatamente chiaro il ruolo e le responsabilità di ciascuno in ambito aziendale.

La Società ha messo a punto un prospetto sintetico nel quale è schematizzata la propria struttura organizzativa(**Organigramma Nominativo Funzionale,** allegato al Modello).

L'organigramma dà indicazioni riguardo all'articolazione delle funzioni, dei livelli gerarchici e della collocazione funzionale del personale.

Tale documento è soggetto a costante aggiornamento ed evoluzione in funzione dei mutamenti che intervengono nella corrente conduzione dell'attività.

E' compito dell'Organo di Amministrazione mantenere sempre aggiornato l'organigramma ed i documenti adesso collegati per assicurare una chiara definizione formale dei compiti assegnati ad ogni struttura della Società.

Nell'Organigramma della Società sono specificate:

- Le aree in cui si suddivide l'attività aziendale;
- Le linee di dipendenza gerarchica delle singole funzioni aziendali;
- I soggetti che operano nelle singole aree ed il relativo ruolo organizzativo.

La società ha inoltre formalizzato un mansionario, dove sono indicati i nominativi e le mansioni di tutti i dipendenti della Società.
Questo documento consente di meglio specificare la suddivisione di responsabilità assegnate in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
la Società si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente (D.lgs. n. 81/08 e s.m.i.), nell'ottica di eliminare ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre - e, quindi, gestire - i rischi lavorativi per i lavoratori.

Tale struttura organizzativa, definita all'interno del DVR, è schematizzata all'interno dello specifico documento (**Organigramma Sicurezza**, allegato al Modello).

3.5 Il sistema di deleghe e procure

Così come richiesto dalla buona pratica aziendale e specificato anche nelle Linee Guida di Confindustria, sulla base delle necessità operative dell'Ente, lo schema dei poteri e delle deleghe, assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, è approvato dall'Organo di Amministrazione. Ai fini del D.lgs. n. 231/01 si precisa che la procura/delega è condizione necessaria, ma non sufficiente, per considerare il procuratore "soggetto apicale".

I poteri conferiti vengono periodicamente aggiornati in funzione dei cambiamenti organizzativi che intervengono nella struttura della Società.

Il sistema di deleghe/procure attualmente in vigore in CNG FIBER TRADE EUROPE S.R.L. ripercorre fedelmente il quadro che emerge dall'Organigramma.

I requisiti essenziali di tale sistema, funzionale ai fini di una efficace prevenzione dei reati, sono i seguenti:

- Tutti coloro (compresi anche i dipendenti) che intrattengono per conto dell'Ente rapporti con la P.A. e le Autorità di Vigilanza, sono appositamente incaricati dalla Società (ove necessario, con apposito incarico o delega/procura, formalizzata in conformità alle disposizioni di legge applicabili);

Ciascun incarico/delega dovrà definire in modo specifico e univoco:

- I soggetti delegati, le competenze richieste ai destinatari della delega e i poteri assegnati al delegato;
- Il soggetto (organo o individuo) a cui il delegato riporta.
- I poteri gestionali assegnati con le deleghe devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali, con i regolamenti aziendali e con le altre disposizioni interne applicate dalla società;
- Il soggetto delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite

e la delega deve prevedere eventuali limitazioni anche dei poteri di spesa conferiti e

disporre l'applicazione di sanzioni in caso di violazione dei poteri delegati;

- L'attuale sistema di deleghe risulta, in sintesi, così articolato:

-Verbale di Cda: Delega di gestione, art 2381 c.c., per l'esercizio delle funzioni, i compiti e gli obblighi di Datore di Lavoro prevenzionistico, così come definito dall'art 2, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 81/08, per la gestione della tutela ambientale nonché delega per la gestione/sicurezza dei dati personali e la materia fiscale all'Amministratore Delegato

- Delega al Responsabile Sistema di Gestione Integrato (RGQA).

- Delega bancaria al Tesoriere.

Si precisa che il conferimento di ulteriori deleghe avverrà in ragione di esigenze operative, come ad esempio, lo snellimento e l'efficienza dell'attività della Società in conformità ai requisiti essenziali sopra indicati.

3.6. Prassi, procedure e certificazioni

Le procedure richiamate nel Modello, così come le altre prassi interne, rispondono a principi generali di controllo interno tesi a garantire una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati e, nello specifico, il rispetto delle disposizioni del D.lgs. n. 231/01.

La società si è dotata da anni di un "***Sistema di Gestione Integrato Qualità e Ambiente"***, con **certificazione ISO 9001:2015** e **ISO 14001:2015** e di specifiche procedure operative per regolare le attività aziendali.

In linea generale, le procedure e le prassi operative devono essere idonee a:

- Garantire, nell'ambito dei processi aziendali, un adeguato livello di separazione di funzioni, così da impedire il verificarsi di situazioni di conflitto di interesse nelle competenze assegnate;
- Assicurare l'attribuzione di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate;
- Garantire, nell'ambito delle attività operative ed amministrativo-contabili, l'utilizzo di sistemi e procedure che assicurino la registrazione completa e accurata dei fenomeni aziendali e dei fatti della gestione;
- Assicurare che la gestione delle risorse finanziarie avvenga nel pieno rispetto delle normative vigenti e che ogni movimentazione finanziaria sia preventivamente autorizzata, nonché accuratamente e completamente registrata e rendicontata;

- Garantire la tracciabilità delle attività di controllo e di monitoraggio effettuate sui processi operativi e sulle attività amministrativo-contabili.

Nell'ambito del proprio sistema organizzativo, in ragione della sua struttura lineare, la Società, anche nel rispetto dei principi indicati dalle Linee Guida di Confindustria, ha messo a punto un apparato essenziale di procedure, istruzioni e di prassi operative volte a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali, che contribuiscono a garantire il rispetto delle normative vigenti e degli adempimenti derivanti dalla sua condizione di ente pubblico economico. Prassi e procedure che mirano da un lato a regolare l'agire declinato nelle sue varie attività operative e dall'altro a consentire i controlli, preventivi e successivi, sulla correttezza delle operazioni effettuate. In tale modo si garantisce l'effettiva uniformità di comportamento all'interno dell'azienda, nel rispetto delle disposizioni normative che regolano l'attività dell'Ente.

Ne consegue che tutti i dipendenti hanno l'obbligo di essere a conoscenza delle procedure del Sistema di Gestione, delle prassi e delle ulteriori procedure interne e di rispettarle nell'esercizio dei compiti a loro assegnati. In particolare, le procedure e istruzioni approntate dalla Società, sia manuali che informatiche, costituiscono le regole da seguire in seno ai processi aziendali interessati, prevedendo anche i controlli da espletare al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle attività aziendali.

Le procedure, oltre ad essere diffuse e pubblicizzate, attraverso specifica comunicazione/ formazione, vengono anche raccolte e poste a disposizione di tutti i soggetti aziendali.

Per l'individuazione delle singole procedure/istruzioni adottate da CNG FIBER TRADE EUROPE S.R.L. si rinvia anche ai "*Protocolli di controllo*", allegati al presente Modello, nel quale vengono richiamate le procedure in essere.

Tutte le procedure devono rispettare i seguenti principi:

- Tracciabilità del processo autorizzativo (*accountability*);
- Integrità delle registrazioni contabili sia nella fase di processo che, successiva, di archiviazione;
- Scelta trasparente, motivata e autorizzata dei dipendenti e dei collaboratori non dipendenti (fornitori, consulenti, etc.), basata su requisiti generali oggettivi e verificabili (competenza, professionalità, esperienza, onorabilità);
- Compensi a dipendenti e a terzi congrui rispetto alle prestazioni rese (condizioni di mercato, tariffari) ed evidenza oggettiva della prestazione resa;
- Sistemi premianti congrui e basati su *target* ragionevoli;
- Tutte le uscite finanziarie devono essere documentate, autorizzate e inequivocabilmente riferibili ai soggetti 'emittente e ricevente' e alla specifica motivazione.

4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

4.1. Obiettivi e finalità perseguite da CNG FIBER TRADE EUROPE S.R.L. con l'adozione del Modello

L'attività dell'Ente è ispirata ai principi di legalità, onestà, correttezza, trasparenza e solidarietà espressi nel Codice Etico e adottati dalla Società coerentemente ai quali CNG FIBER TRADE EUROPE S.R.L. ha ritenuto opportuno adottare un modello di organizzazione e di gestione in linea con le prescrizioni del Decreto.

Il processo di adeguamento ai fini della definizione del Modello è stato effettuato tenendo conto dei dettami del D.Lgs. n. 231/2001, delle ultime Linee Guida elaborate da Confindustria nel giugno 2021, nonché delle specifiche iniziativegià attuate da CNG FIBER TRADE EUROPE S.R.L., sia in materia di controllo (a titolo esemplificativo, la formalizzazione dell'assetto organizzativo), che di "*corporate governance"*.

Tale iniziativa, unitamente all'adozione del Codice Etico, è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello - al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano la sua adozione come elemento atto a prevenire il rischio di commissione dei reati in esso contemplati e quindi a conseguire una tutela giuridica - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della Società e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (Clienti, Fornitori, Partner, Collaboratori a diverso titolo: "Destinatari*"*), affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, conformi ai principi e valori anzidetti.

CNG FIBER TRADE EUROPE S.R.L. si impegna pertanto:

- a favorire tutte le attività di coordinamento tra gli organi amministrativi e di vigilanza per aumentare i meccanismi di tutela e prevenzione, sviluppare sinergie ed efficienze e formulare linee di indirizzo comuni.

Scopo principale del Modello è la definizione di un sistema strutturato e organico di procedure/regole di comportamento e di attività di controllo, al fine di prevenire la commissione delle diverse tipologie di illecito contemplate dal Decreto.

In particolare, il Modello si propone le seguenti finalità:

- Informare e sensibilizzare i destinatari e, in particolare, tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle "aree a rischio" e nelle "aree strumentali", sulla eventualità di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni definite nel presente Modello, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
- Ribadire che tali forme di comportamento illecito sono condannate dalla Società in quanto contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici cui la Società si ispira nello svolgimento delle proprie attività e nell'espletamento della propria missione aziendale;
- Consentire alla Società di intervenire tempestivamente, anche in via preventiva, attraverso il monitoraggio sulle aree di attività considerate potenzialmente a rischio, al fine di prevenire e/o contrastare la commissione di tali illeciti.

Con l'adozione del Modello – inteso quale insieme di regole di carattere generale e operative – la Società si è quindi dotata di un complesso di principi generali di comportamento nonché di procedure che rispondessero alle finalità ed alle prescrizioni richieste dal D.lgs. n. 231/2001, sia in termini di prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi sia in termini di controllo dell'attuazione del Modello e di eventuale irrogazione di sanzioni.

Sono aspetti essenziali del documento, oltre ai principi sopra riportati:

- l'Analisi del rischio ("*Risk Assessment*") con la mappatura delle aree suscettibili di comportare la commissione dei reati previsti dal decreto legislativo n. 231/2001 e la Gap Analysis;
- la definizione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole e procedure operative;
- l'attribuzione di poteri decisionali e autorizzativi proporzionali alle responsabilità assegnate;
- il rispetto del principio di separazione delle funzioni;
- l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza;
- l'adozione del Codice Etico e del sistema disciplinare 231 (Codice Sanzionatorio).

4.2 Regole per l'adozione e l'efficace attuazione del Modello all'interno della Società

Il presente Modello organizzativo viene approvato dall'Organo di amministrazione e viene aggiornato ogni qualvolta intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività d'impresa.

Il Modello sarà adeguato anche in relazione alle ulteriori disposizioni normative emanate e applicabili, di volta in volta, nell'ambito del D.lgs. 231/2001.

È riconosciuta all'Organismo di Vigilanza la facoltà di apportare al testo del "Modello" eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale. Le modifiche di carattere sostanziale devono essere evidenziate e suggerite a cura dell'Organismo di Vigilanza e, in ogni caso, autorizzate ed approvate dall'Organo di amministrazione.

CNG FIBER TRADE EUROPE S.R.L. promuove la conoscenza del Modello, dei relativi protocolli e procedure interne e dei loro aggiornamenti tra tutti i dipendenti, che sono, pertanto, tenuti ad conoscerne il contenuto, ad osservarli e contribuire alla loro attuazione.

A tal fine la Società organizza incontri di formazione e di aggiornamento che dovranno assicurare:

a) che il personale abbia ricevuto il Codice Etico della Società;
b) che il personale sia adeguatamente informato, attraverso una comunicazione capillare, efficace, chiara, dettagliata e periodicamente ripetuta in merito a:
 - i poteri autorizzativi (poteri di rappresentanza e firma);
 - le procure, deleghe, linee di dipendenza gerarchica (- organigramma -);
 - le procedure/istruzioni operative interne;
 - i flussi di informazione all'interno della Società e tutto quanto contribuisca a dare trasparenza nell'operare quotidiano;
 - le novità normative in materia di D.lgs. 231/01.

Per assicurare una diffusione capillare del Modello e del Codice Etico questi documenti sono divulgati in parte in forma cartacea (con firma per ricevuta da parte dei dipendenti) e pubblicati sul sito della Società (*abstract* del MOG).

4.3 Adozione del Modello di Organizzazione e Gestione della Società

4.3.1 Approccio metodologico

Nel processo di redazione del Modello, la Società si è ispirata a consolidati principi anche in materia di "*corporate governance*" e di controllo interno.

Secondo tali principi è stata effettuata una attività di *risk management* ovvero un sistema di gestione e di controllo dei rischi, coerente con le disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001, relativa ai reati presupposto introdotti nel Decreto.

Seguendo tale approccio metodologico, si è proceduto a redigere il presente Modello.

Pianificazione e storia giudiziaria dell'Ente

Avuto riguardo alla tipologia dei reati richiamati nel D.Lgs. n. 231/01 si è provveduto, dunque, ad effettuare una analisi, anche storica, della Società; in particolare, sono stati analizzati i seguenti elementi:

- **Storia giudiziaria dell'Ente**: si è interrogata la Società in merito ad eventuali procedimenti giudiziari a Suo carico, pendenti e/o verificatisi negli ultimi 5 anni → Non risultano procedimenti a carico della società CNG FIBER TRADE EUROPE S.R.L.
- **Processi operativi interni** ed attività che la Società generalmente compie per la realizzazione del proprio scopo sociale, al fine di identificare e valutare l'esistenza di situazioni a rischio potenziale di commissione dei reati sopra citati.

 Le altre informazioni raccolte riguardano, tra l'altro, a mero titolo esemplificativo:
 - La tipologia delle relazioni e delle attività svolte;
 - I casi di eventuali presunte irregolarità avvenute ("*incident analysis*");
 - Il quadro regolamentare e procedurale interno (es. deleghe di funzioni, procedure e istruzioni operative);
 - La documentazione inerente ordini di servizio, comunicazioni interne ed ogni altra evidenza documentale utile alla migliore comprensione delle attività svolte dalla Società.

 La raccolta delle informazioni è stata svolta mediante analisi documentale, check list ed interviste ai responsabili delle principali funzioni della Società. Le informazioni così acquisite hanno costituito gli elementi indispensabili e necessari per consentire l'avvio del nuovo *risk assessment.*

Diagnosi

Tale fase è stata caratterizzata dal completamento dell'analisi di *risk assessment,* avviata nella fase precedente di pianificazione, allo scopo di:

- Effettuare una ricognizione delle funzioni/attività aziendali potenzialmente esposte ai rischi reato ex D.Lgs n. 231/2001.
- Analizzare il sistema organizzativo e di controllo nel suo complesso, avendo riguardo, in particolare, ai seguenti elementi:
 - Governance della Società e standard di comportamento;
 - Informazione, "*reporting*" interno e Comunicazione;
 - Formazione e Sviluppo;
 - Controllo e monitoraggio interno;
 - Reazione dell'Organizzazione interna alle eventuali violazioni.

In sintesi, l'analisi e la valutazione delle predette componenti si è incentrata:

- Sulla verifica dell'adeguatezza del sistema organizzativo, seguendo i criteri di:
- Formalizzazione del sistema;
- Chiara definizione delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza gerarchica;
- Esistenza della contrapposizione di funzioni;
- Corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e quanto previsto dalle missioni e responsabilità descritte nell'organigramma della Società.

- Sulla verifica delle procedure formalizzate per regolamentare le attività svolte dalle strutture nelle aree potenzialmente a rischio, tenendo conto delle fasi di istruzione e formazione delle decisioni aziendali;
- Sulla verifica dell'esistenza di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e/o concretamente svolte. L'accertamento è stato condotto sulla base dell'esame delle procure rilasciate e delle deleghe gestionali interne (sistema autorizzativi alla spesa ed a contrattare);
- Sulla verifica, per le singole attività potenzialmente più esposte al rischio di commissione dei reati presupposto, dell'esistenza di procedure e di regole di comportamento, individuando le integrazioni necessarie per una maggiore aderenza ai principi espressi dal D.Lgs. n. 231/01.

I risultati ottenuti dalla suddetta analisi hanno costituito la base per la progettazione del Modello organizzativo, così come di seguito specificato. Il presente MOG è stato quindi preceduto da una specifica analisi dei rischi aziendali, al fine di valutare l'esistenza o meno di rischi per la Società.

Progettazione

Tale attività si è fondata sulla comprensione del livello di proceduralizzazione delle attività aziendali risultate esposte a rischio, nonché del grado di conoscenza, applicazione, comunicazione, aggiornamento e controllo delle eventuali procedure/istruzioni esistenti, poste a loro presidio.

In particolare, e coerentemente con quanto emerso dalla nuova "mappatura" aziendale dei rischi, tale fase ha riguardato:

- La verifica/censimento delle *procedure operative e/o strumenti di controllo* già esistenti per ciascuna area potenzialmente a rischio. In particolare:
- sono stati rilevati gli aspetti di criticità e di carenza nei sistemi di controllo esistenti nell'ottica di prevenire ragionevolmente le ipotesi di reato previste dal decreto;
- sono state formulate raccomandazioni e suggerimenti sulle integrazioni e miglioramenti da apportare in modo da superare, ragionevolmente, le criticità rilevate;
- sono state progettate le azioni di valorizzazione degli elementi costitutivi del Modello organizzativo.

Tale fase ha condotto alla redazione del presente Modello organizzativo mediante **l'adozione degli strumenti organizzativi di cui si compone:**

- Parte Generale e Parti Speciali;
- Codice Etico e del Sistema Disciplinare interno;
- Protocolli e procedure del Modello;
- Progettazione delle iniziative in tema di formazione etica e prevenzione dei reati presupposto di cui al D.lgs. 231/01.

In tale fase, l'attività condotta ha avuto l'obiettivo di rendere efficace il Modello mediante:

- La formale adozione del Modello 231, a mezzo di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- La comunicazione e diffusione degli elementi di cui si esso si compone.

Il Modello è stato elaborato in conformità a:

- I requisiti indicati dal D.lgs. n. 231/01 e nella Relazione di accompagnamento;
- Ultime Linee Guida di Confindustria, la *Best Practice;*
- Gli orientamenti giurisprudenziali.

Implementazione del Modello 231

Tale fase consiste nel rendere operativo il Modello nel suo complesso mediante la definitiva adozione da parte del Consiglio di Amministrazione nei termini sopra specificati, delle parti di cui lo stesso si compone (nonché della specifica informazione e formazione sui principi generali in materia di D.lgs. 231/01 a tutti i dipendenti della Società nonché ai terzi collaboratori/consulenti/appaltatori/fornitori con cui la società intrattiene rapporti).

4.3.2 Analisi dei Rischi: Individuazione dei processi e delle attività a rischio in relazione ai reati 231

Per quanto attiene l'analisi dei rischi e le fasi in cui essa si compone (*AS IS ANALYSIS, RISK ASSESSMENT, GAP ANALYSIS, ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLO PREVENTIVO, VALUTAZIONE DEI RISCHI RESIDUI),* si rinvia agli specifici documenti "*Analisi dei Rischi"* e "*Gap Analysis"*, che descrivono

dettagliatamente le singole fasi della suddetta analisi e riassumono gli esiti della stessa nelle relative tabelle, individuando i processi e le attività sensibili, nel cui ambito possono essere commessi i reati presupposto.

4.3.3 Illeciti rilevanti per la Società

Per conseguire gli obiettivi di prevenzione citati ai paragrafi precedenti, sono state individuate le cosiddette aree "sensibili" al compimento dei reati considerati nel Decreto (c.d. "reati presupposto").

La "*Mappatura*" è stata effettuata valutando lo svolgimento e la conduzione dei processi tipici della Società e confrontando le prassi con i reati presupposto previsti nel Decreto; i risultati sono stati formalizzati nel documento "Analisi dei rischi" e sarà oggetto di periodica verifica da parte dell'Organismo di Vigilanza con il supporto delle funzioni aziendali coinvolte.

In base alle risultanze delle attività di identificazione dei rischi, sono state sviluppate specifiche Parti Speciali e Protocolli di controllo, volti a prevenire il rischio di commissione dei seguenti "*reati potenzialmente più a rischio"* per la Società:

- **A.** Omicidio colposo o lesioni gravi e gravissime commesse con violazione delle norme sula tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art 25 *septies* D.lgs. 231/01);
- **B.** Reati ambientali (art 25 *undecies* D.lgs. 231/01);
- **C.** Delitti di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art 24 D.lgs. 231/01) e Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobile, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art 25D.lgs. 231/01);
- **D.** Reati societari (art 25 *ter* D.lgs. 231/01);
- **E.** Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché auto-riciclaggio (art 25 *octies* D.lgs. 231/01);
- **F.** Reati tributari (art 25 *quinquiesdecies* D.lgs. 231/01);
- **G.** Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25*bis*1. D.lgs.231/01);
- **H.** Contraffazione, alterazione di marchi o segni distintivi (art 25 bis d.lgs. 231/01);
- **I.** Delitti informatici (art 24 bis);
- **L.** Violazione diritti d'autore (art 25 *novies*)
- **M.** Reati di criminalità organizzata (art 24 *ter*);
- **N.** Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art 25 *duodecies* D.lgs. 231/01);
- **O.** Induzione a non rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria (art 25 *decies* D.lgs 231/01);
- **P.** Contrabbando (art 25 *sexiesdecies* D.lgs. 231/01);
- **Q.** Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001)
- **R.** Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'unione europea (Art. 25-octies.2 D.lgs. n. 231/01)

4.3.4 Mappatura delle aree di attività a rischio

Per conseguire gli obiettivi di prevenzione citati ai paragrafi precedenti, si sono individuate le cosiddette aree "sensibili" in cui sia astrattamente configurabile il compimento dei reati presupposto considerati nel Decreto.

Avuto riguardo alla tipologia dei reati richiamati nel D.lgs. n. 231/01 si è provveduto, dunque, ad effettuare una specifica analisi della Società, dei suoi processi operativi interni e delle attività che la stessa generalmente compie per la realizzazione del proprio scopo sociale, al fine di identificare e valutare l'esistenza di situazioni a rischio potenziale di commissione dei reati presupposto. In base alle risultanze delle attività di identificazione dei rischi effettuate a CNG FIBER TRADE EUROPE S.R.L., all'interno del citato documento di "*Analisi dei rischi* e *Gap Analysis*" - e nelle parti speciali del presente Modello - sono state considerate quali "*aree di attività a rischio potenziale non marginale*", nel cui ambito possono essere commessi anche alcuni tra i reati-presupposto, gli ambiti delle attività svolte dalla Società che abbiano quale principale presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, la gestione dei rapporti con il personale, i

consulenti e gli spedizionieri doganali, la predisposizione di bilanci della Società, la gestione delle risorse finanziarie e gli adempimenti tributari, la materia della sicurezza sul lavoro (anche sicurezza alimentare) e della tutela ambientale.

5. STRUTTURA DEI CONTROLLI: LE COMPONENTI DEL SISTEMA DI CONTROLLO PREVENTIVO

5.1. Principi di controllo interno nelle potenziali aree di attività a rischio

Il sistema di controlli preventivi dovrà essere tale da garantire che i rischi di commissione dei reati, secondo le modalità individuate e documentate nel documento "analisi dei rischi", siano ridotti ad un "livello accettabile", secondo la definizione esposta in precedenza. Si tratta, in sostanza, di progettare quelli che il decreto 231 definisce *"specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisionidell'ente in relazione ai reati da prevenire"*. Le componenti di un sistema di controllo interno (preventivo), per le quali esistono consolidati riferimenti metodologici, sono molteplici.

Nel seguito verranno analizzati in via esemplificativa, anche alla luce delle indicazioni fornite dalle nuove Linee Guida di Confindustria del 2021, tali principi:

- **Chiara assunzione di responsabilità** (detta anche *accountability*)

 Principio in base al quale qualsiasi attività deve fare riferimento ad una persona o unità organizzativa che ne detiene la responsabilità. In generale si esegue un compito con più attenzione quando si sa di dover rendere conto di eventuali deviazioni da regole / procedure prefissate.

- **Separazione di compiti e/o funzioni**

 Principio per il quale l'autorizzazione ad effettuare una operazione deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione.

- **Adeguata autorizzazione per tutte le operazioni**

 Principio che può avere sia carattere generale (riferito ad un complesso omogeneo di attività aziendali), sia specifico (riferito a singole operazioni).

- **Adeguata e tempestiva documentazione e registrazione di operazioni, transazioni e azioni**

 Principio importante per poter procedere in ogni momento ad effettuare controlli che attestino le caratteristiche dell'operazione, le motivazioni e individui chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa; Il controllo operativo (vale a dire sulle attività e sui processi dell'azienda) e contabile (vale a dire sulla registrazione degli accadimenti aziendali) può essere svolto a posteriori o preventivamente.

Ai fini del decreto è di fondamentale importanza che:

- Vi sia un sistema di prevenzione che porti tutti i soggetti operanti in condizione di conoscere le direttive aziendali e che tale sistema sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente (quindi non per errori umani, negligenza o imperizia);
- I controlli interni effettuati a posteriori siano in grado di rilevare tempestivamente l'insorgere di anomalie, attraverso un sistematico monitoraggio dell'attività aziendale.

Le componenti del sistema di controllo preventivo, che deve essere attuato all'interno della Società per assicurare l'efficacia del Modello Organizzativo, sono quindi riconducibili ai seguenti elementi:

- **Sistema di principi etici finalizzati alla prevenzione dei reati presupposto**

L'adozione di principi etici, ovvero l'individuazione dei valori aziendali primari cui l'ente intende conformarsi è espressione di una determinata scelta aziendale e costituisce la base su cui impiantare il sistema di controllo preventivo. Deve costituire profilo di riferimento per ogni realtà imprenditoriale la raccomandazione di un elevato standard di professionalità, nonché il divieto di comportamenti che si pongano in contrasto con le disposizioni legislative e con i valori deontologici. Nel caso di specie, si rinvia al Codice Etico allegato al presente Modello.

- **Sistema di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali definite in azienda**

Vanno assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali. Talune funzioni possono essere delegate a un soggetto diverso da quello originariamente titolare. Ma occorre definire preliminarmente in modo

chiaro e univoco i profili aziendali cui sono affidate la gestione e la responsabilità delle attività a rischio reato, avendo riguardo anche al profilo dell'opponibilità delle procure a terzi. La delega deve costituire lo strumentoper un più efficace adempimento degli obblighi imposti dalla legge all'organizzazione complessa, non per unagevole trasferimento di responsabilità. A tal fine può rivelarsi utile una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese effettuate dal delegato. In particolare, è opportuno che l'attribuzione delle deleghee dei poteri di firma relativi alla gestione delle risorse finanziarie e all'assunzione e attuazione delle decisionidell'ente in relazione ad attività a rischio reato:

- sia formalizzata in conformità alle disposizioni di legge applicabili;
- indichi con chiarezza i soggetti delegati, le competenze richieste ai destinatari della delega e i poteri rispettivamente assegnati;
- preveda limitazioni delle deleghe e dei poteri di spesa conferiti;
- preveda soluzioni dirette a consentire un controllo sull'esercizio dei poteri delegati;
- disponga l'applicazione di sanzioni in caso di violazioni dei poteri delegati;
- sia disposta in coerenza con il principio di segregazione e sia coerente con i regolamenti aziendali e con le altre disposizioni interne applicati dalla società.

É, inoltre, importante prevedere un sistema coerente e integrato che comprenda tutte le deleghe o procure aziendali (comprese quelle in materia antinfortunistica ed in quella ambientale), periodicamente aggiornate alla luce sia delle modifiche normative, che delle eventuali variazioni nel sistema organizzativo aziendale. Sarebbe poi opportuno garantire la documentabilita' del sistema di deleghe, al fine di rendere agevole una sua eventuale ricostruzione a posteriori.

- **Sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro**

Ciò vale soprattutto per l'attribuzione di responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica e la descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo quali, a titolo esemplificativo, la contrapposizione di funzioni; deve inoltre tenere traccia della copertura temporale degli incarichi. Nell'ambito del sistema organizzativo, attenzione andrà prestata ai sistemi premianti dei dipendenti. Essi sono utili per indirizzare le attività del personale operativo e manageriale verso il conseguimento degli obiettivi aziendali. Tuttavia, se basati su target di performance palesemente immotivati ed inarrivabili, essi potrebbero costituire un velato incentivo al compimento di alcune delle fattispecie di reato previste dal decreto 231.

- **Sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'insorgere o dell'esistenza di situazioni di criticità (c.d. Sistema di controllo integrato)**

Tale sistema deve considerare tutti i rischi operativi, in particolare relativi alla potenziale commissione di reati-presupposto, in modo da fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare. Occorre definire opportuni indicatori per le singole tipologie di rischio rilevato ed i processi di *risk assesment* interni alle singole funzioni aziendali. Un sistema di controllo, per essere efficace, dovrà essere "integrato" con i sistemi di gestione già in essere all'interno dalla società. Una volta istituito l'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo, attraverso i "flussi informativi" periodicamente inviati ai responsabili delle principali funzioni aziendali ed attraverso le eventuali segnalazioni (anche anonime) ricevute, garantirà un ulteriore controllo sui processi ed attività ritenute più sensibili ai sensi del Decreto.

- **Sistema di comunicazione e formazione del personale in materia di D.lgs. n. 231/01 (avente ad oggetto i principi generali in materia di D.lgs 231/01, la struttura del Modello e gli aggiornamenti del Decreto e del Modello 231):**

Sono due importanti requisiti del modello ai fini del suo buon funzionamento e devono essere diversamente modulati in base ai destinatari: i dipendenti nella loro generalità, quelli che operano in specifiche aree di rischio/attività sensibili, i componenti degli organi sociali ecc. Con riferimento alla **comunicazione**, essa deve riguardare, ovviamente, il codice etico, ma anche gli altri strumenti quali i poteri autorizzativi, le linee di dipendenza gerarchica, le procedure, i flussi di informazione e tutto quanto contribuisca a dare trasparenza nell'operare quotidiano. La comunicazione deve essere: capillare, efficace, autorevole (cioè emessa da un livello adeguato), chiara e dettagliata, periodicamente ripetuta. Inoltre, occorre consentire l'accesso e la consultazione della documentazione costituente il Modello anche attraverso l'intranet aziendale. Accanto alla comunicazione, deve essere sviluppato un **adeguato programma di formazione modulato in funzione dei livelli dei destinatari**. Esso deve illustrare le ragioni di opportunità - oltre che giuridiche - che ispirano le regole e la loro portata concreta. In proposito, è opportuno prevedere il contenuto dei corsi di formazione, la

loro periodicità, l'obbligatorietà della partecipazione ai corsi, i controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi, l'aggiornamento sistematico dei contenuti degli eventi formativi in ragione dell'aggiornamento del Modello. È importante che l'attività di formazione sul Decreto 231 e sui contenuti del Modello adottato dalla Società sia promossa dall'Organismo di Vigilanza della società, che a potrà avvalersi del supporto operativo delle funzioni aziendali competenti o di consulenti esterni.

L'OdV redige un programma di formazione in funzione dei diversi livelli dei destinatari del MOG.

- **Sistema disciplinare adeguato a sanzionare le eventuali violazioni delle norme del Modello 231/01**

Uno degli elementi essenziali per la costruzione, attuazione e mantenimento di un efficace Modello di Organizzazione e Gestione, è l'esistenza di un adeguato *sistema disciplinare* idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso (protocolli/procedure interne richiamate dal Modello stesso, Codice Etico, circolari ed ordini di servizio, ecc.).

- **Sistema di procedure operative (manuali od informatiche) volte a regolamentare le attività nelle aree aziendali a rischio, con gli opportuni punti di controllo:**

In questo campo, specifico interesse ricopre l'area della gestione finanziaria, dove il controllo procedurale si avvale di strumenti consolidati nella pratica amministrativa quali, a titolo esemplificativo, abbinamento firme, riconciliazioni frequenti, supervisione, separazione di compiti con la già citata contrapposizione di funzioni (ad esempio fra la funzione acquisti e quella finanziaria).

Particolare attenzione deve essere riposta sui flussi finanziari non rientranti nei processi tipici aziendali, soprattutto se si tratta di ambiti non adeguatamente proceduralizzati e con caratteri di estemporaneità e discrezionalità. In ogni caso è necessario che siano sempre salvaguardati i principi di trasparenza, verificabilità, inerenza all'attività aziendale.

- **Sistema informativo e/o applicativi informatici per lo svolgimento di attività di controllo nell'ambito delle "attività sensibili" od a supporto delle stesse.**
- **Sistema di controllo di gestione e dei flussi finanziari**

Il sistema di controllo di gestione è articolato nelle diverse fasi di elaborazione del budget annuale, di analisi dei consuntivi periodici e di elaborazione delle previsioni a livello di Ente.

Il sistema garantisce la:

- Pluralità di soggetti coinvolti, in termini di congrua segregazione delle funzioni per l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni;
- Capacità di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità attraverso un adeguato e tempestivo sistema di flussi informativi e di *reporting.*

L'art 6, comma 2, lett. c) del Decreto esplicitamente statuisce, inoltre, che il Modello di Organizzazione e Gestione debba "*individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati*". A tale scopo, la gestione delle risorse finanziarie, gestita dalla Società è definita sulla base di principi improntati ad una ragionevole segregazione delle funzioni (anche alla luce dell'assetto e dell'organizzazione), tale da garantire che tutti gli esborsi siano richiesti, effettuati e controllati da funzioni indipendenti o soggetti, per quanto possibile, distinti ai quali, inoltre, non siano assegnate altre responsabilità tali da determinare potenziali conflitti di interessi.

Infine, la gestione della liquidità è ispirata a criteri di conservazione del patrimonio, prevedendo l'effettuazione di operazioni finanziarie in linea con i parametri di rischio rendimento approvati dagli Organi Statutari.

6. CODICE ETICO DELLA SOCIETÀ

6.1 Il Codice Etico

CNG FIBER TRADE EUROPE S.R.L. cura con particolare attenzione, la valorizzazione e la salvaguardia dei profili etici della propria attività.

Si rinvia, per un maggiore dettaglio, al documento che costituisce parte integrante del presente Modello, denominato "Codice Etico'', che ha lo scopo di individuare e definire in modo chiaro ed esaustivo l'insieme dei valori, dei principi fondamentali e delle norme comportamentali che costituiscono il presupposto irrinunciabile per il corretto svolgimento delle attività tipiche della Società.

6.2 Relazione tra Modello e Codice Etico

Il Modello risponde all'esigenza di prevenire, per quanto possibile, la commissione dei reati previsti dal Decreto attraverso la predisposizione di regole di comportamento specifiche.

Il Codice Etico, che rappresenta parte fondamentale del MOG, è invece uno strumento di portata generale, finalizzato alla promozione di un'etica aziendale, ma privo di una specifica proceduralizzazione, con l'obiettivo di ribadire e far rispettare ai dipendenti, ai collaboratori ed ai soggetti che intrattengono rapporti economici con la Società ivi compresa la Pubblica Amministrazione *lato sensu,* l'insieme dei valori e delle regole di condotta cui la Società intende far costante riferimento nell'esercizio delle sue attività imprenditoriali, a presidio della sua reputazione ed immagine sul mercato.

Anche in considerazione di quanto contenuto nelle Linee Guida di Confindustria del 2021, si tende a realizzare una stretta integrazione tra Modello e Codice Etico, in modo da formare un complesso *corpus* di norme interne cheabbiano lo scopo di incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza aziendale.

Infatti, i comportamenti dei soggetti apicali, dei dipendenti e di coloro che agiscono, anche nel ruolo di consulenti o, comunque, con poteri di rappresentanza della Società e delle altre controparti contrattuali, devono conformarsi alle regole di condotta sia generali che specifiche previste nel Modello e nel Codice Etico. L'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati 231 costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo. Tali principi sono inseriti nel codice Etico.

In termini generali, il codice etico è un documento ufficiale dell'ente che contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'ente nei confronti dei "portatori d'interesse" (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, azionisti, mercato finanziario, etc.).

Tale codice mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, indipendentemente da quanto previsto a livello normativo, e possono prevedere sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse.

6.3. Contenuti minimi del Codice Etico in relazione ai reati dolosi

In base alle indicazioni delle Linee Guida di Confindustria del 2021 (che sostanzialmente non innovano quanto indicato nelle Linee Guida del 2014 se non suggerendo di valutare se introdurre principi etici ad hoc per tipologie di reato, e sottolineando altresì che la L. 179/2017 prevede che il sistema disciplinare contempli sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante e di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate , cfr. art. 6, comma 2 bis destinato peraltro, come sopra osservato, ad essere modificato nel corso del 2023), i contenuti minimi del Codice Etico, in relazione ai reati dolosi, sono i seguenti**:**

1) L'ente ha come principio imprescindibile il rispetto di leggi e regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui esso opera.

Ogni dipendente della società deve impegnarsi al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui l'ente opera. Tale impegno dovrà valere anche per i consulenti, fornitori, clienti e per chiunque abbia rapporti con l'ente.

Quest'ultimo non inizierà o proseguirà nessun rapporto con chi non intenda allinearsi a questo principio. I dipendenti devono essere a conoscenza delle leggi e dei comportamenti conseguenti; pertanto, l'ente è tenuto informarli nel caso di incertezze sul tema.

La Società assicura un adeguato programma di formazione e sensibilizzazione continua sulle problematiche attinenti al Codice Etico.

2) Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

Tutte le azioni e le operazioni dell'ente devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento.

Per ogni operazione vi deve essere un supporto documentale.

3) Principi base relativamente ai rapporti con gli interlocutori dell'ente: Pubblica Amministrazione, pubblici dipendenti, interlocutori commerciali privati.

Si considerano atti di corruzione sia i pagamenti illeciti/elargizione di utilità fatti direttamente dalla società o da suoi dipendenti, sia i pagamenti illeciti/elargizione di utilità fatti tramite persone che agiscono per conto della Società sia in Italia che all'estero.

In generale, non è consentito offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, sia italiani che di altri paesi, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso, di modico valore.

Si proibisce di offrire o di accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione.

In quei paesi dove è nel costume offrire doni a clienti o altri, è possibile agire in tal senso quando questi doni siano di natura appropriata e di valore modico, ma sempre nel rispetto delle leggi.

Ciò non deve comunque mai essere interpretato come una ricerca di favori.

Quando è in corso una qualsiasi trattativa, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione.

Nel caso specifico dell'effettuazione di una gara con la Pubblica Amministrazione si dovrà operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale.

Se l'ente utilizza un consulente o un soggetto "terzo" per essere rappresentato nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione, si dovrà prevedere che nei confronti del consulente e del suo personale o nei confronti del soggetto "terzo" siano applicate le stesse direttive valide anche per i dipendenti dell'ente.

Inoltre, l'ente non dovrà farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da un consulente o da un soggetto "terzo" quando si possano creare conflitti d'interesse.

Nel corso di una trattativa, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione non vanno intraprese (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni:

- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale;

- offrire o in alcun modo fornire omaggi anche sotto forma di promozioni aziendali riservate ai soli dipendenti o attraverso, ad esempio, il pagamento di spese viaggi;

- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

Possono inoltre sussistere divieti legati ad assumere, alle dipendenze dell'ente, ex impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti), che abbiano partecipato personalmente e attivamente alla trattativa o al rapporto.

Qualsiasi violazione effettiva o potenziale commessa da soggetti interni all'ente o da terzi va segnalata tempestivamente alle funzioni interne competenti.

Le stesse regole sopra esplicitate per i rapporti con la P.A., valgono anche per i rapporti con soggetti privati, onde prevenire il rischio di commissione dei reati di "corruzione tra privati" (art 2635 c.c.) ed istigazione alla corruzione tra privati (art 2635 *bis* c.c.).

6.4 Contenuti minimi del Codice Etico in relazione ai reati colposi

Le Linee Guida di Confindustria del 2021, che sul punto non innovano quanto indicato nelle precedenti del 2014, prevedono contenuti minimi del Codice Etico anche in relazione ai reati colposi.

In particolare, l'impresa esplicita e rende noti i principi e criteri fondamentali in base ai quali vengono prese le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tali principi e criteri, anche alla luce dell'articolo 15 del decreto 81 del 2008 possono così individuarsi:

a. eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico;

b. valutare tutti i rischi che non possono essere eliminati;

c. ridurre i rischi alla fonte;

d. rispettare i principi ergonomici e di salubrità nei luoghi di lavoro nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro, nella definizione dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

e. sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;

f. programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e buone prassi;

g. dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

h. impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

Tali principi sono utilizzati dall'impresa per prendere le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e formazione, nonché l'allestimento di un'organizzazione e delle risorse necessarie.

In relazione alle attività a possibile impatto ambientale, il Codice Etico enuncia chiaramente l'impegno dei vertici aziendali a rispettare la legislazione in materia ambientale e ad attuare misure preventive per evitare o quantomeno minimizzare l'impatto ambientale.

La condivisione di questi valori viene estesa anche ai soggetti estranei alla compagine aziendale, legati all'impresa da rapporti negoziali, mediante clausole contrattuali specifiche.

7. SISTEMA DISCIPLINARE

7.1 Principi generali

Uno degli elementi essenziali per la costruzione, attuazione e mantenimento di un efficace Modello di Organizzazione e Gestione, è l'esistenza di un adeguato *sistema disciplinare* idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso (protocolli/procedure interne richiamate dal Modello stesso, Codice Etico, circolari ed ordini di servizio, ecc.). La definizione di un adeguato sistema sanzionatorio costituisce un presupposto essenziale della valenza esimente del Modello di Organizzazione e Gestione *ex* D.lgs. n. 231/2001 rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Data la gravità delle conseguenze per l'Ente in caso di comportamenti illeciti di dipendenti, dirigenti e amministratore, qualsiasi inosservanza del Modello e delle procedure da esso richiamate, configura violazione dei doveri di diligenza e di fedeltà e, nei casi più gravi, lede il rapporto di fiducia instaurato con l'Ente.

Le violazioni del Modello organizzativo e del Codice Etico saranno assoggettate alle sanzioni disciplinari previste nel Codice Sanzionatorio, a prescindere dall'eventuale responsabilità di carattere penale e dall'esito del relativo giudizio; tali regole integrano e non sostituiscono le norme di legge e le clausole della pattuizione collettiva in tema di sanzioni disciplinari. L'esistenza di un sistema disciplinare per i lavoratori subordinati ovvero delle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno o più soggetti apicali, è connaturato al rapporto di lavoro, così come previsto dalla normativa civilistica.

In particolare, il legislatore ha esplicitamente posto in capo al prestatore di lavoro un dovere di diligenza e di fedeltà nello svolgimento dei propri compiti, nonché la possibilità per il datore di lavoro di ricorrere all'applicazione di sanzioni disciplinari a fronte di comportamenti non coerenti con tali obblighi. Naturalmente, la risposta sanzionatoria deve essere commisurata alla gravità dell'infrazione commessa e deve rispettare le disposizioni contenute nello Statuto dei Lavoratori e nel vigente Contratto Collettivo Nazionale applicato dalla Società.

Ai sensi della disciplina in esame, pertanto, sono sottoposti al presente Sistema Disciplinare il personale dipendente nominato dalla Società e quello non dipendente dell'Ente (in base alla sottoscrizione, per accettazione, di specifiche clausole contrattuali "c.d. *Clausole* 231").

7.2 Criteri di valutazione della violazione del Modello 231/01

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni disciplinari varia in relazione ai seguenti criteri:

- L'intensità della volontarietà espressa dalla condotta dolosa od il grado della negligenza, imprudenza od imperizia evidenziata dalla condotta colposa;
- La maggiore o minore divergenza rispetto alla condotta doverosa.
- Il pregresso comportamento del soggetto, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti provvedimenti disciplinari.
- L'entità del pericolo e/o delle conseguenze provocati dalla violazione.
- La posizione e le mansioni svolte dal soggetto.
- Le circostanze, i motivi, il tempo ed il luogo in cui è stata posta in essere la violazione.

È fatta salva la prerogativa della Società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello.

7.3 Violazione del Modello e Codice Sanzionatorio

In ossequio al principio di tassatività e con l'obiettivo di rendere immediatamente intelligibili i comportamenti vietati, si precisano qui di seguito, le principali infrazioni disciplinari, descritte nel dettaglio nel Codice Sanzionatorio.

a) Violazione dei principi ispiratori e dei criteri comportamentali fissati nel Codice Etico e/o dei divieti e degli obblighi specificamente indicati nel Codice Etico;

b) Mancata collaborazione con l'Organismo di Vigilanza o con il suo staff operativo, mediante l'adozione di comportamenti omissivi o reticenti o comunque idonei ad impedire o anche solo ostacolare le sue funzioni di controllo, accertamento e verifica;

c) Violazione o elusione delle procedure e dei protocolli operativi adottati dalla Società;

d) Mancata o inadeguata sorveglianza dei superiori gerarchici sul rispetto delle prescrizioni e delle procedure previste nel Codice Etico e/o nel Modello da parte del personale dipendente;

e) Commissione, anche in forma tentata, di fatti previsti dalla legge come reati che possano determinare la responsabilità dell'Ente ai sensi del Decreto;

f) Il compimento di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, nell'espletamento di attività sensibili o strumentali che:

- Espongano l'Ente ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D.lgs. n. 231/2001 e successive integrazioni; e/o
- Siano diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati contemplati dal D.lgs. n. 231/2001 e successive integrazioni; e/o
- Siano tali da determinare l'applicazione a carico dell'Ente di sanzioni previste dal D.lgs. 231/2001 e successive integrazioni.

g) Il compimento di azioni o comportamenti non conformi ai principi contenuti nel Codice Etico, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dallo stesso, nell'espletamento dei Processi Sensibili o di attività connesse a tali Processi;

h) La mancata partecipazione ai programmi di formazione/collocazione posti in essere dall'Ente in relazione all'argomento in oggetto;

i) Omessa segnalazione all'Organismo di Vigilanza delle violazioni del Modello.

Nel caso si dovesse verificare una delle infrazioni sopra esposte, il Datore di Lavoro provvederà ad irrogare le sanzioni disciplinari, in ossequio a quanto stabilito nel Codice Disciplinare ed in base al CCNL applicato alla Società.

A seguito dell'entrata in vigore della Legge 179/2017, in linea con quanto previsto nella Procedura "*Whistleblowing policy*" e nella procedura "flussi informativi", sono passibili di sanzione disciplinare anche le seguenti condotte:

- la realizzazione di comportamenti non conformi alla legge e alle procedure aziendali in vigore che possono arrecare un pregiudizio economico e/o reputazionale alla Società ovvero condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- la violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
- l'esecuzione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano poi infondate (art. 6, comma 2.*bis*, lett. d), d.lgs. 231/01).

Con l'introduzione del D.lgs 24/2023 "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*" è stata implementata la Whistleblowing policy nella quale sono state dettagliate ulteriori condotte potenzialmente illecite ritenute meritevoli di segnalazione, sono stati disciplinati in modo più compiuto i canali di segnalazione interna (sono stati previsti diversi canali di segnalazione) ed è stata rafforzata la tutela dei segnalanti.

8. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

8.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

Il D.lgs. n. 231/2001 prevede, quale condizione esimente della responsabilità amministrativa dell'ente, oltre che l'adozione di validi modelli di organizzazione, gestione e controllo, anche la costituzione di un apposito Organismo di vigilanza, deputato, al controllo dell'effettivo funzionamento dei modelli di gestione adottati.

Ai sensi dell'art. 6 lett. a) e b) del Decreto, l'ente non risponde del reato '… *se prova che:*

a) *L'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati di specie di quello verificatosi;*
b) *Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo … '.*

Preme rilevare che il legislatore non ha dettato una disciplina particolareggiata circa la configurazione strutturale ed i caratteri operativi e gestionali dell'organo di cui si discute, lasciando libertà agli operatori del settore e contemporaneamente sollevando una serie di questioni di carattere interpretativo e di natura applicativa.

Le uniche indicazioni di carattere generale in ordine ai requisiti ed ai compiti che l'Organismo è chiamato a svolgere si rinvengono agli art. 6 e 7 del Decreto.

Un contributo in ordine all'individuazione delle caratteristiche del suddetto organismo è stato dato da Confindustria che nelle sue Linee Guida ha individuato alcuni riferimenti.

8.2 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

Traendo spunto, quindi, dal dettato legislativo, dalle Linee Guida della Confindustria e da contributi giurisprudenziali, l'Organismo di Vigilanza deve essere caratterizzato dai seguenti requisiti: autonomia, indipendenza, continuità e professionalità/onorabilità dei membri.

Autonomia

Detto carattere è prescritto dallo stesso legislatore che riferisce, all'art.6 lett. b del D.Lgs. 231/01, di "*autonomi poteri di iniziativa e di controllo*".

Si fa riferimento alla possibilità dell'OdV di essere dotato di poteri e mezzi adeguati per poter efficacemente realizzare l'attività cui è preposto.

Nella pratica deve avere facoltà di libero accesso a tutte le funzioni della Società, con facoltà di richiedere informazioni sugli aspetti connessi all'applicazione del Modello, facoltà di procedere in qualsiasi momento ad ispezioni e controlli, facoltà di proporre sanzioni disciplinari ed una conseguente insindacabilità di tale sua attività. Si tratta di una vera e propria autonomia decisionale rispetto a determinazioni che l'Organismo potrà assumere nell'esercizio dei poteri che gli sono propri, di natura ispettiva e di vigilanza, caratterizzati da un elevato grado di discrezionalità tecnica. Con riferimento ai mezzi, l'OdV deve poter disporre di risorse finanziarie adeguate a svolgere le attività pianificate e per ricorrere al supporto di consulenti esterni.

Indipendenza

Tale requisito discende direttamente dall'esigenza di dover assicurare l'autonomia di azione dell'OdV, preservandola dall'influenza del vertice aziendale.

L'indipendenza è una condizione necessaria che consente all'OdV di assumere un atteggiamento 'imparziale' nella valutazione delle verifiche effettuate.

Onde garantire la massima effettività e imparzialità di giudizio, l'OdV deve caratterizzarsi quali organo terzo, le cui decisioni siano insindacabili.

Al fine di garantire tale terzietà l'organo dovrà essere composto da soggetti non in conflitto di interessi con la Società ed in una posizione tale da garantire l'indipendenza dagli organi esecutivi, altrimenti si rischia di creare un OdV 'debole' non idoneo a superare il vaglio critico di un giudicante, rendendo vano tutto l'attività profusa nella creazione ed attuazione del modello.

La clausola di esclusione della responsabilità dell'ente, infatti, opera solo se tutte le condizioni di cui all'art. 6 del Decreto sono state attuate.

Le linee guida Confindustria del 2021 hanno sottolineato come i requisiti di autonomia e indipendenza sembrano assicurati riconoscendo all'Organismo una posizione autonoma e imparziale prevedendo il riporto al massimo vertice operativo aziendale, ossia al Consiglio di Amministrazione, nonché la dotazione di un budget annuale a supporto delle attività di verifica tecniche necessarie per lo svolgimento dei compiti ad esso affidati dal

legislatore.

Continuità

Perché il funzionamento dell'OdV sia efficace, deve essere costante nel tempo, ed in continua interazione con il management della Società e le più significative funzioni operative.

Tale attività deve essere comprovata attraverso report di *audit,* verbali delle riunioni dell'OdV, presenza di flussi informativi ed ogni altra forma che testimoni una frequenza dell'azione di controllo.

In particolare, l'OdV:

- lavora costantemente sulla vigilanza del Modello con i necessari poteri d'indagine;
- vigila sull'attuazione del Modello ed assicura il suo costante aggiornamento (suggerendo all'organo amministrativo le eventuali revisioni da apportare).

L'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di richiedere alla Società di poter disporre di appositi schedari funzionali all'archiviazione e conservazione nella massima riservatezza della documentazione prodotta e ricevuta nell'adempimento delle funzioni ad esso assegnate.

Professionalità e l'onorabilità

Il requisito della *professionalità* richiede la presenza in capo ai soggetti responsabili dei controlli, di specifiche competenze tecniche per lo svolgimento dell'attività di vigilanza ed aggiornamento del Modello.

La giurisprudenza parla di "capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale".

Naturalmente un Organismo chiamato a svolgere una funzione così delicata e specialistica, deve essere tecnicamente idoneo, ovvero dotato delle necessarie cognizioni tecniche e dell'esperienza relativa e quindi fornito di conoscenze senz'altro di carattere aziendalistico, ma anche dotato della necessaria cultura legale.

In caso di composizione collegiale, è auspicabile che i singoli membri siano in possesso di professionalità distinte (ad esempio: un dottore commercialista revisore contabile, un tecnico esperto di sistemi *compliance* aziendale ed un legale con competenze di diritto penale sostanziale e processuale).

Al fine di adempiere alle proprie funzioni, di carattere multidisciplinare, l'OdV potrà inoltre avvalersi della collaborazione di particolari professionalità da reperirsi anche all'esterno della società, che potranno fornire all'uopo un utile supporto tecnico e specialistico.

Per quanto riguarda l*'onorabilità*, si tratta di un requisito di carattere generale, previsto dal nostro ordinamento per i soggetti che ricoprono la carica di amministratori e sindaci.

8.3 Cause di ineleggibilità quale membro dell'OdV

Si fa riferimento alle **condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c.** per amministratori e sindaci: "… *Cause di ineleggibilità o di decadenza: non può essere nominato… l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi…"*.

E' quindi, ineleggibile quale componente dell'Organismo di Vigilanza chiunque abbia riportato una sentenza penale di condanna (o di patteggiamento), anche non definitiva, per delitti dolosi (a titolo esemplificativo, non esaustivo, per delitto di truffa ai danni dello stato, corruzione, etc.). Si allude a sentenze di condanna, in Italia o all'estero, sia per reati contemplati dal D.Lgs. 231/01 che per reati diversi, che incidano sulla moralità professionale del soggetto e/o che comportino l'interdizione anche temporanea da pubblici uffici o da uffici direttivi delle persone giuridiche/imprese.

8.4 La composizione dell'OdV e le novità normative

La normativa niente precisa anche in ordine al tipo di composizione, mono o plurisoggettiva dell'Organismo.

Tale problematica è direttamente correlata alla complessità strutturale dell'impresa (dimensioni, articolazione interna, dislocazione sul territorio). Nelle imprese con dimensioni medio grandi sarebbe preferibile una composizione collegiale, con ricorso a professionisti esterni affiancati da personale interno non operativo, in modo da garantirne l'indipendenza e la professionalità. Alcune novità normative hanno interessato l'istituto dell'Organismo di Vigilanza. La legge 2 novembre 2011 n. 183 ha inserito all'interno dell'articolo 6 del decreto 231/01 il comma 4-*bis* che prevede che *"Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di*

vigilanza di cui al comma 1, lettera b)". Tale specificazione segue all'altro caso in cui il legislatore stesso ha sancito, all'interno del decreto 231, l'idoneità di un soggetto a svolgere le funzioni di Organismo di Vigilanza, in quel caso con riferimento all'organo dirigente nell'ambito degli *"enti di piccole dimensioni".*

In ogni caso, preme rilevare che il Giudice penale chiamato a valutare la responsabilità dell'ente verificherà se sia stata attuata in concreto una continua vigilanza da parte dell'OdV e se l'organo sia in effetti dotato dei requisiti di autonomia, professionalità ed indipendenza sopra descritti.

A livello giurisprudenziale segnaliamo, tra le tante pronunce, la sentenza *ThyssenKrupp* del Tribunale di Torino e l'ordinanza del GIP di Napoli del 26 giugno 2007, che definiscono quando un Modello è inadeguato concentrandosi prevalentemente sulle caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza.

Per l'esecuzione delle sue attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi delle prestazioni di collaboratori, anche esterni, rimanendo sempre direttamente responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo derivanti dal D.Lgs. n. 231/2001.

Ai collaboratori è richiesto il rispetto degli obblighi di diligenza previsti per i componenti dell'Organismo di Vigilanza In considerazione della peculiarità delle proprie attribuzioni e dei contenuti professionali specifici da esse richiesti l'OdV, nello svolgimento dei propri compiti, si potrà avvalere delle Funzioni della Società che, di volta in volta, si potranno rendere utili allo svolgimento delle attività indicate.

8.5 Durata in carica, revoca e rinnovo

L'OdV resta in carica per il tempo stabilito dalla Società a partire dalla delibera di nomina del Consiglio di Amministrazione, fatta salva la facoltà di revoca ad opera del medesimo organo.

Al fine di garantire la piena autonomia ed indipendenza, l'OdV riporta direttamente all'organo amministrativo.

L'eventuale revoca dei componenti dell'OdV è di competenza dell'organo amministrativo.

In caso di revoca o decadenza, quest'ultimo provvede tempestivamente alla sostituzione del componente revocato o decaduto. L'OdV decade per la revoca o decadenza dei suoi componenti.

In tal caso il CdA deve provvedere, senza indugio, alla sua ricostituzione.

8.6 Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Il compito dell'Organismo di Vigilanza consiste in generale nel:

- Vigilare sull'applicazione del Modello organizzativo in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto 231/01;
- Verificare l'efficacia del Modello e la sua capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- Individuare e suggerire all'Organo di amministrazione aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alla mutata normativa o alle mutate condizioni aziendali.

Nel caso di mancato riscontro da parte dell'organo amministrativo dei suggerimenti di cui al punto precedente, e solo in caso di inefficienze di particolare gravità, l'OdV ha la facoltà di darne comunicazione diretta all'Assemblea.

- Seguire e coordinare l'applicazione concreta delle modifiche e degli aggiornamenti da apportare al Modello Organizzativo.
- Ricevere le segnalazioni del Whistleblowing secondo la rinnovata Whistleblowing policy, cioè la procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite e di irregolarità e relative forme di tutela e si occupa di gestire le segnalazioni dando riscontro al segnalante nei termini previsti dalla legge e riportati nella Whistleblowing Policy.

<u>All'OdV sono assegnate le attività ed i poteri di seguito elencati:</u>

1. Si relaziona direttamente con l'Organo di amministrazione della Società con la conseguenza che non sussiste per l'OdV un diretto rapporto gerarchico di subordinazione nei confronti della Direzione aziendale.
2. Si coordina con le varie funzioni della società al fine di svolgere al meglio le proprie funzioni, disponendo del potere necessario per richiedere e ottenere le informazioni e la documentazione ufficiale della Società.
3. Si riunisce nel suo pieno organico, secondo una cadenza decisa in completa autonomia, rispettando un

criterio minimale di almeno tre riunioni all'anno.

4. Verifica periodicamente la mappa delle aree a rischio reato al fine di proporre aggiornamenti delle stesse al CdA della Società in caso di cambiamenti organizzativi o legislativi. A tal fine il *Management* e gli addetti alle attività di controllo, nell'ambito delle singole funzioni, devono segnalare all'OdV le eventuali situazioni in grado di esporre la Società al rischio di reato. Le comunicazioni devono essere scritte.
2. Verifica e tiene sotto controllo con continuità i livelli di rischio associati alle diverse aree aziendali sensibili, valutando l'efficacia realizzata dal Modello organizzativo nel mantenere la Società in linea con la normativa vigente e con il Codice Etico interno.

 A tal fine effettua periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree a rischio come definite nelle singole Parti Speciali del Modello.
3. Raccoglie, elabora e conserva le informazioni (comprese le segnalazioni) rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiorna la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV.
4. Qualora riscontri, nella sua attività di vigilanza, comportamenti anomali tenuti da dipendenti e/o collaboratori della Società o riceva segnalazioni in tal senso, conduce le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello.
5. Verifica che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del Modello, per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze individuate nel Decreto, provvedendo, in caso contrario, a proporre aggiornamenti degli elementi stessi.
6. Con cadenza annuale cura la redazione, e la successiva conservazione, di un documento sintetico in cui raccoglie contenuti ed evidenze dell'attività svolta nei mesi precedenti, e lo rende disponibile per la consultazione all'Organo di amministrazione ed al Collegio Sindacale.
7. Riferisce all'Organo di amministrazione su fatti rilevanti riscontrati nella sua attività corrente.

Per lo svolgimento dei compiti suddetti l'OdV:

- Gode di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali;
- Dispone di risorse finanziarie e professionali adeguate;
- Si avvale del supporto e della cooperazione delle strutture della Società.

A completamento di quanto previsto, l'OdV redige un proprio Regolamento interno volto a disciplinare gli aspetti e le modalità concreti dell'esercizio della propria azione, per ciò che attiene il relativo sistema organizzativo e di funzionamento, ed un piano di vigilanza per ciò che attiene la pianificazione delle attività da porre in essere per lo svolgimento dei compiti assegnati all'organismo stesso, nonché la stima delle relative risorse necessarie.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'OdV, destina un'adeguata dotazione di risorse finanziarie, della quale l'Organismo stesso dispone autonomamente, per ogni esigenza necessaria al corretto assolvimento dei propri compiti.

8.7 Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi della Società

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di comunicare all'organo amministrativo:

- All'inizio di ciascun esercizio: il "*Piano delle attività"* che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnategli;
- Periodicamente: lo stato di avanzamento del programma definito ed eventuali cambiamenti apportati al piano, motivandoli;
- Immediatamente: eventuali problematiche significative scaturite dalle attività di controllo;
- Relazionare, almeno annualmente, in merito all'attuazione del Modello da parte della Società.

L'OdV della Società potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione e potrà, a sua volta, presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello od altre situazioni specifiche.

8.8 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del Decreto Legislativo 231/01.

L'art 6, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 231/01 prevede infatti una specifica previsione in tema di obblighi di informazione nei confronti dell'OdV.

Tale obbligo di informazione all'OdV sembra funzionale come strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello 231 e di accertamento, ex post, delle cause che hanno reso possibile il verificarsi di un ipotetico reato.

L'obbligo di dare informazioni all'OdV, anche secondo le Nuove Linee Guida di Confindustria, è rivolto a tutte le funzioni aziendali a rischio reato.

8.8.1 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi

Dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello, secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente dal *management* e anche da terzi, attinente all'attuazione del Modello nelle aree a rischio.

In particolare:

a) Le risultanze periodiche dell'attività di controllo poste in essere dalle funzioni aziendali a rischio-reato 231 (*report* riepilogativi delle attività di monitoraggio, indici consuntivi, etc.);
b) Anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili;
c) Reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tale obbligo di riferire gli esiti dei controlli all'OdV, produce un effetto di responsabilizzazione del *management* operativo.

Segnalazioni di carattere generale

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- Devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla violazione del Modello o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta del Codice Etico adottato dalla Società.

L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative, a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

Le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, dovranno essere in forma scritta, anche anonima, ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello.

L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede, anche in ossequio a quanto previsto dalla normativa in materia di *whistleblowing* (si veda capitolo 1.4 del presente Modello);

- Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, devono essere predisposti "canali informativi dedicati", (anche un canale in modalità telematica per garantire la riservatezza dei segnalanti, ai sensi della normativa in materia di Whistleblowing), come un'apposita casella di posta elettronica, creata dallo stesso OdV.
- Le segnalazioni pervenute all'OdV sono raccolte e conservate in un apposito archivio al quale è consentito l'accesso solo ai membri dell'OdV.

Segnalazioni specifiche obbligatorie

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie relative:

- Ai procedimenti disciplinari azionati, anche in relazione a notizie di violazione del Modello;
- Alle sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Flussi informativi trimestrali all'OdV

La Società dovrà, inoltre, inviare all'OdV, con cadenza trimestrale, i c.d. "*Flussi Informativi trimestrali*", in cui dovranno essere rendicontate le attività rilevanti poste in essere dalla Società nel periodo di riferimento (ed il resoconto delle eventuali verifiche/ispezioni da parte di organismi pubblici nonché delle eventuali anomalie/criticità riscontrate nell'esercizio dell'attività aziendale).

Si rinvia, per la disciplina di dettaglio, alla procedura "*Flussi informativi all'OdV*".

I flussi informativi dovranno essere condivisi, per conoscenza.

8.8.2. *WHISTLEBLOWING*

La legge **30 novembre 2017, n. 179** "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2017, ha esteso anche al settore privato la tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti o violazioni relative al Modello 231 di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio/funzioni.

In particolare, è stato modificato l'art 6 del D.lgs. n. 231/01, con l'introduzione dei nuovi commi 2 *bis*, 2 *ter* e 2 *quater* (vd. sopra, par. 1.4).

In base alla nuova normativa, tutti i soggetti sono tenuti a fare solo **segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto 231 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello 231**, di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Le condotte illecite segnalate devono quindi riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza «in ragione del rapporto di lavoro», ricomprendono certamente quanto si è appreso in virtù delle funzioni svolte ma anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale.

Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.

- Si prevede il **divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.**

La predetta tutela del segnalante trova un limite solo nei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell'art 2043 c.c. (secondo le "*Linee Guida ANAC in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*" del 28.04.2015 – a cui si è ispirata l'attuale normativa di cui alla L. n. 179/2017 - sembrerebbe però necessaria una pronuncia giudiziale di primo grado sfavorevole al segnalante).

- E' prevista la **nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante**; la **nullità del mutamento di mansioni ai sensi dell'art 2103 c.c**., **nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.**

- Quanto alle Linee Guida Confindustria, le stesse sottolineano la necessità e importanza della tutela della riservatezza del segnalante.

La legge n. 179/2017, come visto, ha introdotto una disciplina ad hoc sul fenomeno del whistleblowing, al fine di incentivare la collaborazione dei lavoratori ai fini dell'emersione dei fenomeni corruttivi all'interno di enti anche privati.

Le imprese dotate del modello organizzativo 231 devono disciplinare le modalità per effettuare le segnalazioni e le modalità di gestione delle stesse, distinguendo fasi e responsabilità, eventualmente con una procedura ad hoc.

Ai sensi del nuovo art. 6, comma 2 bis Decreto 231, il modello organizzativo prevede le seguenti misure aggiuntive:"1) uno o più canali che consentano ai soggetti … di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione dele funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione; 2) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante".

Il modello organizzativo deve pertanto includere appositi canali per consentire ai soggetti apicali e sottoposti di segnalare eventuali illeciti rilevanti ai sensi del Decreto 231, nonché violazioni del modello stesso, ai fini di tutelare l'integrità dell'ente.

Tali denunce, come detto, devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

I canali destinati a veicolare le segnalazioni devono garantire la riservatezza dell'identità del denunciante nelle diverse fasi di gestione della denuncia.
In merito alla riservatezza dell'identità del segnalante, tale concetto esula da quello dell'anonimato in quanto per garantire al denunciante tutela adeguata, anche in termini di riservatezza dell'identità, è necessario che sia riconoscibile, anche se ciò non esclude che i modelli organizzativi possano contemplare anche canali per effettuare segnalazioni anonime (e al fine di rafforzare la fondatezza delle segnalazioni anonime si può prevedere che siano adeguatamente documentate o rese con dovizia di particolari).
Ai fini di individuare misure di sicurezza adeguate a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle informazioni e dei dati che potrebbero essere trattati nel corso della procedura, le Linee Guida raccomandano l'adozione dei protocolli standard per il trasporto dei dati e gli strumenti di crittografia end to end per i contenuti dele segnalazioni e dei documenti allegati, occorrendo altresì effettuare scelte idonee in ordine alle modalità di conservazione dei dati, alle politiche di tutela della riservatezza attraverso strumenti informatici (crittografia dei dati e dei documenti allegati), alle politiche di accesso ai dati, alle politiche di sicurezza (ad esempio modifica periodica della password), al tempo di conservazione dei dati.
Sotto il profilo dei canali attivabili, le modalità possono essere realizzate, ad esempio, attraverso l'utilizzo di piattaforme informatiche anche gestite da terze parti indipendenti e specializzate, oltre che con l'attivazione di caselle di posta elettronica dedicate. Altro canale può consistere, ad esempio, nel servizio postale ordinario o nel deposito fisico presso cassette ad hoc.
La definizione della policy in materia di whistleblowing deve procedere di pari passo con la predisposizione degli strumenti informatici di supporto.
L'attuazione dele misure prescritte dalla nuova normativa whistleblowing nei modelli organizzativi 231 deve altresì tenere conto dele implicazioni di cui al Regolamento UE 679/16, con conseguente divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; inoltre, nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2 lett. e), vanno previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni infondate.
E' altresì previsto che il modello organizzativo stabilisca il divieto di atti discriminatori nei confronti dei whistleblowers, ed il sistema disciplinare deve indicare le misure sanzionatorie da applicarsi alle violazioni degli obblighi di riservatezza e del divieto degli atti ritorsivi o discriminatori sopra richiamati, nonché alle segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave.
L'art. 6 comma 2 ter del decreto 231 prevede che il segnalante – e l'organizzazione sindacale di riferimento – possano denunciare all'Ispettorato Nazionale del Lavoro le misure discriminatorie eventualmente adottate dall'ente, ed il comma 2 quater la nullità delle misure ritorsive o discriminatorie, compreso il licenziamento e il mutamento di mansioni.
Al fine di attuare tale normativa, è opportuno che il modello organizzativo indichi il soggetto/organo incaricato di ricevere e gestire tali segnalazioni. Al riguardo, l'opzione organizzativa più efficace verrà individuata dall'impresa anche sulla base delle caratteristiche dimensionali e organizzative (a titolo esemplificativo, tale soggetto potrà essere individuato nell'Organismo di Vigilanza, nel responsabile della funzione compliance, in un apposito comitato, in un ente/soggetto esterno dotato di comprovata professionalità tenuto a coordinarsi con l'ente.
In ogni caso dovrà essere comunque definito il ruolo dell'Organismo di Vigilanza, rappresentando il sistema di gestione del whistleblowing una parte del più ampio modello organizzativo di cui l'Organismo di Vigilanza è tenuto a monitorare il funzionamento (se l'Organismo di Vigilanza non venisse individuato come destinatario esclusivo delle segnalazioni, sarà opportuno coinvolgerlo in via concorrente o successiva per evitare il rischio che il flusso di informazioni sfugga al suo monitoraggio (si potrebbe anche assegnare al destinatario una funzione di filtro, effettuando una prima valutazione sommaria delle segnalazioni per verificarne la rilevanza sul piano del decreto 231 e, in caso positivo, informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza.
Va peraltro segnalato che la normativa di cui all'art. 6 comma 2 bis ter e quater Decreto 231 verrà modificata nel corso del 2023 dopo che il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 9/12/2022 **lo Schema di** decreto legislativo avente ad oggetto il recepimento in Italia della Direttiva UE 1937/19 in materia di whistleblowing, che disciplina, tra l'altro, le segnalazioni aventi ad oggetto**, più in generale, le** violazioni relative a disposizioni nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'integrità dell'ente privato, e che prevedono l'adozione di procedure volte a tutelare il soggetto segnalante. L'art. 24 di tale normativa stabilisce infatti l'abrogazione dell'art. 6, comma 2 ter e quater Decreto 231 e la sostituzione della comma 2 bis con il seguente: "i modelli di cui al comma 1, lettera a) prevedono i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema

disciplinare adottato ai sensi del comma 2 lett. e) di cui al Decreto Legislativo attuativo della direttiva UE 1937/2019", normativa che si applicherà decorsi quattro mesi dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo attuativo, eccetto che per i soggetti del settore privato che hanno impiegato nell'ultimo anno una media di lavoratori subordinati non inferiore a 50 e non superiore a 249, per i quali le disposizioni avranno effetto a decorrere dal 17/12/2023.

Dal 15 luglio sono divenute efficaci le nuove procedure di whistleblowing introdotte con il D.Lgs. n. 24/2023, che recepisce la Direttiva UE 2019/1937 e amplia le tutele in caso di segnalazioni di illeciti, estendendo l'ambito applicativo soggettivo e le procedure per preservare i soggetti segnalanti da possibili ritorsioni.
Il fine fondamentale della disciplina è quello della garanzia dell'interesse pubblico, nello specifico curando la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Il riferimento alle persone che segnalano violazioni operato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 24/2023, lascia intendere che se i destinatari fondamentali della protezione sono i lavoratori che intercettano le violazioni nell'ambito in cui operano, le tutele delle nuove norme sono riconosciute anche a qualsiasi persona fisica che, pur non essendo legata da un rapporto di lavoro, segnala l'illecito ed è comunque esposta al rischio di azioni ritorsive per effetto di tale informazione.

Ambito applicativo oggettivo
Ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 24/2023, il decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

La possibilità di applicazione in caso di violazioni della normativa interna, oltre che di quella unionale, è prevista dalla stessa Direttiva UE 2019/1037, che il D.Lgs. n. 24/23 recepisce, ogni volta che le finalità di tutela corrispondano all'interesse pubblico o all'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, al cui contesto lavorativo può riferirsi la violazione denunciata.

Sempre l'art. 1 esclude dal proprio ambito applicativo:

a) le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;

b) le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva 2019/1037, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto;

c) le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Si tratta di esclusioni evidentemente non determinate da un'assenza di meritevolezza degli interessi in gioco, ma dalla circostanza che questi hanno una natura diversa da quella dei fini del D.Lgs. n. 24/2023 (ad es. quelli individuali di cui alla lettera a), o perché hanno comunque specifiche procedure che già regolano autonomamente le varie fattispecie (lett. b e c).

Identiche considerazioni possono riferirsi alle ulteriori esclusioni dell'ambito applicativo previste dal terzo e dal quarto comma dell'art. 1, che non fa rientrare nella disciplina del whistleblowing le informazioni classificate; il segreto professionale forense e medico; la segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali; i casi che contemplino l'applicazione delle disposizioni di procedura penale, di quelle in materia di autonomia e indipendenza della magistratura, delle disposizioni sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, comprese le relative procedure, per tutto quanto attiene alla posizione giuridica degli appartenenti all'ordine giudiziario, oltre che in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica (TUPS, R.d. n. 773/31), recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché l'applicazione delle disposizioni in materia di esercizio del

diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'art. 28 della legge n. 300/1970.
Tutte ipotesi in cui, seppure sia rinvenibile la sussistenza di un interesse pubblico assimilabile a quello interessato dalla disciplina del whistleblowing, la tutela è assicurata attraverso procedure e strumenti propri della fattispecie, già riconosciuti come adeguati dall'ordinamento, nazionale ed europeo.

Ambito applicativo soggettivo

È l'art. 3 ad individuare l'ambito di applicazione soggettiva delle nuove norme. La previsione denota una particolare ampiezza definitoria, proprio perché, data la rilevanza dell'interesse pubblico tutelato, è individuata una platea quanto più possibile ampia nell'ambito della quale possono verificarsi le violazioni per ovviare alle quali sono introdotte le norme in esame.

Con riferimento al settore pubblico, le norme si applicano a:

a) dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi i dipendenti di cui all'art. 3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
b) dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;
c) lavoratori subordinati di soggetti del settore privato, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal D.Lgs. n. 81/2015, o dall'art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017;

d) lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge n. 81/2017, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 del codice di procedura civile e all'art. 2 del D.Lgs n. 81/2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
e) lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi; f) liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;

g) volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;

h) azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

Platea ampia, dunque, per quei fini di tutela già ricordati, che riguarda i soggetti individuati dal decreto che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria o contabile delle informazioni sulle violazioni concernenti comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

2) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs n. 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;

5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società; 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

L'ampiezza della previsione si riverbera anche sulla tipologia dei soggetti tutelati, per le medesime ragioni di rilievo degli interessi in gioco. Così, destinatari della protezione speciale prevista dal D.Lgs. n. 24/2023 sono le persone segnalanti anche:

a) quando il rapporto giuridico è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;

b) durante il periodo di prova;

c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Informazioni sulle violazioni e segnalazioni

Le informazioni sulle violazioni, come definite dall'art. 2 alla lettera b), sono quelle, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico e perciò rientra nell'ambito applicativo soggettivo di cui all'art. 3. La legge ricomprende a tale rilievo anche gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni. Le informazioni così qualificate, rilevano quando veicolate sia in forma orale che scritta (c.d. "segnalazione", ai sensi della lett. c) dell'art. 2).

La trasmissione delle informazioni deve avvenire secondo un canale prioritario dedicato di segnalazione interna, e solo in via eccezionale attraverso la segnalazione esterna o con la divulgazione pubblica.

Segnalazione interna

Così come previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 24/2023, attraverso i canali di segnalazione interna i soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81 del 2015, attivano, propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
Tutti i soggetti rientranti nell'ambito applicativo delle nuove norme, così come individuati dal D.Lgs. n. 24/2023, dovranno pertanto attrezzarsi per predisporre non soltanto tali canali interni di veicolazione delle informazioni ma, soprattutto, che questi garantiscano adeguati standard di sicurezza per tutelare l'identità dei segnalanti, attraverso piattaforme informatiche che preservino la possibilità di risalire alla persona che ha provveduto alla segnalazione, e che in ogni caso siano conformi, quanto al trattamento dei dati alle norme in materia di trattamento dei dati personali. Quest'ultimo è evidentemente un contenuto minimo di garanzia delle condizioni di segretezza richieste dalla disciplina, considerato che la finalità corollario della norma è proprio quella di impedire di risalire alla identità della persona segnalante per:

1) tutelarne la spontaneità della segnalazione e promuoverne l'iniziativa;

2) impedire conseguentemente anche la possibilità ipotetica di attuare pratiche ritorsive;

3) per l'effetto della combinazione dei due impegni, raggiungere l'obiettivo finale della norma, che è quello di tutelare l'interesse pubblico del regolare andamento dell'azione organizzativa, promuovendo la diffusione della segnalazione degli illeciti nei contesti lavorativi qualificati dallo stesso D.Lgs. n. 24/2023.

La gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato. Non sono previsti particolari requisiti di

forma per le segnalazioni, che possono essere validamente recepite sia quando prodotte in forma scritta, anche digitale, sia oralmente.

I comuni diversi dai capoluoghi di provincia possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione.

I soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, non superiore a 249, possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione. I soggetti del settore pubblico cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012, affidano a quest'ultimo, anche nelle ipotesi di condivisione di cui al comma 4, la gestione del canale di segnalazione interna.

Segnalazione esterna

Le specifiche condizioni che consentono di ricorrere alla segnalazione esterna sono previste dall'art. 6 del decreto attuativo della Direttiva 2019/1937 e sono riconducibili a due ordini di ragioni.
1 - inefficacia / impossibilità dell'utilizzo del canale interno, che si realizza quando al momento della presentazione della segnalazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

a) non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo del segnalante, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 dello stesso decreto;

b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;

c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

2 - Ragioni d'urgenza, quando:

d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Onerata della predisposizione di un canale di segnalazione esterna è l'Autorità Nazionale Anti Corruzione.

Divulgazione pubblica

Attraverso la divulgazione pubblica vengono rese di pubblico dominio informazioni sulle violazioni, tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Ai sensi dell'art. 15, la divulgazione pubblica richiede la sussistenza di una delle seguenti condizioni: a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Gli strumenti di tutela

Sono numerose le misure previste dalla norma al fine di tutelare i soggetti segnalanti, con la duplice finalità: immediata, di preservare coloro che si attivano a tutela dell'interesse pubblico da eventuali possibili ritorsioni; più ampia, di assicurare, attraverso la garanzia della tutela delle persone segnalanti, l'efficacia dello

strumento, cui sarà ragionevolmente più diffuso il ricorso, prevedendo misure di tutela delle condizioni delle persone.

Accanto all'ordinaria tutela dei dati personali (art. 13), sono previsti specifici obblighi di riservatezza, che vanno dalla segretezza della identità dei segnalanti, ai limiti temporali della legittimità della conservazione dei dati degli stessi, per cui le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse (art. 12).

Ulteriori specifiche misure sono destinate a prevedere misure di protezione (art. 16) e a rendere effettivo il divieto di ritorsione. Con riferimento a questo ultimo tipo di garanzia, l'art. 17, prevede tutta una serie di presunzioni che, nell'ambito di un procedimento giudiziario vertente sulla segnalazione, fanno assumere quelle azioni come ritorsive, onerando l'autore della prova del contrario.

L'apparato sanzionatorio

L'art. 21 del D.Lgs. n. 24/2023 prevede un quadro sanzionatorio integrativo delle altre eventuali conseguenze, di natura civilistica, lavoristica, amministrativa o penale in cui possono incorrere i responsabili delle violazioni accertate, introducendo sanzioni da 10.000 a 50.000 euro, la cui applicazione è demandata all'ANAC, sia nel caso in cui sono state commesse ritorsioni che quando la segnalazione sia stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla o sono stati violati gli obblighi di riservatezza previsti dall'art. 12. L'ANAC può irrogare sanzioni della medesima entità anche quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme alla previsione di legge, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.
Sanzioni da 500 a 2.500 euro, sono previste invece per il segnalante che incorre nei reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Si rinviaal documento "Sistemi disciplinari" per ciò che attiene alle sanzioni nei confronti di coloro che accertano essere responsabili degli illeciti di cui al comma 1 ed alla nuova procedura "***Whistleblowing policy",*** adottata dalla Società per la descrizione e regolamentazione specifica della materia in questione.

8.9 Statuto e Regolamento dell'OdV

Il Consiglio di Amministrazione, una volta adottato il Modello, approva lo Statuto dell'Organismo di Vigilanza. In base a tale documento l'OdV adotta il proprio "Regolamento interno", in cui disciplina gli aspetti principali di funzionamento dell'Organismo stesso.

Il Regolamento disciplina, a titolo esemplificativo non esaustivo:

- Le competenze e funzioni dell'Organismo;
- Il tipo di consultazione, di riunioni e le modalità di voto dell'Organismo;
- La rinuncia e revoca del mandato dei propri membri;
- Le modalità di raccolta e conservazione delle informazioni;
- I criteri e le condizioni di accesso e conservazione delle informazioni.

9. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

9.1 Comunicazione e formazione in materia di D.lgs. n. 231/01

Il Modello e tutti i documenti ad esso correlati, rispondono a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto e sono finalizzati a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati che generano, a fianco della responsabilità penale dei soggetti attivi (persone fisiche autori del reato), anche la responsabilità amministrativa dell'Ente.

A seguito dell'adozione del "Modello di organizzazione, gestione e controllo" è prevista un'apposita attività di informazione e formazione volta a rendere noti i contenuti del D.lgs. n. 231/01 aggiornamenti a tutti i dipendenti e collaboratori della Società.

Le modalità di comunicazione/informazione/formazione sono impostati dall'Ente e rientrano nell'ambito di appositi programmi di informazione-formazione.

9.2 La pubblicità ed informazione sul Modello

Per quanto attiene alla pubblicità del Modello, è previsto che quest'ultimo sia reso conoscibile a tutti i Destinatari; sarà, inoltre, pubblicato sul sito internet della Società un *abstract* dello stesso.

A tutti i dipendenti viene consegnata copia del Codice Etico e del c.d. "*Libretto Informativo 231*" (documento che riassume la normativa *de quo,* la struttura del MOG ed il ruolo dell'OdV).

L'adozione del presente Modello Organizzativo è stata comunicata a tutte le risorse presenti in Società al momento della sua delibera di approvazione, attraverso:

- Una comunicazione con una breve descrizione dell'adozione del Modello ovvero indicando l'indirizzo e-mail al quale poter inviare richiesta per ottenere copia integrale del MOG.

Per i nuovi dipendenti:

A. Al momento dell'accordo verbale sull'inizio del rapporto di lavoro viene consegnata copia del Codice Etico e del c.d. "*Libretto Informativo in materia di D.lgs. n. 231/01*", con spiegazione verbale di cosa si tratta e che l'adesione al Modello/Codice Etico di CNG FIBER TRADE EUROPE S.R.L. è parte essenziale/integrante del contratto; il nuovo dipendente dovrà leggerli e condividerli mediante sottoscrizione al momento della firma del contratto di assunzione;
B. Al momento della sottoscrizione del contratto viene richiesta la sottoscrizione dell'apposito *modulo di integrazione contrattuale* attestante la presa visione, coscienza e l'adesione al contenuto del Modello.

Analoga procedura si applica ai rapporti di lavoro con stagisti e collaboratori.

Per i collaboratori esterni e partner: la "*Clausola 231*"

La Società promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i *partner* commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, gli appaltatori ed i fornitori (ivi inclusi gli spedizionieri).

A questi verranno pertanto fornite apposite informative sui principi, le politiche e le procedure che *CNG FIBER TRADE EUROPE S.R.L.* ha adottato sulla base del presente Modello, nonché i testi delle clausole contrattuali che, coerentemente a detti principi, politiche e procedure, verranno inserite dalla Società nei contratti con i propri collaboratori/consulenti/partner.

In particolare in tutti i contratti di collaborazione/consulenza/fornitura, verranno inserite specifiche **"Clausole 231"** con le quali i suddetti collaboratori/consulenti/fornitori ***"… si obbligano a rispettare i principi e le prassi operative definite nel suddetto Modello e nel Codice Etico adottati da CNG FIBER TRADE EUROPE S.R.L., nonché a tenere comportamenti idonei a prevenire la commissione dei reati previsti dal D.lgs. n. 231/01 …".***

L'inadempimento di tali obblighi, rappresentando una violazione grave ed essenziale, darà alla Società il diritto di applicare le sanzioni disciplinari previste nel Codice Disciplinare, come sospendere l'esecuzione del contratto nonché di recedere unilateralmente dallo stesso o di considerarlo comunque risolto, fermo restando il dovere del terzo di risarcire i danni subiti dalla società.

Tali soggetti terzi si impegnano, infine, a segnalare all'OdV eventuali violazioni del Codice Etico di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti ed a comunicare alla Società eventuali casi di rinvio a giudizio o sua condanna per i reati previsti dal D.Lgs. 231/01.

9.3 Formazione in materia di D.lgs. n. 231/01

L'attività di formazione - finalizzata a diffondere la conoscenza del Decreto 231/01, del Modello e delle regole di condotta - è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari e del livello di rischio dell'area in cui operano.

Ai fini di un'efficace attuazione del Modello Organizzativo 231/01 occorre quindi garantire una costante attività di formazione del personale, che assicuri un'adeguata conoscenza, comprensione ed applicazione dello stesso.

I corsi di formazione hanno frequenza obbligatoria e dovranno effettuati da professionisti qualificati, con cadenza almeno semestrale.

La Società effettuerà, inoltre, specifici controlli sulla frequenza e qualità dei corsi, attraverso la raccolta e

archiviazione dei verbali di formazione, su cui saranno apposti i nomi e le firme dei dipendenti presenti e dei professionisti/docenti.

La formazione - da differenziare in base ai diversi ruoli rivestiti all'interno della Società - avrà ad oggetto i seguenti contenuti minimi:

- Cenni normativi sul D.lgs. n. 231/01 e sulle finalità dallo stesso perseguite;
- Descrizione del regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche e dei requisiti per l'insorgenza di tale responsabilità;
- Struttura del Modello e dei protocolli di controllo;
- Descrizione dei "reati presupposto" previsti dal Decreto;
- Sanzioni previste dal D.lgs. n. 231/01;
- Meccanismo di esonero della responsabilità amministrativa a carico degli Enti;
- Organismo di Vigilanza: funzioni e caratteristiche; flussi informativi all'Organismo di Vigilanza (procedura flussi informativi; procedura whistleblowing);
- Aggiornamenti normativi in materia di D.lgs. n. 231/01.

CNG FIBER TRADE EUROPE S.R.L., gestisce la formazione in materia di D.lgs. n. 231/01 in cooperazione con l'Organismo di Vigilanza.

10. CONFERMA APPLICAZIONE ED ADEGUATEZZA DEL MODELLO

Il Modello sarà soggetto a due tipologie di verifiche:

- **Attività di monitoraggio sull'effettività del Modello**: tale attività si concretizza nella verifica circa la coerenza tra i comportamenti dei Destinatari ed il Modello stesso, attraverso l'istituzione di un sistema di dichiarazioni periodiche da parte di tali soggetti (flussi informativi) per mezzo delle quali confermare che non sono state poste in essere azioni non in linea con il Modello.

In particolare che:

a) sono state rispettate le indicazioni ed i contenuti del presente Modello e del Codice Etico;

b) sono stati rispettati i poteri di delega ed i limiti di firma.

I responsabili delle aree a rischio individuate hanno il compito di far compilare le dichiarazioni ai loro sottoposti e di ritrasmetterle all'OdV che ne curerà l'archiviazione ed effettuerà a campione il relativo controllo.

- **Verifiche delle procedure:** annualmente l'effettivo funzionamento del presente Modello sarà verificato con le modalità stabilite dall'OdV.

 Inoltre, sarà intrapresa una revisione di tutte le eventuali segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con verifiche a campione.

 L'esito di tale verifica, con l'evidenza delle possibili manchevolezze ed i suggerimenti delle azioni da intraprendere, sarà incluso nel rapporto annuale che l'OdV predispone per l'Organo di amministrazione della Società.

- **Aggiornamento del Modello:** il Modello Organizzativo di CNG FIBER TRADE EUROPE S.R.L. dovrà essere periodicamente aggiornato in relazione alle novità legislative in materia di D.lgs. 231/01 nonché in caso di mutamenti nell'organizzazione della Società.

 L'OdV potrà suggerire all'organo amministrativo il suddetto aggiornamento, ma sarà poi compito di quest'ultimo deliberare in merito allo stesso. Per tale ragione, sarà il Consiglio di Amministrazione ad approvare ogni successiva revisione del Modello di organizzazione e gestione.